SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 212

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 10 settembre 2010 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 13 agosto 2010, n. **149**.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e agli articoli 11 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15-*ter* è sostituito dal seguente:

«15-*ter*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici interventi, progetti o programmi possono essere temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata»;

b) il comma 15-*quater* è sostituito dal seguente:

«15-*quater*. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funzionario delegato presenta una relazione sullo stato dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, progetto o programma, il funzionario delegato versa all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti uffici dell'Amministrazione degli affari esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale, corredata della documentazione di spesa, nonché una relazione attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione è resa a cura del funzionario delegato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilità, al rendiconto è allegata una specifica dichiarazione del medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun funzionario delegato è comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione»;

c) il comma 15-*quinquies* è sostituito dal seguente:

«15-*quinquies*. Con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-*septies*. Per le spese di funzionamento delle unità tecniche di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato può temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque disponibili, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica».

Art. 2.

Modifica all'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49

1. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la parola: «alimentari» sono inserite le seguenti: «acquistate preferibilmente in loco o nella regione».

Art. 3.

Modifica all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49

1. All'articolo 13, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: «, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5,» sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3400):

Presentato dall'on. ENRICO PIANETTA il 15 aprile 2010.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente il 19 aprile 2010, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione in sede referente il 27 aprile 2010 e il 12 maggio 2010. Nuovamente assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede legislativa il 30 giugno 2010.

Esaminato dalla III commissione in sede legislativa il 1° luglio 2010 ed approvato il 6 luglio 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2272):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri) in sede deliberante il 20 luglio 2010 con pareri delle commissionil 1ª e 5ª .

Esaminato dalla 3ª commissione in sede deliberante il 21 luglio 2010 ed approvato il 2 agosto 2010.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla presente legge:

«Art. 1 *(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo)*. — 1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per l'incentivazione dei sistemi logistici nazionali in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane, per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei princìpi della massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di circolazione in àmbito internazionale dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.

3. Al comma 380 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle dogane».

4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato livello di deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità internazionale, l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3) della lettera *i)* del comma 1 dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonché finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.

5. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:

a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7, comma 3;

c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.

6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.

6-*bis*. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli, stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legisla-

tivo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo.

9. All'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».

10. All'art. 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro».

11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'art. 1-*quater*, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.

12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.

13. -.

14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi dell'art. 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.

15. I funzionari delegati di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e servizi nell'àmbito dell'unità previsionale di base «Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro di responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.

15-*bis*. I fondi di cui all'art. 25, comma 1, del regolamento di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti.

15-ter. *A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, le somme non erogate dal funzionario delegato in esecuzione di specifici interventi, progetti o programmi possono essere temporaneamente utilizzate, nell'ambito della medesima sede all'estero, per spese di analoga natura derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, in attesa della definizione delle procedure di accredito del successivo ordine di rimessa valutaria. All'atto della ricezione dei nuovi fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata.*

15-quater. *Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al rilascio di un'attestazione da parte del capo missione sullo stato di realizzazione degli interventi, progetti o programmi. Entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il funzionario delegato presenta una relazione sullo stato dell'intervento, progetto o programma, accompagnata dalla distinta delle spese sostenute nell'esercizio. Entro novanta giorni dalla conclusione di ciascun intervento, progetto o programma, il funzionario delegato versa all'erario le eventuali economie e presenta ai competenti uffici dell'Amministrazione degli affari esteri l'attestazione di tale versamento, la rendicontazione finale, corredata della documentazione di spesa, nonché una relazione attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento, progetto o programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In caso di avvicendamento tra funzionari delegati, la rendicontazione è resa a cura del funzionario delegato in carica, sulla base di specifici passaggi di consegne; i relativi verbali sono allegati al rendiconto e, in caso di oggettiva impossibilità, al rendiconto è allegata una specifica dichiarazione del medesimo funzionario in carica, attestante le ragioni del mancato passaggio di consegne. In tali casi, ciascun funzionario delegato è comunque responsabile per gli atti di spesa della propria gestione.*

15-quinquies. *Con regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di armonizzazione del regime giuridico delle rendicontazioni degli interventi, progetti o programmi di cooperazione allo sviluppo conclusi negli esercizi finanziari fino all'anno 2010.*

15-*sexies*. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non governative per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal capo della rappresentanza diplomatica.

15-septies. *Per le spese di funzionamento delle unità tecniche di cui all'art. 13, comma 5, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nelle more dell'accredito della successiva rimessa valutaria, il funzionario delegato può temporaneamente utilizzare fondi di analoga natura comunque disponibili, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. All'atto della ricezione dei fondi accreditati, e comunque improrogabilmente entro l'anno di riferimento, è obbligatoria la sistemazione contabile della cassa temporaneamente utilizzata. I fondi di cui al presente comma sono accreditati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri al capo della rappresentanza diplomatica.».*

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come modificato dalla presente legge:

«Art. 11 *(Interventi straordinari)*. — 1. Gli interventi straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari acquistate preferibilmente in loco o nella regione, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'uffi-

cio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera.

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 49 del 1987, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13 *(Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo).* — 1. Le unità tecniche di cui agli artt. 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'art. 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'art. 12, che risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.».

10G0173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. **150**.

Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e l'allegato 1, n. 86;

Visto l'articolo 17, comma 94, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;

Visto l'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 26 aprile 2010;

Acquisiti i pareri della Commissione permanente Giustizia della Camera dei deputati in data 21 luglio 2010 e della Commissione permanente Affari costituzionali del Senato della Repubblica in data 29 giugno 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni concernenti la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a seguito degli accessi e degli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Art. 2.

Accessi ed accertamenti nei cantieri

1. Ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, il prefetto avvalendosi del gruppo interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 marzo 2004, n. 54, dispone gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese indicate dall'articolo 1, comma 2.

2. Gli accessi e gli accertamenti di cui al comma 1 sono improntati ai criteri di celerità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 3.

Informazioni antimafia

1. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.

2. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 1, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti di tutti i soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione prevista dal citato articolo 10, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dall'articolo 5.

3. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 2.

Art. 4.

Effetti delle informazioni rilasciate a seguito degli accessi e degli accertamenti nei cantieri

1. Il rilascio dell'informazione prevista all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, produce gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto.

2. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza delle altre amministrazioni, dell'informazione di cui al comma 1 è data tempestiva comunicazione, a cura del prefetto, ai seguenti soggetti:

a) stazione appaltante;

b) Camera di commercio del luogo ove ha sede l'impresa oggetto di accertamento;

c) prefetto che ha disposto l'accesso;

d) Osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

e) Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.

Procedimento per l'audizione degli interessati

1. Il prefetto competente al rilascio dell'informazione di cui all'articolo 3, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile.

2. All'audizione di cui al comma 1, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.

3. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.

Art. 6.

Acquisizione e gestione informatica dei dati

1. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui all'articolo 1 devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.

2. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e* ad interim *Ministro dello sviluppo economico*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 282

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1, n. 86 della legge 15 marzo1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa:

«Art. 20. — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

a-*bis*) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-*bis*. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f-*bis*) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;

f-*ter*) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento;

f-*quater*) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti;

f-*quinquies*) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti commissioni parlamentari. I pareri della conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

8-*bis*. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».

«Allegato 86. Procedimento per la certificazione antimafia:

legge 31 maggio 1965, n. 575;

legge 19 marzo 1990, n. 55;

legge 17 gennaio 1994, n. 7;

decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.».

— Si riporta il testo del comma 94 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo:

«94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, alla legge 19 marzo 1990, n. 55, alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla criminalità organizzata.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1998, n. 176.

— La legge 31 maggio 1965 n. 575 recante: «Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1965, n. 138.

— La legge 17 gennaio 1994, n. 47, recante: «Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 1994, n. 19.

— Si riporta il testo dell'art. 5-*bis* (Poteri di accesso e accertamento del prefetto) del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»:

«Art. 5-*bis (Poteri di accesso e accertamento del prefetto)*. — 1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 1965, n. 138.

«Art. 10. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-*bis*. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-*ter*. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 1998, n. 176:

«Art. 10 *(Informazioni del prefetto)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, ed in deroga alle disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, fatto salvo il divieto di frazionamento di cui al comma 2 del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 300 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

2. Quando, a seguito delle verifiche disposte dal prefetto, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

3. Le informazioni del prefetto, sono richieste dall'amministrazione interessata, indicando l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione ed allegando, esclusivamente, copia del certificato di iscrizione dell'impresa presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura corredato della apposita dicitura antimafia. Nel caso di società consortili o di consorzi, il certificato è integrato con la indicazione dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% del capitale o del fondo consortile, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione. Per le imprese di costruzioni il certificato è integrato con l'indicazione del direttore tecnico.

4. In luogo o ad integrazione del certificato di cui al comma 3 può essere allegata una dichiarazione del legale rappresentante recante le medesime indicazioni.

5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la richiesta di informazioni è inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera *b)* dello stesso comma 1.

6. La richiesta può essere effettuata anche dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificamente delegata, previa comunicazione all'amministrazione destinataria di voler procedere direttamente a tale adempimento. La delega deve risultare da atto recante sottoscrizione autenticata e deve essere esibita unitamente ad un documento di identificazione personale. In ogni caso la prefettura fa pervenire le informazioni direttamente all'amministrazione indicata dal richiedente.

7. Ai fini di cui al comma 2 le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-*bis*, e 648-*ter* del codice penale, o dall'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-*bis*, 2-*ter*, 3-*bis* e 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, ovvero richiesti ai prefetti competenti per quelli da effettuarsi in altra provincia.

8. La prefettura competente estende gli accertamenti pure ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa e, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito delle informazioni al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

9. Le disposizioni dell'art. 1-*septies* del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come successivamente integrato dalla legge 15 novembre 1988, n. 486, non si applicano alle informazioni previste dal presente articolo, salvo che gli elementi o le altre indicazioni fornite siano rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge. Sono fatte salve le procedure di selezione previste dalle disposizioni in vigore in materia di appalti, comprese quelle di recepimento di direttive europee.».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998 si vede nelle note all'art. 1.

— Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»:

«10. È istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio. Il regolamento di cui all'art. 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.».

10G0169

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 4 agosto 2010.

Applicazione della riforma delle istituzioni scolastiche (Licei) alle scuole italiane all'estero, statali e paritarie.

IL MINISTRO
DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare il Titolo I, Capo II, art. 629;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche e integrazioni;

Visti DD.II. n. 2752/03 e n. 4716109, relativi alla disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica delle scuole non statali all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 - Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 15 giugno 2010 - supplemento ordinario n. 128);

Viste la nota M.A.E. prot. n. 350311 del 6 ottobre 2009 e le note M.I.U.R. prot. n. 2592 e prot. n. 2760, rispettivamente del 12 ottobre 2009 e del 2 novembre 2009, con cui è stato costituito un Tavolo tecnico interministeriale finalizzato all'applicazione dei Regolamenti di riordino del sistema nazionale d'istruzione e formazione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Rilevato che, allo stato, la rete dei licei statali italiani all'estero si articola come segue:

Addis Abeba: Liceo scientifico di durata quinquennale presso l'Istituto tecnico statale «G. Galilei»;

Asmara: Liceo linguistico sperimentale di durata quadriennale;

Atene: Liceo scientifico di durata quadriennale;

Barcellona: Liceo scientifico presso l'Istituto comprensivo «A. Amaldi» di durata quadriennale;

Istanbul: Liceo scientifico presso il complesso scolastico «Istituti Medi Italiani» di durata quadriennale;

Madrid: Liceo scientifico «Enrico Fermi» di durata quadriennale;

Liceo classico «Enrico Fermi» di durata quadriennale in corso di chiusura;

Parigi: Liceo scientifico presso l'Istituto comprensivo «Leonardo da Vinci» di durata quadriennale;

Visto il decreto interministeriale 5 febbraio 1981, prot. n. 6086, con cui sono stati definiti le materie, gli orari e i programmi di insegnamento dei licei scientifici italiani all'estero ad ordinamento quadriennnale;

Visto il proprio messaggio del 30 aprile 2010, prot. n. 267/0153265, con cui si comunica l'avvio delle procedure relative alla graduale soppressione del Liceo scientifico statale di Addis Abeba a partire dalla prima classe nell'anno scolastico 2010/2011 con l'ultimo esame di Stato previsto per l'anno scolastico 2013/2014;

Visto il Messaggio del 24 giugno 2010, prot. 1250, con cui l'Ambasciata d'Italia in Asmara comunica la richiesta delle Autorità scolastiche locali di sostituire il Liceo linguistico, ritenuto non congruente alle esigenze educative del Paese, con un Liceo scientifico;

Ritenuto opportuno aderire a tale richiesta in quanto corrispondente alle reali esigenze culturali e professionali dell'Eritrea e, pertanto, avviare contestualmente le procedure relative alla graduale soppressione del Liceo linguistico il cui ultimo esame di Stato sarà espletato nell'anno scolastico 2012/2013 e quelle afferenti l'avvio del Liceo scientifico - opzione scienze applicate - a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011;

Considerato che l'articolazione quadriennale dei Licei italiani all'estero, risponde a particolari esigenze locali - la durata degli studi secondari a livello liceale all'estero è, di norma, di quattro anni - e garantisce, inoltre, l'inserimento a pieno titolo delle scuole italiane nel sistema d'istruzione del Paese ospitante;

Tenuto conto che, oltre a promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana, le istituzioni scolastiche italiane all'estero rilasciano titoli di studio aventi valore legale nonché riconoscimento da parte delle autorità locali;

Ritenuto, pertanto, opportuno confermare la durata quadriennale dell'istruzione liceale italiana all'estero tenendo conto: *a)* della necessità di applicare ai Licei italiani all'estero gli ordinamenti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89; *b)* delle varianti rese necessarie da particolari esigenze locali;

Considerato che, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, confluiscono nel nuovo ordinamento non solo le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado statali ma anche quelle paritarie;

Visti i risultati emersi dai lavori del precitato Tavolo tecnico;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 tutti i Licei statali italiani all'estero hanno durata quadriennale e, a partire dalle prime classi funzionanti nel predetto anno scolastico, conformano i loro percorsi ai piani degli studi allegati al presente decreto, di cui sono parte integrante. Resta ferma, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto.

Art. 2.

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, al pari di quelli statali, tutti i Licei paritari italiani all'estero hanno durata quadriennale e a partire dalle prime classi funzionanti nel predetto anno scolastico, conformano i loro percorsi secondo i piani degli studi allegati al presente decreto, di cui sono parte integrante. Resta ferma, per le classi successive alla prima, la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi in atto.

Art. 3.

Le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento dei Licei statali e paritari all'estero saranno approvate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 4.

All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi di cui dall'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 5.

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, il decreto interministeriale 5 febbraio 1981, prot. n. 6086, citato nelle premesse, conserva i suoi effetti limitatamente alle classi regolate dal previgente ordinamento. Cessa di avere ogni effetto a partire dall'anno scolastico 2014/2015.

Art. 6.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 agosto 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
GELMINI

ALLEGATO *A*

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO CLASSICO

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale				
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	5	5	5	5
LINGUA E CULTURA LATINA	4	3	3	3
LINGUA E CULTURA GRECA	4	3	3	3
LINGUA E CULTURA STRANIERA	3	3	3	3
LINGUA E CULTURA LOCALE	4	4	4	4
STORIA		3	3	3
STORIA E GEOGRAFIA	5			
FILOSOFIA		3	3	3
MATEMATICA	5	3	3	3
FISICA		3	3	3
SCIENZE NATURALI	2	2	2	2
STORIA DELL'ARTE		2	2	2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	1	1	1	1
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTENATIVE	1	1	1	1
Totale ore	34	36	36	36

ALLEGATO *B*

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO LINGUISTICO

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	6	6	6	6
LINGUA LATINA	3	0	0	0
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1	4	4	4	4
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2	4	4	4	4
LINGUA E CULTURA STRANIERA 3		4	4	4
STORIA	2	2	2	2
GEOGRAFIA	2			
FILOSOFIA		2	2	2
MATEMATICA	4	4	3	3
FISICA	2	2	2	2
SCIENZE NATURALI	2	2	3	3
STORIA DELL'ARTE	2	2	2	2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	2	2	2	2
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE	1	1	1	1
Totale ore	**34**	**35**	**35**	**35**

ALLEGATO *C*

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO SCIENTIFICO

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale

	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	5	5	5	5
LINGUA E CULTURA LATINA	3	3	3	3
LINGUA E CULTURA STRANIERA	3	3	3	3
LINGUA E CULTURA LOCALE	4	4	4	4
STORIA E GEOGRAFIA	5			
STORIA		2	3	3
FILOSOFIA		3	3	3
SCIENZE NATURALI	4	3	3	3
FISICA		3	3	3
MATEMATICA	6	5	4	4
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE	2	2	2	2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	1	1	1	1
RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVE	1	1	1	1
Totale ore	**34**	**35**	**35**	**35**

ALLEGATO *D*

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO SCIENTIFICO
Opzione scienze applicate

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario settimanale				
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA	5	5	5	5
LINGUA E CULTURA STRANIERA	4	4	4	4
LINGUA E CULTURA LOCALE	4	4	4	4
STORIA E GEOGRAFIA	3			
STORIA		2	2	2
FILOSOFIA		2	3	3
MATEMATICA	6	5	4	4
INFORMATICA	2	3	3	3
FISICA	3	3	3	3
SCIENZE NATURALI	3	3	3	3
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE	2	2	2	2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	1	1	1	1
RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVE	1	1	1	1
Totale ore	**34**	**35**	**35**	**35**

10A10949

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2010.

Estensione dell'attuale perimetro di raccolta dati alle concessioni e alle partecipazioni e relativi obblighi e modalità di comunicazione ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, tutte le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (le «Amministrazioni pubbliche»), e successive modificazioni, che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato previsto dall'art. 6, comma 8, lettera *e)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

Visto l'art. 2, comma 222, tredicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le Amministrazioni pubbliche comunicano eventuali variazioni intervenute;

Visto l'art. 2, comma 222, quindicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione del predetto rendiconto patrimoniale dello Stato a valori di mercato previsto dall'art. 6, comma 8, lettera *e)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

Visto l'art. 8, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha esteso gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

Vista la circolare del Ministro dell'economia e delle finanze n. 9942 del 3 maggio 2010 recante «Legge 23 dicembre 2009, n. 191: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010" – adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 2, comma 222.»;

Considerata l'opportunità di estendere la ricognizione del patrimonio pubblico alle concessioni e alle partecipazioni anche al fine di un miglior coordinamento degli interventi di finanza pubblica;

Attesa, altresì, la necessità che le Amministrazioni pubbliche individuino puntualmente i beni immobili oggetto della comunicazione di cui all'art. 2, comma 222, dodicesimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Decreta:

Art. 1.

Ambito soggettivo di applicazione

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 222, quindicesimo periodo, tutte le Amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese quelle ad ordinamento e gestione finanziaria separati, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro le informazioni relative a concessioni e partecipazioni, secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 2.

Concessioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per concessioni quelle traslative di diritti soggettivi sui beni e servizi pubblici, ovvero sull'esercizio e la gestione, anche indiretta, di detti beni e servizi, che le Amministrazioni di cui all'art. 1 abbiano conferito a soggetti pubblici o privati, mediante apposito provvedimento, in ogni settore e per qualsiasi oggetto, ai fini dell'esercizio del diritto medesimo.

Le Amministrazioni concedenti di cui all'art. 1 trasmettono al Dipartimento del Tesoro, entro e non oltre il 31 marzo 2011, anche con riferimento alle *sub* concessioni e ad eventuali occupazioni senza titolo, l'elenco identificativo, di cui all'allegata scheda (allegato 1), contenente le informazioni necessarie alla determinazione del valore di mercato dei beni di cui al presente articolo.

Entro il 31 gennaio, di ciascun anno successivo a quello della trasmissione dell'elenco di cui al presente articolo, le Amministrazioni concedenti di cui all'art. 1 comunicano le eventuali variazioni intervenute.

Art. 3.

Partecipazioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per partecipazioni le quote o le azioni di società e/o enti, possedute direttamente o indirettamente dalle Amministrazioni di cui all'art. 1 anche attraverso Società controllate ovvero collegate.

Le Amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono al Dipartimento del Tesoro, entro e non oltre il 31 marzo 2011, l'elenco identificativo, di cui all'allegata scheda (allegato 2), contenente le informazioni, necessarie alla determinazione del valore di mercato dei beni di cui al presente articolo, con riferimento ai dati contenuti nell'ultimo bilancio approvato.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello della trasmissione dell'elenco di cui al presente articolo, le Amministrazioni di cui all'art. 1 comunicano le eventuali variazioni intervenute.

Art. 4.

Beni immobili

Ai fini della puntuale individuazione dei beni immobili da comunicarsi ai sensi dell'art. 2 comma 222, dodicesimo periodo, le Amministrazioni di cui all'art. 1 comunicano le informazioni relative a fabbricati e terreni:

a) utilizzati o detenuti, a qualunque titolo, dall'amministrazione interessata, e di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche;

b) di proprietà dell'Amministrazione interessata, ovvero utilizzati o detenuti a qualunque titolo dalla stessa Amministrazione, o da altri soggetti pubblici o privati;

c) di proprietà dell'Amministrazione interessata e non utilizzati.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello della trasmissione dell'elenco di cui al presente articolo, le Amministrazioni di cui all'art. 1 comunicano le eventuali variazioni intervenute.

Art. 5.

Modalità di comunicazione ed inserimento delle informazioni

Le Amministrazioni di cui all'art. 1 trasmettono gli elenchi identificativi contenenti le informazioni inerenti i beni patrimoniali individuati dal presente decreto, sulla base delle schede sintetiche allegate tramite il portale informatico definito «Patrimonio della P.A. a valori di mercato», accessibile sul sito web del Dipartimento del Tesoro (http://www.dt.tesoro.it/), previa registrazione, da effettuarsi comunicando i dati anagrafici dell'Amministrazione e del responsabile del procedimento e l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC).

La registrazione, necessaria all'accesso al portale, non è richiesta per quelle Amministrazioni che vi abbiano già provveduto in occasione della ricognizione relativa al patrimonio immobiliare, di cui al dodicesimo periodo del comma 222, art. 2, in premessa citato, tranne nel caso in cui si renda eventualmente necessaria l'abilitazione di nuovi o diversi soggetti responsabili del procedimento.

Art. 6.

Prezzi di mercato

Ai fini del presente decreto per prezzi di mercato si intendono i valori attribuibili a ciascun bene sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto del metodo reddituale e, ove possibile, prendendo a riferimento i valori effettivamente riscontrabili nel mercato di riferimento.

In relazione ai beni immobili, di cui all' art. 4, per prezzi di mercato si intendono i valori attribuibili a ciascuna tipologia di bene tenendo conto del costo di ricostruzione o quelli derivanti dall'applicazione del metodo reddituale.

Art. 7.

Accesso alle informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche

Tutte le comunicazioni e gli elenchi identificativi trasmessi al Dipartimento del Tesoro ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successivi decreti ministeriali applicativi, sono messi a disposizione delle Amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il presente decreto è trasmesso all' Ufficio centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO 1

Art. 2, comma 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Estensione dell'obbligo di comunicazione ad altre forme di attivo:
CONCESSIONI

ELENCO SINTETICO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE
Amministrazione concedente
- Dati anagrafici
Codice fiscale Ragione sociale/denominazione
- Sede legale
Indirizzo Regione Provincia Comune CAP **Responsabile del procedimento**
- Dati anagrafici e relativi alla sede
Nome Cognome Ufficio Telefono Indirizzo (se diverso da quello dell'amministrazione concedente) Fax e-mail **Concessionario**
- Dati anagrafici
Codice fiscale, Ragione sociale/denominazione
- Sede legale
Indirizzo Regione Provincia Comune CAP Telefono Fax e-mail **Informazioni relative alla concessione**
- Oggetto
Indicare l'oggetto della concessione (da elenco) Indicare il bene/servizio oggetto della concessione Indicare l'uso/finalità cui si vuole destinare la concessione Indicare i riferimenti Geografici (Indirizzo, Regione, Provincia, comune, CAP e riferimenti catastali) del Bene oggetto della concessione (ove applicabile) Indicare la superficie (mq) della zona demaniale oggetto della concessione (ove applicabile) - Principali contenuti del contratto
Descrizione della concessione Fonte giuridica della concessione Indicare se la concessione è stata attributa tramite gara pubblica - Decorrenza e scadenza
Anno di stipula Scadenza Durata Possibilità di rinnovo della concessione (SI/NO) - Tipologia di concessione
Indicare se trattasi di concessione di Beni, Servizi, Opere pubbliche o mista Indicare il settore di riferimento della concessione (da elenco) - Canone ed altri introiti per l'amministrazione concedente
Valore del bene/servizio oggetto della concessione Fonte per la stima Tipologia di remunerazione (e.g. titolo gratuito, canone) Ammontare annuo canone (ove applicabile, con indicazione delle eventuali componenti fisse e variabili) N° rate (ove applicabile) Dettaglio introiti netti Finanziamenti concessi all'ente beneficiario - Impegni del concessionario
Spese previste per gli Investimenti Spese sostenute per gli Investimenti Oneri di Manutenzione ordinaria/straordinaria previsti Oneri di Manutenzione ordinaria/straordinaria sostenuti Livelli di servizio attesi Facoltà di sub-concessione - Ente con competenza amministrativa sulla concessione (se diverso da concedente)
Codice fiscale Ragione sociale/denominazione
Monitoraggio sulla concessione
- Attività prevista
- Responsabile del Procedimento
Nome Cognome Ufficio Telefono Indirizzo Fax e-mail - Risultati del monitoraggio
Storico dei pagamenti e trasferimenti. Reporting sui pagamenti (incluso fonte del versamento) Contenziosi. Reporting sui contenziosi aperti/chiusi Penali. Reporting sulle penali rilevate, fatturate, corrisposte, etc Monitoraggio impegni del concessionario. Reporting degli investimenti, dei livello di servizi erogati vs. attesi e dell'utilizzo di sub-concessioni

ALLEGATO 2

Art. 2, comma 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Estensione dell'obbligo di comunicazione ad altre forme di attivo:
PARTECIPAZIONI IN ENTI E/O SOCIETA'

ELENCO SINTETICO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE
Amministrazione titolare della partecipazione
- Dati anagrafici
Codice fiscale Ragione sociale/denominazione
- Sede legale
Indirizzo Regione Provincia Comune CAP **Responsabile del procedimento**
- Dati anagrafici e relativi alla sede
Nome Cognome Ufficio Telefono Indirizzo (se diverso da quello dell'amministrazione titolare della partecipazione) Fax e-mail **Informazioni relative alla partecipazione**
- Dati anagrafici
Codice fiscale, Ragione sociale/denominazione
- Sede legale
Indirizzo Regione Provincia Comune CAP Telefono Fax e-mail - Forma giuridica dell'ente
1 Azienda speciale 2 Società per azioni 3 Società a responsabilità limitata 4 Consorzio per la gestione di servizi con rilevanza economica (consorzio - azienda) ad eccezione di ATO 5 Consorzio per la gestione di servizi senza rilevanza economica (consorzio - ente) ad eccezione di ATO 6 Azienda servizi alla persona-asp (ex Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) 7 ATO (Ambito Territoriale Ottimale), con un bilancio esterno e separato rispetto a quello dell'Ente 8 Ente pubblico economico 9 Istituzioni 10 Associazioni e Fondazioni costituite o partecipate 11Società cooperative per azioni 12 Società cooperative a responsabilità limitata 13 Altro - Settore di attività
Classificazione delle attività economiche Ateco 2007 (presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni) http://www.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/ - Quota di possesso (diretto e indiretto)
Quota % di partecipazione delle società direttamente detenuta Quota % di partecipazione delle società indirettamente detenuta - Dati sintetici di bilancio
Tipo di Contabilità (Indicare 1, se trattasi di contabilità finanziaria; indicare 2 ,se trattasi di contabilità di tipo economico-patrimoniale) Anno di riferimento Patrimonio netto Totale utile(+)/perdita netta (-) Capitale sociale Trasferimenti correnti e in conto capitale ricevuti dalle Amministrazioni Pubbliche (indicare importo e fonte normativa) - "holding di partecipazioni" o "controllata da"
Valutazione della partecipazione
- Metodo patrimoniale
Indicare il valore della Partecipazione calcolato secondo il metodo del Patrimonio netto cosi come disciplinato all'articolo 2426 del Codice Civile. Indicare se si tratta di una partecipazione in Imprese controllate, collegate o altre imprese. Tali elementi informativi devono essere forniti per l'esercizio in corso e per quello precedente. - Metodo reddituale
Indicare il valore della Partecipazione calcolato secondo il metodo del Costo cosi come disciplinato all'articolo 2426 del Codice Civile. Indicare se si tratta di una partecipazione in Imprese controllate, collegate o altre imprese. Tali elementi informativi devono essere forniti per l'esercizio in corso e per quello precedente. - Quotazione di borsa (ove disponibile)
Indicare il valore della Partecipazione calcolato con riferimento alla quotazione media di borsa delle azioni nell'anno di riferimento

ALLEGATO 3

Art. 2, comma 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Comunicazione delle informazioni relative a:
BENI IMMOBILI

ELENCO SINTETICO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE
Dati anagrafici ente
Denominazione* Codice fiscale* Regione* Provincia* Comune* Indirizzo* CAP* Tipologia di Ente PEC* **Funzionario Responsabile**
- Dati anagrafici*
Nome* Cognome* Telefono* e-mail* **Informazioni relative al bene immobile**
- Dati Anagrafici del bene*
Regione* Provincia* Comune* Indirizzo* CAP* - Identificativi catastali*
Regolarmente accatastato* Natura del Bene* Codice Comune* Sezione* Sezione Urbana* Foglio* Numero Particella* Denominatore* Subalterno* - Caratteristiche del bene*
Destinazione d'uso* Superficie complessiva lorda* Superficie complessiva aree pertinenziali* - Titolo di utilizzo del bene*
- Informazioni sul proprietario se diverso dall'Amministrazione interessata
- Utilizzo effettivo del bene
il bene è effettivamente utilizzato al 100% (SI/NO) il bene è inutilizzabile/parzialmente utilizzato/totalmente inutilizzato (da compilare solo se si è risposto NO alla precedente domanda) - Valore di bilancio dell'unità immobiliare/Terreno (per i soli beni di proprietà dell amministrazione)
- Valore di mercato dell'unità immobiliare/Terreno (per i soli beni di proprietà dell amministrazione)
- Terreno/unità immobiliare in comproprietà (SI/NO)
- Terreno edificabile (SI/NO)
- Eventuale iscrizione di ipoteche sul bene (SI/NO)
- Diritti di superficie esistenti a favore di terzi (SI/NO) - per i soli terreni

* Informazioni già richieste in attuazione dell'art. 2, comma 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191

10A10952

DECRETO 5 agosto 2010.

Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 7 e 8 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante la legge delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando così la nozione di imprenditore agricolo;

Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;

Visto l'art. 2, comma 6, lettera *a)*, della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il contenuto dell'art. 29, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di attività connesse in agricoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il nuovo art. 32, comma 2, lettera *c)* del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle attività considerate comunque produttive di reddito agrario;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disposizioni concernenti la disciplina dell'apicoltura;

Vista la classificazione delle attività economiche «Ateco 2007» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, adottata in sostituzione della classificazione delle attività economiche «Atecofin 2004», approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2007, recante l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Tenuto conto della proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, espressa con nota n. 6180 del 20 aprile 2010, con la quale viene chiesta, ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del Tuir, la modifica della tabella allegata al decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei beni oggetto delle attività agricole

1. I beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono individuati nella allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Classificazione delle attività economiche

1. Le attività agricole di cui al precedente articolo sono individuate sulla base della classificazione delle attività economiche «Ateco 2007» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007.

Art. 3.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2010

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze foglio n. 345

ALLEGATO

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 – 10.12.0).

Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0).

Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0).

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0).

Produzione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0).

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 – 10.41.1 – 10.41.2).

Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0).

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 – 01.45.0 – 10.51.1 – 10.51.2).

Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3).

Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4).

Produzione di prodotti di panetteria freschi (10.71.1).

Produzione di vini (01.21.0 – 11.02.1 – 11.02.2).

Produzione di grappa (ex 11.01.0).

Produzione di aceto (ex 10.84.0).

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0).

Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0).

Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0).

Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0).

Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0).

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12 e 01.13, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.

10A10969

DECRETO 8 settembre 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 settembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 93.131 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 settembre 2010 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 15 settembre 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle

leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 settembre 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 13 settembre 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale —corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

10A11108

DECRETO 8 settembre 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 settembre 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 93.131 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 settembre 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 91 giorni con scadenza 15 dicembre 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale

offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a

partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 settembre 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2010

Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

10A11109

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 16 luglio 2007, 26 ottobre 2009 e 14 aprile 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» Gestione delle Controversie, in Perugia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PPDG 16 luglio 2007, 26 ottobre 2009 e 14 aprile 2010 con i quali l'associazione non riconosciuta «Resolutia» gestione delle controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n. 28, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02516880545, è stata iscritta al n. 12 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Vista la nota in data 4 maggio 2010 prot m dg DAG 17 maggio 2010 n. 69370.E con la quale l'avv. Angelo Santi, nato a Perugia il 1° maggio 1970, in qualità di legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta «Resolutia», ha chiesto l'inserimento di 2 ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato:

che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

dott. Pistorio Anna Maria, nata a Catania il 29 novembre 1961;

dott. De Caroli Giancarlo, nato a Milano il 4 marzo 1954;

Dispone

la modifica dei PPDG 16 luglio 2007, 26 ottobre 2009 e 14 aprile 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione non riconosciuta «Resolutia» gestione delle controversie, con sede legale in Perugia via Cacciatori delle Alpi n. 28, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02516880545, limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettere *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, deve intendersi ampliato di due ulteriori unità: dott. Pistorio Anna Maria, nata a Catania il 29 novembre 1961 e dott. De Caroli Giancarlo, nato a Milano il 4 marzo 1954.

Resta ferma l'iscrizione al n. 12 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10638

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'Associazione «Unione Forense della tutela dei diritti umani», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 2 aprile 2010 prot m. dg DAG 26 aprile 2010 n. 58728.E, integrata per posta elettronica il 22 luglio 2010, con la quale il dott. Mario Lana, nato a Firenze il 26 ottobre 1931, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «Unione forense della tutela dei diritti umani», con sede legale in Roma, via Emilio De' Cavalieri n. 11, codice fiscale n. 07531800584 e partita I.V.A. 01799041007, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione «Unione forense della tutela dei diritti umani» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Roma, via Emilio De' Cavalieri n. 11;

che i formatori nelle persone di:

prof. Bruno Sabrina, nata a Cosenza il 30 gennaio 1965;

prof. Criscuolo Fabrizio, nato a Firenze il 6 agosto 1962;

avv. Lana Anton Giulio, nato a Firenze il 5 ottobre 1961;

avv. Quinto Mario, nato a Roma il 30 giugno 1947,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento dell'associazione «Unione forense della tutela dei diritti umani», con sede legale in Roma, via Emilio De' Cavalieri n. 11, codice fiscale n. 07531800584 e partita I.V.A. 01799041007, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *A)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A10639

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Botogan Doinea Cristina Mihaela, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Botogan Cristina Mihaela, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «nivel III calificare, domeniul asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Slatina nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Doinea Cristina Mihaela;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «nivel III calificare, domeniul asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria di Slatina nell'anno 2009 dalla sig.ra Doinea Cristina Mihaela, nata a Slatina (Romania) il 13 maggio 1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Doinea Cristina Mihaela, coniugata Botogan, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10724

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Bucur Petruta, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bucur Petruta, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso il Collegio «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica», conseguito in Romania presso il Collegio «Mihai Eminescu» di Bacau nell'anno 2009 dalla sig.ra Bucur Petruta, nata a Comanesti (Romania) il 27 giugno 1987, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bucur Petruta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10725

DECRETO 23 agosto 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionela Lacrima Olariu Gherghina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 12 agosto 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ionela Lacrima Gherghina nata a Cluj (Romania) il giorno 3 giugno 1968, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 5 maggio 1995 con il n. 100 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Tirgu Mureş - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Ionela Lacrima Olariu, nata a Cluj (Romania) il giorno 3 giugno 1968, titolare del «Diploma de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 5 maggio 1995 con il n. 100 dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Tirgu Mureş - Romania, è la stessa persona di Ionela Lacrima Gherghina e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicinā şi Farmacie din Tirgu Mureş - Romania - in data 5 maggio 1995 con il n. 100 alla sig.ra Ionela Lacrima Olariu, nata a Cluj (Romania) il giorno 3 giugno 1968, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Ionela Lacrima Gherghina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A10887

DECRETO 25 agosto 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamitron revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 31 agosto 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in ma-

teria d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva metamitron;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metamitron dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 agosto 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamitron non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° settembre 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 agosto 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamitron revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metamitron, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° settembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 agosto 2009.

Art. 2.

La vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art.1 del presente decreto è consentita fino al 31 agosto 2010, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **metamitron**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	008597	SUGAR-GREEN	03/12/1994	ADICA S.R.L.
2.	009632	GOLD BEET TRIPLO	14/05/1998	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
3.	012459	TARGET SC	31/07/2007	AGRICHEM BV
4.	010078	BIETOMIX 70	06/07/1999	AGRIMIX S.R.L.
5.	012140	BIETOMIX 70 SG	06/11/2006	AGRIMIX S.R.L.
6.	011469	GIVER TOP 70 WG	22/10/2002	AGROPIAVE S.R.L.
7.	010544	BARCLAY SEISMIC	28/06/2000	BARCLAY CHEMICALS MANUFACTURING LTD
8.	012742	BETANAL QUATTRO	20/06/2005	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
9.	010341	METAFLO	28/02/2000	CHEMIA S.P.A.
10.	008993	NOVAMITRON	11/11/1996	CHEMINOVA A/S
11.	010555	MASSOTRON 70	20/07/2000	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
12.	009735	ERBIL	03/09/1998	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
13.	009104	BETATRON 70 WDG	29/01/1997	GENETTI DI GENETTI KARL & C. KG S.A.S.
14.	010238	BETAGOL DF	20/12/1999	GOWAN ITALIA S.P.A.
15.	009071	BETAMUR M	31/12/1996	ISAGRO S.P.A.
16.	008345	MEKOR	14/07/1993	ISAGRO S.P.A.
17.	008914	MEKOR DUO	06/08/1996	ISAGRO S.P.A.
18.	009955	ORIONE	23/02/1999	NUFARM ITALIA S.R.L.
19.	009860	BIETOBASE	16/12/1998	SIVAM S.P.A.
20.	012928	SOLANI	02/10/2006	TECOMAG S.R.L.
21.	006597	MITRON L	25/01/1986	TERRANALISI S.R.L.

10A10935

DECRETO 25 agosto 2010.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triadimenol revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 31 agosto 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva triadimenol ;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triadimenol dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 agosto 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triadimenol non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° settembre 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 agosto 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triadimenol revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 31 agosto 2009;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triadimenol la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° settembre 2009, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 agosto 2009.

Art. 2.

La vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 agosto 2010, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del sopra citato decreto.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **triadimenol**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 31 agosto 2009 di recepimento della direttiva 2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	011191	NEMETOR	05/02/2002	ADICA S.R.L.
2.	010032	TRIAZOL COMBI	24/05/1999	AGRIM S.R.L.
3.	010074	NOIDIO 5 WG	06/07/1999	AGRIMIX S.R.L.
4.	009511	NOIDIO COMBI	16/02/1998	AGRIMIX S.R.L.
5.	009510	NOIDIO EC	16/02/1998	AGRIMIX S.R.L.
6.	013036	GLAROS	24/05/2006	AGRIMPORT S.P.A.
7.	010743	BACK	12/03/2001	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
8.	011912	BACK COMBI	15/10/2004	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
9.	006261	BAYFIDAN EW	15/02/1985	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
10.	006663	BAYFIDAN WG	08/04/1986	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
11.	012915	SUMMIT WG	18/11/2005	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
12.	013401	MOLTAN PLUS	13/11/2006	CHEMIA S.P.A.
13.	012468	RUSTER	02/02/2005	CHEMIA S.P.A.
14.	010067	OIDIMENOL COMBI	06/07/1999	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
15.	010700	OIDIMENOL EC	08/02/2001	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
16.	010497	SOLEIL	31/05/2000	DIACHEM S.P.A.
17.	013400	SOLEIL 200 EC	13/11/2006	DIACHEM S.P.A.
18.	012624	TERMINUS COMBI	15/06/2005	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.
19.	011395	TRILOGY 200 EC	17/07/2002	EUROPHYTO TECHNOLOGY SERVING AGRICULTURE S.R.L.
20.	012093	RIVER	11/05/2004	GREEN RAVENNA S.R.L.
21.	011837/PPO	ANTICRITTOGAMICO SPRAY	30/09/2003	GUABER HOUSEHOLD S.R.L.
22.	010764	TRIA WDG	23/03/2001	GUABER S.P.A.
23.	011263	SEET	04/04/2002	IQV ITALIA S.R.L.
24.	010995	TERMINUS	30/07/2001	NUFARM ITALIA S.R.L.
25.	010195	TRIANET WDG	11/11/1999	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
26.	010295	EURO	03/02/2000	ROCCA FRUTTA S.R.L.
27.	013433	MONDIAL	27/12/2006	ROCCA FRUTTA S.R.L.
28.	011665	PUZZLE L.S.	18/04/2003	SCAM S.P.A.
29.	009725	TRIDAN COMBI	03/09/1998	SCAM S.P.A.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
30.	009844	TRIDAN LS	12/03/1998	SCAM S.P.A.
31.	012435	ZOLTRIM COMBI	09/11/2005	SCAM S.P.A.
32.	011096	TRIOIDIOL	29/11/2001	TECNITERRA S.R.L.
33.	011087	TRIS DG	09/11/2001	TERRANALISI S.R.L.
34.	011881	SIMEX PRO	04/04/2006	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

10A10936

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 giugno 2010.

Concessione dei contributi alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'acquisto di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, in materia di attività di utilità sociale, per l'annualità 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione all'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012»;

Visto il decreto 30 dicembre 2009 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare la tabella 4;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 2010, annotato nelle scritture contabili dell'Ufficio centrale di bilancio con presa d'atto n. 483 del 2 marzo 2010 con il quale Ministro del lavoro e delle politiche sociali, assegna le risorse umane e finanziare ai vari centri di responsabilità amministrativa;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato», che modifica e sostituisce il comma 376 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti in data 7 luglio 2009, registro n. 5, foglio n. 222, di conferimento dell'incarico di direttore della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali alla dott.ssa Marina Gerini;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato»;

Visto l'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, contenente, tra l'altro, interventi a sostegno del volontariato;

Visto il decreto ministeriale n. 388 del 28 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2001 attuativo dell'art. 96 della legge n. 342/2000, con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Visto l'art. 20 della legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede «Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus»;

Visto il decreto direttoriale del 22 dicembre 2009, registrato dall'U.C.B. in data 20 gennaio 2010, n. 12370, clausola n. 1, con il quale è stata impegnata la somma di euro 7.749.344,00 per l'anno finanziario 2009, a favore delle associazioni di volontariato ed Onlus, secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale attuativo n. 388 del 2001;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto ministeriale attuativo n. 388 del 2001, il quale prevede che le risorse finanziarie annualmente destinate all'attività istituzionale delle associazioni di volontariato e delle Onlus sono ripartite per gli esercizi 2001 e successivi nella misura dell'80% per l'acquisto di autoambulanze, nella misura del 15% per l'acquisto di beni strumentali e nella restante misura del 5% per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale attuativo n. 388 del 2001, il quale prevede che il contributo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale attuativo n. 388 del 2001, il quale prevede che la quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, spettante alle associazioni delle province autonome di Trento e Bolzano e ripartita secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, venga attribuita direttamente alle predette province, che provvedono all'erogazione dei contributi in favore dei beneficiari;

Considerato che, conseguentemente, l'importo complessivo dei contributi da attribuire ed erogare alle associazioni di volontariato ed Onlus per l'esercizio finanziario 2009, è pari ad euro 7.749.344,00, ed è distribuito come di seguito:

euro 6.199.475,20 alle organizzazioni per l'acquisto di ambulanze;

euro 1.162.401,60 alle organizzazioni per l'acquisto di beni strumentali;

euro 387.467,20 alle organizzazioni per l'acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;

Accertato che sono state dichiarate ammissibili complessivamente per l'anno 2009 richieste di contributo pari ad euro 34.263.318,53;

Accertato che, sulla base delle domande di contributo dichiarate ammissibili, i competenti uffici della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali hanno provveduto a determinare le percentuali del prezzo dei beni acquistati ammessi al contributo nella misura del 45,56669763% per le ambulanze, nella misura del 6,26472085% per i beni strumentali e del 18,42170363% per i beni donati a strutture sanitarie pubbliche;

Visto l'art. 7 del citato decreto ministeriale attuativo n. 388 del 2001, il quale prevede che la comunicazione dell'esito dell'esame delle domande venga data con decreto del capo del Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali contenente l'elenco delle domande accolte con l'indicazione del contributo concesso;

Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241, che modifica la struttura organizzativa del Ministero, eliminando la suddivisione in Dipartimenti ed individuando come strutture di primo livello del Ministero direttamente le Direzioni generali;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto citato in premessa, sono attribuite e autorizzate le quote di contributo per l'annualità 2009, in favore delle associazioni di volontariato ed Onlus che hanno presentato le richieste per gli acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche e ritenute ammissibili ai sensi del decreto ministeriale attuativo 28 agosto 2001, n. 388, così come di seguito distribuite:

€ 6.199.475,20 per acquisti o acquisizioni di ambulanze;

€ 1.162.401,60 per acquisti o acquisizioni di beni strumentali;

€ 387.467,20 per acquisti di beni donati a strutture sanitarie pubbliche.

Gli importi dei contributi attribuiti alle associazioni beneficiarie e distinti per le tre categorie di beni, sono riportati negli elenchi inseriti nelle tabelle dell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale attuativo n. 388 del 2001 sono attribuite, e quindi autorizzate, alle province autonome di Trento e Bolzano le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, ottenute sommando le quote percentuali assegnate alle associazioni delle rispettive province, come risultanti dall'allegato 1, onde consentire alle medesime l'erogazione dei contributi direttamente in favore dei beneficiari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2010

Il direttore generale: GERINI

Registato alla Corte dei conti il 26 luglio 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 306

ALLEGATO 1			
		AMBULANZE - ANNO 2009	pag. 1/15
	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
1	Abruzzo	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LUCO DEI MARSI (AQ)	€ 3.188,39
2	Abruzzo	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCAFA (PE)	€ 306,21
3	Abruzzo	CROCE ANGOLANA ONLUS (PE)	€ 671,40
4	Abruzzo	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE)	€ 59,24
5	Abruzzo	PUBBLICA ASSISTENZA MANOPPELLO SOCCORSO (PE)	€ 35.312,37
6	Abruzzo	VALTRIGNO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS (CH)	€ 1.842,34
7	Abruzzo	P. A. CROCE BIANCA -L'AQUILA (AQ)	€ 973,82
8	Abruzzo	VOLONTARI ABBRUZZESI DI PROTEZIONE CIVILE (AQ)	€ 1.279,51
9	Abruzzo	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ONLUS DI CIVITELLA ROVETO (AQ)	€ 386,29
10	Abruzzo	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ALANNO (PE)	€ 1.435,59
11	Abruzzo	ASSOCIAZIONE C.B.A.R.B.U.S.T.I. BUSSI SOCCORSO (PE)	€ 3.277,80
12	Abruzzo	MISERICORDIA DI AVEZZANO (AQ)	€ 31.249,64
13	Abruzzo	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MOSCUFO COLLECORVINO (PE)	€ 34.022,88
14	Abruzzo	CROCE BIANCA O.N.L.U.S. TERAMO (TE)	€ 1.330,11
15	Abruzzo	FARNESE SOCCORSO (TE)	€ 1.602,04
16	Abruzzo	PUBBLICA ASSISTENZA ABRUZZO SOC.COOP.SOCIALE A.R.L. (CH)	€ 42.959,80
17	Abruzzo	CROCE AZZURRA LANCIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (CH)	€ 1.904,96
18	Basilicata	P.A.M.A. P. A. MEDIO AGRI (PZ)	€ 7.290,67
19	Basilicata	ANDALASIA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS VENOSA (PZ)	€ 5.923,67
20	Calabria	NUOVA CROCE AZZURRA - COSENZA (CS)	€ 41.556,83
21	Calabria	L.A.DO.S. (LOCRIDE ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE) (RC)	€ 984,08
22	Calabria	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO VIBONESE ONLUS (VV)	€ 44.928,76
23	Calabria	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MELITO DI PORTO SALVO (RC)	€ 4.556,67
24	Calabria	AMICIZIA E SOLIDARIETA' PRESILANA (CS)	€ 15.237,41
25	Calabria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ILDEBRANDO (CZ)	€ 218,72
26	Calabria	ARCIPESCA F.I.S.A. COMITATO PROVINCIALE DI RC (RC)	€ 2.381,32
27	Calabria	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA GARDENIA ONLUS (VV)	€ 31.714,42
28	Calabria	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CATANZARO (CZ)	€ 151,76
29	Campania	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE ROSA ISCHIA SOCCORSO (NA)	€ 28.707,02
30	Campania	MISERICORDIA DI POGGIOMARINO (NA)	€ 3.760,95
31	Campania	PUBBLICA ASSISTENZA FLEGREA (NA)	€ 12.090,86
32	Campania	PUBBLICA ASSISTENZA SANT'ANGELO A CUPOLO (BN)	€ 27.340,02

ALLEGATO 1			
AMBULANZE - ANNO 2009			pag. 2/15
	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
33	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SUMMONTE (AV)	€ 8.202,01
34	Campania	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA (AV)	€ 27.479,54
35	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AGEROLA (NA)	€ 89,76
36	Campania	PUBBLICA ASSISTENZA MONTEMILETTO (AV)	€ 1.494,59
37	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI NOCERA SUPERIORE (SA)	€ 570,86
38	Campania	P.A. NUNZIANTE RUGGIERO (AV)	€ 774,63
39	Campania	IL CIRENEO ONLUS ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (BN)	€ 797,42
40	Campania	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI AVELLINO (AV)	€ 3.676,54
41	Campania	ASSOCIAZIONE CASTELLO PUBBLICA ASSISTENZA (SA)	€ 1.030,36
42	Campania	ITALY EMERGENZA COOPERATIVA SOCIALE (BN)	€ 65.616,04
43	Campania	ASS. DI VOL. PUBBLICA ASSISTENZA G.E.O. ONLUS (SA)	€ 10.252,51
44	Campania	ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA ONLUS SALERNO (SA)	€ 14.969,46
45	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAIVANO (NA)	€ 24.039,24
46	Campania	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI GRUMO NEVANO (NA)	€ 17.620,67
47	Campania	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AURORA (AV)	€ 25.152,82
48	Campania	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTELLA (AV)	€ 11.391,67
49	Campania	RANGERS CAMPANIA SALERNO ONLUS (SA)	€ 17.345,37
50	Campania	VO.P.I. VOLONTARI PRONTO INTERVENTO ONLUS (SA)	€ 240,59
51	Campania	LA FORMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (SA)	€ 18.098,97
52	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA TORRE ANNUNZIATA (NA)	€ 33.268,98
53	Campania	ASS. VOLONTARIA DI P.A. CROCE AZZURRA CITTA' DI AGROPOLI (SA)	€ 1.002,47
54	Campania	A.S.A.D. PEGASO (SA)	€ 22.601,08
55	Campania	SAN GIOVANNI BATTISTA (SA)	€ 23.694,68
56	Campania	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL PUNTO" (SA)	€ 539,42
57	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEFALCIONE (AV)	€ 592,18
58	Campania	PUBBLICA ASSISTENZA L.A.R.A.B.A. (BN)	€ 2.118,30
59	Campania	PUBBLICA ASSISTENZA CAPOSELE (AV)	€ 594,65
60	Campania	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI VOLTURARA IRPINA (AV)	€ 11.391,67
61	Campania	CROCE AZZURRA CITTA' DI BATTIPAGLIA ONLUS (SA)	€ 3.645,03
62	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SALERNO (SA)	€ 11.014,28
63	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CAORSO CASTELVETRO MONTICELLI (PC)	€ 1.122,72
64	Emilia Romagna	A.P. CROCE BIANCA ONLUS - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)	€ 4.714,25

ALLEGATO 1

AMBULANZE - ANNO 2009 pag. 3/15

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
65	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE ITALIA (BO)	€ 79.887,61
66	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI BOLOGNA ONLUS (BO)	€ 20.438,76
67	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA PIACENZA (PC)	€ 7.239,72
68	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE REGGIO EMILIA (RE)	€ 765,52
69	Emilia Romagna	P.A. EMA EMILIA AMBULANZE ONLUS (RE)	€ 2.584,81
70	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA MARANELLO (MO)	€ 6.107,09
71	Emilia Romagna	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIACENZA (PC)	€ 32.826,24
72	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI VADO (BO)	€ 452,87
73	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO ONLUS CASTELNOVO DI SOTTO (RE)	€ 1.609,29
74	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA RUSSI (RA)	€ 888,77
75	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI SOLIERA (MO)	€ 2.645,93
76	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI MODENA (MO)	€ 879,09
77	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU IGEA MARINA (RN)	€ 16.485,26
78	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA AVIS ONLUS CORTEMAGGIORE (PC)	€ 2.220,01
79	Emilia Romagna	A.V.A.P. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA SERRAMAZZONI (MO)	€ 2.288,74
80	Emilia Romagna	CROCE ARANCIONE ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARI VAL D'ENZA DOTT. L. FOCHI (RE)	€ 2.259,55
81	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI SAN PROSPERO (MO)	€ 1.510,75
82	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA VALNURE (PC)	€ 2.577,41
83	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI PORTOMAGGIORE (FE)	€ 2.606,42
84	Emilia Romagna	ASSISTENZA PUBBLICA DI CALESTANO (PR)	€ 2.518,66
85	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA FIDENZA (PR)	€ 240,21
86	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANDROMEDA SEZIONE DI BOLOGNA ONLUS (BO)	€ 29.745,94
87	Emilia Romagna	CROCE GIALLO BLU CERVIA (RA)	€ 1.036,21
88	Emilia Romagna	ASSISTENZA PUBBLICA DI LANGHIRANO (PR)	€ 2.848,95
89	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI CERVIA ONLUS (RA)	€ 164,94
90	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VALTREBBIA (PC)	€ 2.078,97
91	Emilia Romagna	P.A. CROCE VERDE CASTELNOVO MONTI (RE)	€ 34.995,22
92	Emilia Romagna	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ALFERO (FC)	€ 38.827,75
93	Emilia Romagna	COOPERATIVA SOCIALE E.L.C.A.S. ONLUS (FC)	€ 2.519,75
94	Emilia Romagna	GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DEL PRONTO SOCCORSO - NICO SOCCORSO (FE)	€ 33.491,61
95	Emilia Romagna	P.A. CROCE VERDE S. MARIA DEL TARO (PR)	€ 6.302,60
96	Emilia Romagna	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO (FC)	€ 11.391,67

ALLEGATO 1			
AMBULANZE - ANNO 2009			pag. 4/15
	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
97	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU ONLUS DI BOLOGNA (BO)	€ 16.057,44
98	Emilia Romagna	CROCE AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS DI BOLOGNA (BO)	€ 20.604,93
99	Emilia Romagna	ASSISTENZA PUBBLICA DI PELLEGRINO PARMENSE (PR)	€ 337,09
100	Friuli Venezia Giulia	CROCE VERDE BASSO FRIULI (UD)	€ 3.562,46
101	Lazio	GRUPPO SOCCORRITORI SANITARI ROMA (RM)	€ 4.556,67
102	Lazio	MISERICORDIA DI BOLSENA (VT)	€ 4.465,54
103	Lazio	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VETRALLA (VT)	€ 3.605,61
104	Lazio	PRONTO ASSISTENZA ROMA SOCIETA' COOP. SOC. (RM)	€ 23.239,02
105	Lazio	S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO ROMA (RM)	€ 8.100,84
106	Lazio	CONFRATERNITA MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA (RM)	€ 6.541,87
107	Lazio	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTOPOLI SABINA (RI)	€ 3.949,45
108	Lazio	ASSOCIAZIONE PANACEA ONG ONLUS (VT)	€ 4.986,82
109	Lazio	P.A. RIANO SOCCORSO ONLUS (RM)	€ 1.061,89
110	Lazio	AS.SO.VO.CE. CERVETERI (RM)	€ 31.117,32
111	Lazio	SAN PAOLO DELLA CROCE SOC. COOP. SOCIALE (FR)	€ 16.718,49
112	Lazio	CROCE AZZURRA SABAUDIA - ONLUS - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRIMO SOCCORSO E ASSISTENZA (LT)	€ 8.754,37
113	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA RIOMAGGIORE (SP)	€ 2.187,20
114	Liguria	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO (SV)	€ 966,31
115	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA MIGNANEGO (GE)	€ 1.424,31
116	Liguria	V.P.S. CROCE D'ORO SCIARBORASCA (GE)	€ 1.044,38
117	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI CAIRO MONTENOTTE (SV)	€ 3.663,17
118	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA NERVIESE (GE)	€ 1.992,15
119	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FINALBORGO ONLUS (SV)	€ 1.830,56
120	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO RUTA (GE)	€ 268,48
121	Liguria	SOCIETA' DI PUBBLICA ASSISTENZA DI PITELLI (SP)	€ 9.380,50
122	Liguria	P.A.M. PUBBLICA ASSISTENZA MOLASSANA ONLUS (GE)	€ 23.124,21
123	Liguria	P.A. CROCE VERDE DI SESTRI LEVANTE (GE)	€ 46.341,33
124	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSA RIVAROLESE (GE)	€ 2.001,84
125	Liguria	P.A. CROCE VERDE DI CROCEFIESCHI (GE)	€ 34.202,36
126	Liguria	P.A. CROCE BIANCA - BORGIO VEREZZI (SV)	€ 54.923,07
127	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO S.ANNA (GE)	€ 66.872,32
128	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE (GE)	€ 41.644,04

ALLEGATO 1			
AMBULANZE - ANNO 2009			pag. 5/15
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
129	Liguria	P.A. CROCE BIANCA DI ANDORA (SV)	€ 5.715,63
130	Liguria	P.A. CROCE VERDE ARMA TAGGIA (IM)	€ 10.812,43
131	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE INTEMELIA ONLUS (IM)	€ 3.095,45
132	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SAVONA ONLUS (SV)	€ 5.396,09
133	Liguria	P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO-SESTRI LEVANTE (GE)	€ 2.102,18
134	Liguria	P. A. CROCE VERDE SESTRI PONENTE ONLUS GENOVA (GE)	€ 7.166,52
135	Liguria	P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE (GE)	€ 28.734,36
136	Liguria	P. A. CROCE VERDE CAMOGLIESE (GE)	€ 5.818,93
137	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA ANTONIO BURLANDO ONLUS (GE)	€ 3.443,89
138	Liguria	P.A. CROCE VERDE PRAESE (GE)	€ 32.648,22
139	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO SAMPIERDARENA (GE)	€ 75.062,39
140	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSA SAN QUIRICO (GE)	€ 1.586,57
141	Liguria	P.A. CROCE BIANCA CARCARE (SV)	€ 1.211,05
142	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI FINALE LIGURE (SV)	€ 885,67
143	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA GENOVESE (GE)	€ 41.219,74
144	Liguria	P. A. CROCE BIANCA NOLI (SV)	€ 12.516,53
145	Liguria	P. A. CROCE BIANCA CORNIGLIANO (GE)	€ 1.814,75
146	Liguria	P.A. CROCE BIANCA ALBENGA (SV)	€ 101.707,23
147	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE BUSALLESE MARCO PALEGGIATI (GE)	€ 35.066,83
148	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA PIANDERLINO ONLUS (GE)	€ 2.888,25
149	Liguria	ASSOC. DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI GENOVA BOLZANETO ONLUS (GE)	€ 1.394,89
150	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA (GE)	€ 6.120,88
151	Liguria	P.A. CROCE DI MALTA DI BOISSANO (SV)	€ 658,27
152	Liguria	P.A. CROCE VERDE BOGLIASCO (GE)	€ 3.736,47
153	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA LE GRAZIE SP (SP)	€ 513,99
154	Liguria	P.A. CROCE VERDE PONTEDECIMO (GE)	€ 1.297,31
155	Liguria	VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA BRUGNATO (SP)	€ 2.326,45
156	Liguria	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SAN GOTTARDO (GE)	€ 18.987,45
157	Liguria	P.A. CROCE VERDE MELE (GE)	€ 1.760,70
158	Liguria	P. A. CROCE VERDE ALBISOLA SUPERIORE (SV)	€ 35.509,76
159	Liguria	P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO GENOVA (GE)	€ 37.098,40
160	Liguria	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA DI LA SPEZIA (SP)	€ 5.691,43

ALLEGATO 1

AMBULANZE - ANNO 2009 pag. 6/15

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
161	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA DI FEGINO (GE)	€ 26.597,49
162	Liguria	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSSO BIANCA LERICI (SP)	€ 9.372,33
163	Liguria	P. A. PIETRA SOCCORSO (SV)	€ 18.998,87
164	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU CASTELLETTO (GE)	€ 52.719,66
165	Lombardia	CROCE BIANCA MILANO (MI)	€ 55.370,91
166	Lombardia	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ARESE (MI)	€ 149,00
167	Lombardia	CROCE BIANCA DEL DOMINATO LEONENSE (BS)	€ 1.530,66
168	Lombardia	P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO E ASSISTENZA DI CORNATE D'ADDA (MI)	€ 2.002,62
169	Lombardia	ASS. DI SOLIDARIETA' E ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIATO S. ROCCO (PV)	€ 959,41
170	Lombardia	SOSVALCERESIO (VA)	€ 39.096,23
171	Lombardia	BASSABRESCIANA SOCCORSO ONLUS (BS)	€ 4.918,59
172	Lombardia	ROVATO SOCCORSO (BS)	€ 3.353,89
173	Lombardia	ASS. VOL.P.A. - LA SAMARITANA (MI)	€ 13.725,68
174	Lombardia	PROCIVIL CAMUNIA ASS. DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE VALLECANONICA (BS)	€ 6.493,25
175	Lombardia	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE SEMPIONE (MI)	€ 32.065,99
176	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA MATER SOCCORSO ONLUS (MI)	€ 21.006,07
177	Lombardia	P.A. CORPO VOLONTARI AMBULANZA (VA)	€ 37.905,84
178	Lombardia	P.A. CROCE BIANCA CITTA' DI BERGAMO (BG)	€ 3.108,01
179	Lombardia	SOS TRE VALLI (VA)	€ 962,37
180	Lombardia	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA ALMENNO (BG)	€ 1.033,11
181	Lombardia	S.O.S. DEI LAGHI ASSOCIAZIONE VOLONTARIA - ONLUS (VA)	€ 1.045,09
182	Lombardia	P.A. SOS OLGIATE COMASCO (CO)	€ 957,58
183	Lombardia	CROCE AZZURRA ASS. VOLONTARI BUSCATESI (MI)	€ 820,20
184	Lombardia	COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO DI ARLUNO (MI)	€ 1.988,96
185	Lombardia	SOCCORSO PUBBLICO FRANCIACORTA (BS)	€ 34.203,88
186	Lombardia	CORSICO SOCCORSO ONLUS (MI)	€ 1.724,17
187	Lombardia	SOCCORSO BELLANESE ONLUS (LC)	€ 1.861,12
188	Lombardia	P.A. CORPO VOLONTARI PRESOLANA ONLUS (BG)	€ 2.374,59
189	Lombardia	P.A. VOLONTARI ALTO SEBINO ONLUS LOVERE (BG)	€ 7.108,40
190	Lombardia	GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS (BS)	€ 20.679,92
191	Lombardia	TIGNALE SOCCORSO (BS)	€ 1.684,47
192	Lombardia	COOPERATIVA SOCIALE PRONTO ASSISTENZA A R.L. LODI VECCHIO (LO)	€ 6.530,24

ALLEGATO 1			
		AMBULANZE - ANNO 2009	pag. 7/15
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
193	Lombardia	CROCE VERDE ASSISTENZA PUBBLICA MILANESE (MI)	€ 5.084,74
194	Lombardia	GRUPPO VOLONTARI PRONTO SOCCORSO CROCE ORO DI SEDRIANO (MI)	€ 2.996,11
195	Lombardia	VOS VOLONTARI OPERE SOCIO SANITARIE (MI)	€ 816,37
196	Lombardia	SOS MALNATE ONLUS (VA)	€ 993,04
197	Lombardia	BUSNAGO SOCCORSO - SERVIZIO URGENZA EMERGENZA MEDICA (MI)	€ 69.229,00
198	Lombardia	P.A. LOMBARDIA SOCCORSO ONLUS (VA)	€ 13.726,71
199	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CITTA' DI ALBINO (BG)	€ 7.734,31
200	Lombardia	FRATERNITA DI MISERICORDIA ONLUS - MILANO (MI)	€ 1.820,26
201	Lombardia	P.A. SOCCORSO CISANESE ONLUS (BG)	€ 1.540,74
202	Lombardia	S.O.S. LURAGO D'ERBA (CO)	€ 6.025,05
203	Lombardia	SOCCORSO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MN)	€ 29.377,21
204	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE MARIA BAMBINA ONLUS (MI)	€ 115.480,77
205	Lombardia	SOS ASSOCIAZIONE VOLONTARIA APPIANO GENTILE (CO)	€ 3.302,83
206	Lombardia	PRONTO ASSISTENA BRESCIANA SOCIETA' (BS)	€ 12.703,46
207	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CASTELLEONE (CR)	€ 827,99
208	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU BUCCINASCO (MI)	€ 26.229,28
209	Lombardia	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VOLONTARI CROCE VERDE CITTA' DI CREMA (CR)	€ 37.490,46
210	Lombardia	CROCE BIANCA DI BRESCIA - ASSOCIAZIONE PER LA PUBBLICA ASSISTENZA (BS)	€ 124.224,28
211	Lombardia	RHO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA (MI)	€ 12.300,87
212	Lombardia	VOLONTARI CROCE BIANCA LUMEZZANE (BS)	€ 2.540,99
213	Lombardia	CROCE VERDE NORD OVEST (MI)	€ 1.080,41
214	Lombardia	AS.T.RA SOCCORSO PERO ONLUS (MI)	€ 837,79
215	Lombardia	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (MN)	€ 1.395,08
216	Lombardia	P.A. CROCE VIOLA CESATE (MI)	€ 1.133,52
217	Lombardia	CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO MAZZANO ONLUS (BS)	€ 1.359,69
218	Lombardia	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE ZONA OGLIO PO (MN)	€ 2.943,58
219	Lombardia	ITALASSISTANCE COPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS (MI)	€ 200.218,54
220	Marche	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MONTEGIORGIO (AP)	€ 7.025,04
221	Marche	A.V.P.S.A. CROCE GIALLA FALCONARA (AN)	€ 8.097,47
222	Marche	ASS. VOLONTARI SOCCORSO DI P.A. ONLUS MONTE SAN PIETRANGELI (AP)	€ 573,81
223	Marche	S.V.S. CROCE VERDE MACERATA (MC)	€ 5.784,15
224	Marche	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI FERMO (AP)	€ 1.945,87

ALLEGATO 1			
AMBULANZE - ANNO 2009			pag. 8/15
	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
225	Marche	P.A. CROCE AZZURRA PORTO RECANATI (MC)	€ 349,69
226	Marche	CROCE VERDE VALDASO (AP)	€ 38.967,73
227	Marche	P.A. CROCE VERDE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	€ 6.854,14
228	Marche	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ARCOBALENO (AP)	€ 16.706,45
229	Marche	ASSOC. ANTARES ONLUS (PS)	€ 1.830,19
230	Marche	P.A. CROCE VERDE CORRIDONIA (MC)	€ 1.040,62
231	Marche	PUBBLICA ASSISTENZA PIROS (MC)	€ 10.898,18
232	Marche	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ONLUS - PORTO SANT'ELPIDIO (AP)	€ 47.466,43
233	Marche	BLU PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS FALCONARA M. (AN)	€ 2.175,81
234	Marche	VOLONTARIATO DELLA MISERICORDIA CROCE AZZURRA (AP)	€ 2.037,71
235	Marche	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO CROCE AZZURRA - DI FABRIANO - ONLUS (AN)	€ 1.045,39
236	Marche	P.A. CROCE GIALLA ONLUS - MONTEGRANARO (AP)	€ 3.502,80
237	Marche	ONLUS CROCE VERDE CASTELFIDARDO (AN)	€ 51.046,58
238	Molise	CROCE VERDE MOLISANA (CB)	€ 45.517,28
239	Molise	P.A. AVS MOLISE EMERGENZA (CB)	€ 429,17
240	Piemonte	ASSOCIAZIONE VOLONTARI AUTOAMBULANZA CORTEMILIA (CN)	€ 958,21
241	Piemonte	CROCE VERDE MOMBERCELLI ONLUS (AT)	€ 1.133,87
242	Piemonte	P.A. CROCE VERDE BAGNOLO PIEMONTE (CN)	€ 448,92
243	Piemonte	CROCE VERDE DI CAVOUR (TO)	€ 11.986,78
244	Piemonte	P.A. CROCE VERDE DI PINEROLO (TO)	€ 21.238,15
245	Piemonte	SERVIZIO RADIO EMERGENZA - VOLONTARI DEL SOCCORSO (NO)	€ 5.493,51
246	Piemonte	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ORBASSANO ONLUS (TO)	€ 1.107,27
247	Piemonte	VOLONTARI DEL SOCCORSO P.A. CUSIO SUD OVEST (NO)	€ 8.215,47
248	Piemonte	CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DI ORNAVASSO (VB)	€ 1.663,89
249	Piemonte	P.A.L. - PUBBLICA ASSISTENZA LIVORNESE (VC)	€ 1.735,46
250	Piemonte	P.A. CROCE VERDE ASTI (AT)	€ 7.624,56
251	Piemonte	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BIELLESE (BI)	€ 2.014,69
252	Piemonte	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI MONTEMAGNO E PAESI LIMITROFI (AT)	€ 1.509,83
253	Piemonte	VOLONTARI DEL SOCCORSO FARIGLIANO (CN)	€ 272,65
254	Piemonte	CROCE VERDE OVADESE ONLUS (AL)	€ 2.551,92
255	Piemonte	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TORINO (TO)	€ 11.389,81
256	Piemonte	PUBBLICA ASSISTENZA NOVARA SOCCORSO (NO)	€ 39.527,67

ALLEGATO 1			
		AMBULANZE - ANNO 2009	pag. 9/15
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
257	Piemonte	CROCE VERDE VINOVO CANDIOLO (TO)	€ 587,24
258	Piemonte	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA (AL)	€ 2.010,02
259	Piemonte	CORPO VOLONTARI SOCCORSO DI VILLADOSSOLA (VB)	€ 4.515,23
260	Piemonte	CROCE BIANCA VOLPIANESE P.A. (TO)	€ 894,48
261	Piemonte	CROCE DI SANT'ANDREA ONLUS (NO)	€ 20.230,10
262	Puglia	ONLUS PUBBLICA ASSISTENZA SERVEGLIE (LE)	€ 40.900,67
263	Puglia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI G. MARCONI EMERGENZA RADIO SPINAZZOLA (BA)	€ 1.093,05
264	Puglia	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA TURI SOCCORSO (BA)	€ 2.373,57
265	Puglia	CROCE SANTA RITA ONLUS (BA)	€ 3.183,37
266	Puglia	A.V.A.S. SAN PIO (FG)	€ 5.791,07
267	Puglia	MISERICORDIA MARTANO (LE)	€ 233,43
268	Puglia	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.V. CH 9 PUBBLICA ASSISTENZA SERMOLFETTA (BA)	€ 221,75
269	Puglia	LE OPERE DI SAN MARTINO DI CERIGNOLA (FG)	€ 9.155,26
270	Puglia	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI PALAGIANO (TA)	€ 1.170,86
271	Puglia	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI OPUS (FG)	€ 27.928,65
272	Puglia	CONFRATERNITA MISERICORDIA "SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI" (FG)	€ 12.349,27
273	Puglia	P.A. CROCE BLE (FG)	€ 28.980,42
274	Puglia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ARCOBALENO (TA)	€ 29.363,54
275	Puglia	CONFRATERNITA MISERICORDIA CORATO (BA)	€ 16.820,18
276	Puglia	CROCE VERDE SAN MARZANO (TA)	€ 10.660,08
277	Puglia	A.V.S.E.R. BARLETTA (ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO EMERGENZA RADIO) (BA)	€ 314,73
278	Puglia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CRISPIANO (TA)	€ 38.252,79
279	Puglia	ASSOCIAZIONE RADIO CB HELP 27 SER (TA)	€ 37.012,16
280	Puglia	TROIA UNIONE RADIO 27 (T.U.R. - 27) (FG)	€ 5.068,59
281	Puglia	P. A. CROCE VERDE NUNZIO CIACCIA (TA)	€ 1.562,71
282	Puglia	OPERATORI EMERGENZA RADIO BARI (BA)	€ 15.538,41
283	Puglia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CASTELLANA GROTTE (BA)	€ 11.401,63
284	Puglia	ASSOCIAZIONE ONLUS AMICI VOLONTARI DI ANZANO DI PUGLIA (FG)	€ 1.886,46
285	Puglia	P.A. FRATELLANZA POPOLARE CROCE D'ORO F. SARDELLI (BR)	€ 39.045,92
286	Puglia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GINOSA (TA)	€ 2.902,03
287	Puglia	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE DI CELLAMARE (BA)	€ 3.152,58
288	Puglia	GRUPPO VOLONTARI VALENZANO ONLUS (BA)	€ 328,08

ALLEGATO 1

AMBULANZE - ANNO 2009 pag. 10/15

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
289	Puglia	NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE PUBBLICA ASSISTENZA DI TERLIZZI (BA)	€ 9.587,34
290	Puglia	PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE CARDINALE GIOVANNI PANICO (LE)	€ 30.095,89
291	Sardegna	PASS SOCCORSO SASSARI (SS)	€ 24.273,66
292	Sardegna	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI CAGLIARI (CA)	€ 2.200,13
293	Sardegna	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FLUMINIMAGGIORE (CA)	€ 31.645,34
294	Sardegna	SARDEGNA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - SENNORI (SS)	€ 18.841,76
295	Sardegna	A.C.R.A. FAUSTO LAI NURAMINIS (CA)	€ 3.408,39
296	Sardegna	ARBATOR EMERGENCY COOP. SOCIALE ARL (NU)	€ 11.967,38
297	Sardegna	CROCE AZZURRA DI CARLOFORTE (CA)	€ 920,05
298	Sardegna	DUEFFE SOCCORSO SASSARI (SS)	€ 4.556,67
299	Sardegna	COOP. SOCIALE CROCE SARDA BONORVA (SS)	€ 38.458,29
300	Sardegna	P.A. CROCE AZZURRA BADESI (SS)	€ 1.055,54
301	Sardegna	P.A. CROCE GIALLA TRINITA' (SS)	€ 12.827,70
302	Sardegna	QUATTRO MORI SOCCORSO - COOP.SOC. ONLUS (CA)	€ 14.886,08
303	Sardegna	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE BLU SASSARI (SS)	€ 3.280,80
304	Sardegna	P.A. CROCE VERDE ORGOSOLO (NU)	€ 3.244,03
305	Sicilia	ASSOCIAZIONE TRINACRIA ONLUS (AG)	€ 6.607,17
306	Sicilia	ASSOCIAZIONE SIRACUSA EMERGENZA (SR)	€ 7.147,36
307	Sicilia	MISERICORDIA DI ALIA (PA)	€ 5.893,81
308	Sicilia	CROCE VIVA ONLUS (SR)	€ 25.514,27
309	Sicilia	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI RIUNITI RACALMUTO (AG)	€ 5.150,20
310	Sicilia	FRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIUSEPPE DI LETOJANNI (ME)	€ 23.124,64
311	Sicilia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FERLA (SR)	€ 158,57
312	Sicilia	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS A.M.A. - ASSOCIAZIONE MEDITERRANEA ASSISTENZA (RG)	€ 8.220,23
313	Sicilia	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.I.O.S. (AG)	€ 42.867,60
314	Sicilia	FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI ALCAMO E CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)	€ 18.226,68
315	Sicilia	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI AVOLA (SR)	€ 28.693,35
316	Sicilia	COOP. SOCIALE DI P.A. ONLUS SOCCORSO VERDE DI CARLENTINI (SR)	€ 41.010,03
317	Sicilia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PARTANNA (TP)	€ 34.448,97
318	Sicilia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CESARO' (ME)	€ 108,81
319	Sicilia	MOTTA SOCCORSO ONLUS (CT)	€ 275,59
320	Sicilia	SOCCORSO ETNEO (CT)	€ 2.734,00

ALLEGATO 1			
AMBULANZE - ANNO 2009			pag. 11/15
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
321	Sicilia	FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI ADRANO (CT)	€ 229,66
322	Sicilia	FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI ZAFFERANA ETNEA (CT)	€ 9.567,83
323	Sicilia	ASSOCIAZIONE DI SOCCORSO E ASSISTENZA SANITARIA SOS PACECO ONLUS (TP)	€ 2.728,21
324	Sicilia	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOLE (RG)	€ 10.699,06
325	Sicilia	GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA CENTRO OPERATIVO DI LICATA ONLUS (AG)	€ 7.300,33
326	Sicilia	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN PIERO PATTI (ME)	€ 38.713,47
327	Sicilia	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PEDARA (CT)	€ 66.162,84
328	Sicilia	ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA SEZIONE PALERMO NORD (PA)	€ 12.075,17
329	Sicilia	N.O.E.S. - NUCLEO OPERATIVO EMERGENZA SICILIA (CT)	€ 4.693,37
330	Sicilia	IL CAMMINO SOC. COOP. ARL ONLUS (CT)	€ 23.023,58
331	Sicilia	AMBULANZE SAN CAMILLO ONLUS (ME)	€ 712,83
332	Sicilia	ASSOCIAZIONE A.V.U.L.S.S. DI AGIRA (EN)	€ 32.001,49
333	Sicilia	CUORE AMICO ONLUS (CL)	€ 5.647,69
334	Sicilia	FRATERNITA MISERICORDIA DI ACIREALE (CT)	€ 371,82
335	Sicilia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PACHINO (SR)	€ 27.996,18
336	Sicilia	PACECO SOCCORSO ONLUS (TP)	€ 28.846,04
337	Sicilia	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)	€ 43.744,03
338	Sicilia	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AURORA ONLUS (TP)	€ 6.379,50
339	Trentino Alto Adige	ASS. P. A. CROCE BIANCA TESERO (TN)	€ 33.081,42
340	Trentino Alto Adige	ASS. PROV. DI SOCCORSO CROCE BIANCA ONLUS BOLZANO (BZ)	€ 241.797,54
341	Toscana	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MARESCA ONLUS (PT)	€ 9.305,16
342	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PORTOFERRAIO (LI)	€ 906,62
343	Toscana	SOCIETA' DI PUBBLICA ASSISTENZA CECINA ONLUS (LI)	€ 1.709,01
344	Toscana	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA - FIGLINE VALDARNO (FI)	€ 1.598,84
345	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA DI STAZZEMA (LU)	€ 19.138,01
346	Toscana	VENERABILE CONFR. DELLA MISERICORDIA DEL GALLUZZO (FI)	€ 9.374,89
347	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU)	€ 1.006,11
348	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO DI MONTESPERTOLI (FI)	€ 372,42
349	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE NORD SMS - ONLUS (FI)	€ 232,90
350	Toscana	SOC. PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO - ROSIGNANO (LI)	€ 24.972,02
351	Toscana	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPO NELL'ELBA (LI)	€ 475,07
352	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA VALDAMBRA (AR)	€ 7.655,21

ALLEGATO 1			
AMBULANZE - ANNO 2009			pag. 12/15
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
353	Toscana	MISERICORDIA DI CELLE SUL RIGO (SI)	€ 1.641,22
354	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARRADI (FI)	€ 7.404,61
355	Toscana	MISERICORDIA DEL BARGHIGIANO (LU)	€ 5.307,43
356	Toscana	MISERICORDIA DI SAN PIERO A SIEVE (FI)	€ 1.167,04
357	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CARRARA (MS)	€ 1.835,55
358	Toscana	SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO MONTECATINI TERME (PT)	€ 1.642,04
359	Toscana	VENERAILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FORNACETTE (PI)	€ 514,36
360	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA - MARIA BOUTORLIN VED. DINI - (FI)	€ 521,51
361	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANSEPOLCRO (AR)	€ 10.475,69
362	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA CASOLA IN LUNIGIANA (MS)	€ 3.127,54
363	Toscana	P.A. SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - PONTEDERA (PI)	€ 6.288,08
364	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI (FI)	€ 56.616,62
365	Toscana	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA (FI)	€ 1.594,83
366	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA LASTRA A SIGNA (FI)	€ 8.230,99
367	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BUTI (PI)	€ 1.376,34
368	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MONTEVARCHI (AR)	€ 436,24
369	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RIPARBELLA (PI)	€ 912,63
370	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRENIERI (SI)	€ 2.385,42
371	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA (SI)	€ 910,79
372	Toscana	ASS. PUBBLICA ASSISTENZA CAMPO TIZZORO - BARDALONE - PONTEPETRI (PT)	€ 6.288,08
373	Toscana	FRATERNITA DI MISERICORDIA - CASTELFRANCO DI SOPRA (AR)	€ 1.212,24
374	Toscana	PISTOIA SOCCORSO (PT)	€ 4.169,79
375	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE ONLUS (PT)	€ 1.037,53
376	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO ONLUS (FI)	€ 1.490,45
377	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI QUARRATA SEZ.DI PISTOIA (PT)	€ 6.191,77
378	Toscana	FRATERNITA DI MISERICORDIA MONTEVERDI MARITTIMO (PI)	€ 765,52
379	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI)	€ 2.396,08
380	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCIA DI REGGELLO (FI)	€ 35.450,90
381	Toscana	CROCE D'ORO PRATO (PO)	€ 546,80
382	Toscana	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA COMPRENSORIO DEL CUOIO E DELLE CALZATURE ONLUS (PI)	€ 10.628,60
383	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SINALUNGA (SI)	€ 414,47
384	Toscana	SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO (PT)	€ 1.362,77

ALLEGATO 1			
AMBULANZE - ANNO 2009			pag. 13/15
	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
385	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VICARELLO (LI)	€ 926,92
386	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CRESPINA (PI)	€ 1.924,87
387	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA VALLE DEL LUCIDO (MS)	€ 904,82
388	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI POGGIBONSI (SI)	€ 1.472,31
389	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE (FI)	€ 866,34
390	Toscana	MISERICORDIA CASTELVECCHIO VALLERIANA (PT)	€ 2.503,57
391	Toscana	P.A. CROCE VERDE ONLUS - PIETRASANTA (LU)	€ 2.517,31
392	Toscana	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PISTOIA (PT)	€ 1.913,80
393	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LIDO DI CAMAIORE (LU)	€ 2.798,63
394	Toscana	LA CROCE BIANCA DI AREZZO (AR)	€ 11.150,46
395	Toscana	MISERICORDIA SAN VINCENZO (LI)	€ 634,15
396	Toscana	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI S. CASCIANO IN VAL DI PESA ONLUS (FI)	€ 1.531,04
397	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BIENTINA (PI)	€ 9.202,65
398	Toscana	COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA - BIBBONA (LI)	€ 150,37
399	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA (PI)	€ 444,83
400	Toscana	FRATERNITA MISERICORDIA DI VICCHIO (FI)	€ 488,89
401	Toscana	INSIGNE ARCICONFRATERNITA SS. SACRAMENTO (LI)	€ 1.837,80
402	Toscana	MISERICORDIA SAN SEBASTIANO DI S. MAURO (FI)	€ 700,32
403	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURIANO (GR)	€ 9.415,48
404	Toscana	SIENA SOCCORSO (SI)	€ 3.814,25
405	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI AULLA (MS)	€ 6.550,29
406	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI S.STEFANO IN PANE DI RIFREDI (FI)	€ 6.960,58
407	Toscana	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA (PT)	€ 242,18
408	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA (PT)	€ 13.023,77
409	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONSACCO (PI)	€ 2.442,73
410	Toscana	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARIA SS. DEL SOCCORSO (LU)	€ 1.217,66
411	Toscana	SMS CROCE AZZURRA P.A. PONTASSIEVE (FI)	€ 13.350,72
412	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA MASSIMINO CARRAI (PI)	€ 483,10
413	Toscana	P.A. SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO - LIVORNO (LI)	€ 66.430,50
414	Toscana	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA TORRITA DI SIENA - ONLUS (SI)	€ 6.411,34
415	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA - ORENTANO (PI)	€ 6.574,64
416	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA MONTIGNOSO (MS)	€ 405,46

ALLEGATO 1

AMBULANZE - ANNO 2009 pag. 14/15

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
417	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E SACRO CHIODO DI ASCIANO (SI)	€ 1.202,35
418	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E SALVAMENTO CROCE VERDE - VIAREGGIO (LU)	€ 3.406,88
419	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA DI PONSACCO (PI)	€ 12.949,69
420	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAPEZZANO PIANORE (LU)	€ 2.762,49
421	Toscana	PRO ASSISTENZA DI CALCINAIA (PI)	€ 3.121,99
422	Toscana	PIA ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA DI SAN QUIRICO D'ORCIA (SI)	€ 32.479,94
423	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO (FI)	€ 10.588,88
424	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA CERTALDO (FI)	€ 8.092,65
425	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PORTO S. STEFANO (GR)	€ 304,22
426	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LIDO DI CAMAIORE (LU)	€ 1.561,93
427	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA L'AVVENIRE (PO)	€ 6.571,37
428	Toscana	VEN.ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN MINIATO (PI)	€ 34.995,22
429	Toscana	VENERABILE FRATERNITA MARIA SS. ADDOLORATA PONTE DI MEZZO (FI)	€ 3.265,68
430	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AVIS ONLUS FOIANO DELLA CHIANA (AR)	€ 32.290,93
431	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA FRATELLANZA MILITARE FIRENZE (FI)	€ 1.380,54
432	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)	€ 3.580,76
433	Toscana	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIRENZUOLA (FI)	€ 1.528,25
434	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE SMS - ONLUS (FI)	€ 44.358,38
435	Toscana	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BIVIGLIANO (FI)	€ 2.369,78
436	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI CALCI (PI)	€ 1.576,97
437	Toscana	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO (SI)	€ 4.309,11
438	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI SIGNA (FI)	€ 8.324,49
439	Toscana	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA ED ISTITUZIONI RIUNITE IN SIENA (SI)	€ 821,29
440	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE - FORTE DEI MARMI (LU)	€ 1.895,07
441	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO (LI)	€ 1.885,91
442	Toscana	COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS (FI)	€ 46.983,88
443	Toscana	CENTRO ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE (LI)	€ 1.014,90
444	Toscana	FRATELLANZA POPOLARE "VALLE DEL MUGNONE" (FI)	€ 8.078,70
445	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI STIA (AR)	€ 10.239,48
446	Umbria	P.A. TIFERNATE CROCE BIANCA ONLUS (PG)	€ 4.359,69
447	Umbria	P.A. CROCE BIANCA BASTIA (PG)	€ 2.080,68
448	Umbria	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'UTILITA' SOCIALE - CORCIANO (PG)	€ 7.936,51

ALLEGATO 1

AMBULANZE - ANNO 2009 pag. 15/15

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
449	Umbria	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA FOLIGNO (PG)	€ 29.993,76
450	Umbria	CONFRATERNITA DI MIOSERICORDIA DI SAN VENANZO (TR)	€ 1.485,04
451	Valle d'Aosta	ASSOCIATION BENEVOLE D'AIDE MEDICALE- A.B.V.A.M. (AO)	€ 1.457,32
452	Veneto	VAL BELLUNA EMERGENZA (BL)	€ 816,45
453	Veneto	ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE DISABILI MOTORI AIDM ONLUS (VR)	€ 45.384,43
454	Veneto	PREALPI SOCCORSO (TV)	€ 923,71
455	Veneto	ASS. S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO SONA (VR)	€ 10.159,28
456	Veneto	SOS ALTA PADOVANA - ONLUS (PD)	€ 32.238,93
457	Veneto	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA LONIGO SOCCORSO ONLUS (VI)	€ 26.383,12
458	Veneto	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI VALEGGIO S.O.S. (VR)	€ 3.068,90
459	Veneto	P.A. CROCE AZZURRA ONLUS ORMELLE (TV)	€ 8.187,52
460	Veneto	CROCE VERDE MESTRE (VE)	€ 31.659,74
461	Veneto	SOGIT BRENDOLA (VI)	€ 4.293,20
462	Veneto	VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MARCON (VE)	€ 9.357,19
463	Veneto	NUCLEO LUPATOTINO PROTEZIONE CIVILE (VR)	€ 1.053,14
464	Veneto	ANCIS AURELIANO ONLUS (VI)	€ 25.508,24
465	Veneto	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO BARBARA OCCHIOBELLO (RO)	€ 40.364,80
466	Veneto	P.A.V. CROCE BIANCA VERONA ONLUS (VR)	€ 7.550,21
467	Veneto	CROCE VERDE ADRIA (RO)	€ 146.874,34
468	Veneto	PROTEZIONE CIVILE LA MARCA P.A. CROCE VERDE (TV)	€ 25.307,04
469	Veneto	NUCLEO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE - ONLUS - MARENO DI PIAVE (TV)	€ 3.959,81
470	Veneto	ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA E PROTEZIONE CIVILE ROCCA PIETORE (BL)	€ 39.232,93
471	Veneto	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANITARIO CROCE BLU' ONLUS (VR)	€ 7.716,57
		TOTALE:	**€ 6.199.475,20**

ALLEGATO 1			
		BENI STRUMENTALI - ANNO 2009	pag. 1/23
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
1	Abruzzo	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SCAFA (PE)	€ 596,57
2	Abruzzo	CROCE ANGOLANA ONLUS (PE)	€ 799,08
3	Abruzzo	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE VILLA ROSA DI MARTINSICURO (TE)	€ 1.823,24
4	Abruzzo	PUBBLICA ASSISTENZA MANOPPELLO SOCCORSO (PE)	€ 907,01
5	Abruzzo	VALTRIGNO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ONLUS (CH)	€ 3.961,23
6	Abruzzo	P. A. CROCE BIANCA -L'AQUILA (AQ)	€ 172,98
7	Abruzzo	AISM SEZ. PROVINCIALE DI PESCARA (PE)	€ 751,77
8	Abruzzo	CENTRO DI SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONE GRUPPO SOLIDARIETA' ONLUS (PE)	€ 457,01
9	Abruzzo	SOLIDARIETA'CROCE BLU SAN TOMMASO (CH)	€ 960,93
10	Abruzzo	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ONLUS DI CIVITELLA ROVETO (AQ)	€ 152,17
11	Abruzzo	BANCO ALIMENTARE DELL'ABBRUZZO ONLUS (PE)	€ 3.457,56
12	Abruzzo	CROCE BIANCA O.N.L.U.S. TERAMO (TE)	€ 1.158,79
13	Abruzzo	FARNESE SOCCORSO (TE)	€ 720,44
14	Abruzzo	CROCE AZZURRA LANCIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (CH)	€ 1.236,77
15	Basilicata	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE VIGGIANO (PZ)	€ 523,86
16	Basilicata	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO (PZ)	€ 20.422,44
17	Basilicata	PUBBLICA ASSISTENZA MOLITERNO (PZ)	€ 501,18
18	Basilicata	CROCE VERDE ITALIA ONLUS MATERA (MT)	€ 186,94
19	Calabria	FIDAS ADVS - ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE (CS)	€ 5.262,37
20	Calabria	ARPAH (RC)	€ 311,48
21	Calabria	L.A.DO.S. (LOCRIDE ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE) (RC)	€ 1.190,26
22	Calabria	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO VIBONESE ONLUS (VV)	€ 45,42
23	Calabria	A.N.P.A.N.A. ONLUS (CZ)	€ 6.362,31
24	Calabria	GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ACRI (CS)	€ 2.495,72
25	Calabria	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CIRO' (KR)	€ 37,59
26	Calabria	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GIOIOSA JONICA (RC)	€ 76,75
27	Calabria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ILDEBRANDO (CZ)	€ 187,94
28	Calabria	CENTRO SOLIDARIETA' CATANZARO MARINA C.S.C.M. (CZ)	€ 189,45
29	Calabria	SAN BIAGIO ONLUS (CS)	€ 681,63
30	Calabria	ARCIPESCA F.I.S.A. COMITATO PROVINCIALE DI RC (RC)	€ 917,78
31	Calabria	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA GARDENIA ONLUS (VV)	€ 496,17
32	Calabria	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI ISOLA CAPO RIZZUTO (KR)	€ 3.834,92

ALLEGATO 1

BENI STRUMENTALI - ANNO 2009 pag. 2/23

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
33	Calabria	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CATANZARO (CZ)	€ 280,35
34	Campania	PUBBLICA ASSISTENZA FLEGREA (NA)	€ 1.560,37
35	Campania	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ATRIPALDA (AV)	€ 1.419,14
36	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI AGEROLA (NA)	€ 572,16
37	Campania	COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO A.R.L. (AV)	€ 415,35
38	Campania	PUBBLICA ASSISTENZA MONTEMILETTO (AV)	€ 1.522,33
39	Campania	P.A. LA SOLIDARIETA' ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DEL SOCCORSO DI FISCIANO (SA)	€ 381,90
40	Campania	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI AVELLINO (AV)	€ 161,40
41	Campania	ASSOCIAZIONE CASTELLO PUBBLICA ASSISTENZA (SA)	€ 309,73
42	Campania	ASS. DI VOL. PUBBLICA ASSISTENZA G.E.O. ONLUS (SA)	€ 51,96
43	Campania	ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA ONLUS SALERNO (SA)	€ 445,76
44	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAIVANO (NA)	€ 67,35
45	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL PARTENIO - MERCOGLIANO (AV)	€ 964,52
46	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MIRABELLA ECLANO (AV)	€ 563,82
47	Campania	COOPERATIVA SOCIALE KAIROS ONLUS (NA)	€ 78,94
48	Campania	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTELLA (AV)	€ 927,18
49	Campania	PUBBLICA ASSISTENZA GROTTAMINARDA (AV)	€ 282,22
50	Campania	VO.P.I. VOLONTARI PRONTO INTERVENTO ONLUS (SA)	€ 128,28
51	Campania	ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARI OST. RITA GAGLIARDI ONLUS (AV)	€ 594,05
52	Campania	LA FORMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (SA)	€ 454,89
53	Campania	CROCE VERDE DI SOCCORSO EBOLITANA SERVIZIO VOLONTARIO GRATUITO CITTA' DI EBOLI (SA)	€ 95,04
54	Campania	EMERGENZA PUBBLICA IRNO (SA)	€ 542,03
55	Campania	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LE AQUILE (NA)	€ 68,76
56	Campania	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI P.A. VAL CALORE (SA)	€ 701,65
57	Campania	CROCE ITALIA AREA FLEGREA (NA)	€ 1.350,33
58	Campania	MISERICORDIA DI PRATOLA SERRA (AV)	€ 169,15
59	Campania	A.S.A.D. PEGASO (SA)	€ 545,03
60	Campania	CORPO INTERNAZIONALE DI P.A. HUMANITAS SOCCORSO ITALIA ONLUS (SA)	€ 231,51
61	Campania	A.P.C. GRUPPO PAPA CHARLIE PUBBLICA ASSISTENZA (SA)	€ 2.226,96
62	Campania	SAN GIOVANNI BATTISTA (SA)	€ 582,62
63	Campania	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL PUNTO" (SA)	€ 1.814,39
64	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PATERNOPOLI (AV)	€ 626,47

ALLEGATO 1

BENI STRUMENTALI - ANNO 2009 pag. 3/23

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
65	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ACERRA (NA)	€ 1.002,36
66	Campania	ASSOCIAZIONE LEO ONLUS (CE)	€ 235,53
67	Campania	PROTEZIONE CIVILE VALLO DI DIANO (SA)	€ 259,60
68	Campania	CROCE AZZURRA CITTA' DI BATTIPAGLIA ONLUS (SA)	€ 221,19
69	Campania	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SALERNO (SA)	€ 115,46
70	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CAORSO CASTELVETRO MONTICELLI (PC)	€ 1.657,34
71	Emilia Romagna	ASSISTENZA PUBBLICA CROCE AZZURRA ONLUS TRAVERSETOLO (PR)	€ 2.851,27
72	Emilia Romagna	A.P. CROCE BIANCA ONLUS - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)	€ 4.284,76
73	Emilia Romagna	AURORA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (PR)	€ 5.920,97
74	Emilia Romagna	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CARONTE (BO)	€ 1.715,97
75	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE ITALIA (BO)	€ 240,19
76	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI BOLOGNA ONLUS (BO)	€ 238,33
77	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA PIACENZA (PC)	€ 22,27
78	Emilia Romagna	P.A. EMA EMILIA AMBULANZE ONLUS (RE)	€ 444,07
79	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA VAL TIDONE VAL LURETTA ONLUS (PC)	€ 306,10
80	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA MARANELLO (MO)	€ 506,56
81	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS (RN)	€ 32.055,97
82	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CITTÀ DI VADO (BO)	€ 66,76
83	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO ONLUS CASTELNOVO DI SOTTO (RE)	€ 2.995,18
84	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA SAN GIORGIO PIACENTINO (PC)	€ 2.637,95
85	Emilia Romagna	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTEL BOLOGNESE (RA)	€ 1.566,18
86	Emilia Romagna	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PREMILCUORE (FC)	€ 2.819,12
87	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DELLE ALFONSINE (RA)	€ 136,61
88	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CASALECCHIO DI RENO (BO)	€ 2.707,86
89	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA RUSSI (RA)	€ 234,05
90	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI SOLIERA (MO)	€ 321,80
91	Emilia Romagna	FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS (BO)	€ 8.615,81
92	Emilia Romagna	GRUPPO VOLONTARI IL PONTE (FE)	€ 2.311,68
93	Emilia Romagna	NOI PER LORO ONLUS (PR)	€ 626,47
94	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI ONLUS (BO)	€ 2.511,19
95	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI MODENA (MO)	€ 1.784,75
96	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU IGEA MARINA (RN)	€ 712,98

ALLEGATO 1

BENI STRUMENTALI - ANNO 2009 pag. 4/23

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
97	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA AVIS ONLUS CORTEMAGGIORE (PC)	€ 2.254,81
98	Emilia Romagna	COSMOHELP (RA)	€ 347,69
99	Emilia Romagna	CROCE ARANCIONE ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARI VAL D'ENZA DOTT. L. FOCHI (RE)	€ 1.387,93
100	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU DI SAN PROSPERO (MO)	€ 272,24
101	Emilia Romagna	ASSOFA - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS (PC)	€ 2.632,44
102	Emilia Romagna	PAESE PRONTO ONLUS DI LUZZARA (RE)	€ 59,22
103	Emilia Romagna	COOPERATIVA SOCIALE ANFFAS SERVIZI DIMENSIONE UOMO SOCIETA' COOPERATIVA DI GUASTALLA (RE)	€ 2.493,36
104	Emilia Romagna	ASSISTENZA PUBBLICA PARMA (PR)	€ 2.576,41
105	Emilia Romagna	ASSISTENZA PUBBLICA DI CALESTANO (PR)	€ 223,39
106	Emilia Romagna	CENTRO ACCOGLIENZA LA RUPE COOP. SOCIALE ARL - ONLUS (BO)	€ 118,38
107	Emilia Romagna	AVAP ALTA VAL DOLO E DRAGONE (MO)	€ 1.325,10
108	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA FIDENZA (PR)	€ 1.837,46
109	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA COMPRENSORIO DEL RUBICONE (FC)	€ 2.655,24
110	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE GRANAGLIONE (BO)	€ 1.315,59
111	Emilia Romagna	NAZARENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MO)	€ 1.234,15
112	Emilia Romagna	ANFFAS ONLUS CENTO (FE)	€ 1.239,06
113	Emilia Romagna	LA FRATERNITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS (RN)	€ 3.316,84
114	Emilia Romagna	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DOMUS COOP - ONLUS (FC)	€ 602,06
115	Emilia Romagna	CROCE BLU CAVEZZO (MO)	€ 38,28
116	Emilia Romagna	CROCE GIALLO BLU CERVIA (RA)	€ 268,99
117	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI LUGO (RA)	€ 2.070,23
118	Emilia Romagna	ASSISTENZA PUBBLICA DI LANGHIRANO (PR)	€ 826,97
119	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI CERVIA ONLUS (RA)	€ 405,42
120	Emilia Romagna	CORPO VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO A.V.A.P. DI FORMIGINE ONLUS (MO)	€ 1.382,72
121	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VALTREBBIA (PC)	€ 300,49
122	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO CROCE AZZURRA POVIGLIO (RE)	€ 4.062,60
123	Emilia Romagna	PUBBLICA ASSISTENZA CITTA' DI MOLINELLA (BO)	€ 739,44
124	Emilia Romagna	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ALFERO (FC)	€ 3.006,31
125	Emilia Romagna	A.V.A.P. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA – MONTEFIORINO (MO)	€ 1.162,91
126	Emilia Romagna	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE G. FANIN (BO)	€ 1.535,11
127	Emilia Romagna	COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS (RN)	€ 9.190,57
128	Emilia Romagna	A.V. PUBBLICA ASSISTENZA OZZANO S. LAZZARO ONLUS (BO)	€ 3.035,40

ALLEGATO 1

BENI STRUMENTALI - ANNO 2009 pag. 5/23

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
129	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA (MO)	€ 2.330,97
130	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE SOKOS (BO)	€ 63,15
131	Emilia Romagna	A.V.S. CROCE VERDE SASSUOLO ONLUS (MO)	€ 313,24
132	Emilia Romagna	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI VALLE DEL SAVIO (FC)	€ 234,93
133	Emilia Romagna	OLTRE IL BLU COOPERATIVA SOCIALE (MO)	€ 2.854,09
134	Emilia Romagna	ASSISTENZA PUBBLICA DI PELLEGRINO PARMENSE (PR)	€ 133,73
135	Friuli Venezia Giulia	FRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA BASSA FRIULANA (UD)	€ 1.942,06
136	Friuli Venezia Giulia	S.O.G.I.T. CROCE DI SAN GIOVANNI (TS)	€ 435,27
137	Friuli Venezia Giulia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CORMONS (GO)	€ 673,21
138	Friuli Venezia Giulia	S.O.G.IT SACILE (PN)	€ 243,48
139	Friuli Venezia Giulia	CROCE VERDE BASSO FRIULI (UD)	€ 759,61
140	Friuli Venezia Giulia	FONDAZIONE BIASOTTO M.D. OGAP (PN)	€ 563,82
141	Friuli Venezia Giulia	SOC. COOP. SOCIALE SANTA ANGELA MERICI (UD)	€ 9.409,39
142	Friuli Venezia Giulia	HATTIVA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS TAVAGNACCO (UD)	€ 131,18
143	Friuli Venezia Giulia	COOPERATIVA SOCIALE CIF E ZAF SOCIETA' COOPERATIVA UDINE (UD)	€ 1.127,65
144	Lazio	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ROCCASECCA (FR)	€ 939,71
145	Lazio	SOGIT CROCE DI SAN GIOVANNI MOROLO (FR)	€ 1.030,55
146	Lazio	E. C CECCANO ASS. DI VOL. PROTEZIONE CIVILE (FR)	€ 2.431,08
147	Lazio	SUSAN G. KOMEN ITALIA ONLUS (RM)	€ 1.578,71
148	Lazio	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA LATINA (LT)	€ 8,46
149	Lazio	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ROMA APPIO TUSCOLANO (RM)	€ 345,28
150	Lazio	ASSOCIAZIONE OIKOS (RM)	€ 466,72
151	Lazio	VITA NUOVA (LT)	€ 1.001,10
152	Lazio	ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO ONLUS (RM)	€ 1.984,66
153	Lazio	PRONTO ASSISTENZA ROMA SOCIETA' COOP. SOC. (RM)	€ 1.465,94
154	Lazio	S.O.S. ANGELI DEL SOCCORSO ROMA (RM)	€ 18,22
155	Lazio	CONFRATERNITA MISERICORDIA ROMA SUD BORGHESIANA (RM)	€ 124,76
156	Lazio	NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE A.N.C. ROMA 1 (RM)	€ 2.064,67
157	Lazio	ANFFAS SUBIACO (RM)	€ 193,44
158	Lazio	CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI (RM)	€ 679,57
159	Lazio	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE PRAESIDIUM (RM)	€ 107,21
160	Lazio	VIVA LA VITA ONLUS (RM)	€ 3.117,58

ALLEGATO 1			
		BENI STRUMENTALI - ANNO 2009	pag. 6/23
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
161	Lazio	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ROMA (RM)	€ 3.988,20
162	Lazio	ANVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (RM)	€ 1.505,91
163	Lazio	ASSOCIAZIONE C.B. GARI 88 UNITA' VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE (LT)	€ 313,24
164	Lazio	P.A. RIANO SOCCORSO ONLUS (RM)	€ 1.101,85
165	Lazio	SAXULA G.V.P.C. (RM)	€ 407,21
166	Lazio	ISTITUTO PER LA RICERCA LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE -I.RI.FO.R ROMA (RM)	€ 1.098,45
167	Lazio	CROCE AZZURRA SABAUDIA - ONLUS - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRIMO SOCCORSO E ASSISTENZA (LT)	€ 1.079,47
168	Liguria	P.A. CROCE BIANCA DEGO (SV)	€ 680,32
169	Liguria	A.V.I.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE SEZIONE COMUNALE DI LOANO (SV)	€ 80,51
170	Liguria	P.A. CROCE BIANCA SPOTORNO (SV)	€ 192,91
171	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA MIGNANEGO (GE)	€ 594,41
172	Liguria	V.P.S. CROCE D'ORO SCIARBORASCA (GE)	€ 2.017,22
173	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI CAIRO MONTENOTTE (SV)	€ 204,48
174	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA NERVIESE (GE)	€ 3.224,43
175	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE FINALBORGO ONLUS (SV)	€ 36,55
176	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO RUTA (GE)	€ 134,48
177	Liguria	CROCE AZZURRA - P.A. VOLONTARI SOCCORSO VALLECROSIA ONLUS (IM)	€ 941,52
178	Liguria	SOCIETA' DI PUBBLICA ASSISTENZA DI PITELLI (SP)	€ 100,91
179	Liguria	P.A.M. PUBBLICA ASSISTENZA MOLASSANA ONLUS (GE)	€ 460,53
180	Liguria	P.A. CROCE VERDE DI SESTRI LEVANTE (GE)	€ 1.877,29
181	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSA RIVAROLESE (GE)	€ 1.088,75
182	Liguria	P.A. CROCE D'ORO ALBISSOLA MARINA (SV)	€ 297,71
183	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI QUARTO DEI MILLE ONLUS (GE)	€ 848,51
184	Liguria	ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS FILARMONICA SESTRESE (GE)	€ 153,49
185	Liguria	ASS. DI VOL. GRUPPO SPORTIVO ANFFAS LIGURIA ONLUS ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (GE)	€ 3.007,07
186	Liguria	P.A. CROCE BIANCA - BORGIO VEREZZI (SV)	€ 175,07
187	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO S.ANNA (GE)	€ 5.262,36
188	Liguria	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS (GE)	€ 2.515,54
189	Liguria	FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA GENOVA (GE)	€ 1.547,44
190	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE CHIAVARESE (GE)	€ 617,88
191	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE RECCO (GE)	€ 1.825,52
192	Liguria	P.A. CROCE BIANCA DI ANDORA (SV)	€ 115,25

ALLEGATO 1

BENI STRUMENTALI - ANNO 2009 pag. 7/23

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
193	Liguria	P.A. CROCE VERDE ARMA TAGGIA (IM)	€ 1.036,69
194	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE INTEMELIA ONLUS (IM)	€ 161,03
195	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SAVONA ONLUS (SV)	€ 3.560,36
196	Liguria	P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO-SESTRI LEVANTE (GE)	€ 3.645,74
197	Liguria	P. A. CROCE VERDE SESTRI PONENTE ONLUS GENOVA (GE)	€ 761,14
198	Liguria	P.A. CROCE BIANCA RAPALLESE (GE)	€ 7.857,60
199	Liguria	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE TONINO MORDEGLIA (SV)	€ 393,70
200	Liguria	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO ONLUS DI ALASSIO (SV)	€ 2.026,56
201	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CASTELNUOVO MAGRA E ORTONOVO (SP)	€ 223,31
202	Liguria	P.A. CROCE VERDE PRAESE (GE)	€ 830,67
203	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO SAMPIERDARENA (GE)	€ 6.471,55
204	Liguria	P. A. CROCE VERDE S. MARGHERITA LIGURE (GE)	€ 3.147,93
205	Liguria	SPES AUSER ONLUS DI VENTIMIGLIA (IM)	€ 3.506,84
206	Liguria	SPORT NOLIMITS A.P.S.D.I.P. SPES DI VENTIMIGLIA (IM)	€ 1.762,14
207	Liguria	P.A. CROCE BIANCA CARCARE (SV)	€ 1.604,62
208	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI FINALE LIGURE (SV)	€ 2.347,77
209	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA GENOVESE (GE)	€ 271,58
210	Liguria	P. A. CROCE BIANCA NOLI (SV)	€ 512,00
211	Liguria	P. A. CROCE BIANCA CORNIGLIANO (GE)	€ 714,59
212	Liguria	P.A. CROCE BIANCA ALBENGA (SV)	€ 2.759,31
213	Liguria	P.A. CROCE BIANCA DOTT. G. CESIO (SV)	€ 2.083,90
214	Liguria	P.A.CROCE D'ORO ONLUS CERVO (IM)	€ 807,44
215	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE BUSALLESE MARCO PALEGGIATI (GE)	€ 3.949,68
216	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA PIANDERLINO ONLUS (GE)	€ 168,15
217	Liguria	GRUPPO RADIANTISTICO V.E.R. (GE)	€ 130,23
218	Liguria	ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE GENOVA (GE)	€ 49,74
219	Liguria	C. DI S. CENTRO DI SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GENOVA (GE)	€ 114,07
220	Liguria	VOLONTARI ANTINCENDIO BOSCHIVO PROTEZIONE CIVILE DI MONTOGGIO (GE)	€ 314,83
221	Liguria	ASSOC. DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI GENOVA BOLZANETO ONLUS (GE)	€ 1.993,23
222	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA VALSECCA (GE)	€ 322,03
223	Liguria	P.A. CROCE DI MALTA DI BOISSANO (SV)	€ 526,32
224	Liguria	P.A. CROCE VERDE BOGLIASCO (GE)	€ 1.520,56

ALLEGATO 1			
BENI STRUMENTALI - ANNO 2009			pag. 8/23
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
225	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA LE GRAZIE SP (SP)	€ 366,45
226	Liguria	P.A. CROCE VERDE PONTEDECIMO (GE)	€ 3.010,38
227	Liguria	VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA BRUGNATO (SP)	€ 1.323,30
228	Liguria	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE SAN GOTTARDO (GE)	€ 554,38
229	Liguria	P.A. CROCE VERDE MELE (GE)	€ 150,00
230	Liguria	P.A. CROCE VERDE MURIALDO (SV)	€ 1.620,81
231	Liguria	P. A. CROCE VERDE ALBISOLA SUPERIORE (SV)	€ 1.940,08
232	Liguria	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA DI LA SPEZIA (SP)	€ 349,03
233	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA DI FEGINO (GE)	€ 2.511,85
234	Liguria	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ROSSO BIANCA LERICI (SP)	€ 791,43
235	Liguria	P. A. PIETRA SOCCORSO (SV)	€ 1.152,40
236	Liguria	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BLU CASTELLETTO (GE)	€ 1.305,83
237	Lombardia	FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS (MI)	€ 50.079,51
238	Lombardia	CROCE BIANCA MILANO (MI)	€ 717,53
239	Lombardia	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI ARESE (MI)	€ 2.159,90
240	Lombardia	FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS (CR)	€ 167,41
241	Lombardia	AUTOAMBULANZA AVIS CASALASCA (CR)	€ 3.342,03
242	Lombardia	FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS (VA)	€ 2.162,33
243	Lombardia	SOL.CO. TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (MN)	€ 6.432,25
244	Lombardia	CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - PESCHIERA BORROMEO (MI)	€ 1.165,22
245	Lombardia	IL PRISMA SOCIETA' COOP. SOCIALE TIRANO (SO)	€ 582,62
246	Lombardia	CROCE BIANCA DEL DOMINATO LEONENSE (BS)	€ 43,47
247	Lombardia	P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO E ASSISTENZA DI CORNATE D'ADDA (MI)	€ 2.794,47
248	Lombardia	ASS. DI SOLIDARIETA' E ASSISTENZA PUBBLICA VOLONTARIATO S. ROCCO (PV)	€ 72,03
249	Lombardia	ROVATO SOCCORSO (BS)	€ 87,20
250	Lombardia	GRUPPO ANTINCENDIO BOSCHIVO MONTE REGOGNA (BS)	€ 503,91
251	Lombardia	L'IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS (MI)	€ 1.958,87
252	Lombardia	SOL.CO. MANTOVA SOLIDARIETA' E COOPERAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MN)	€ 1.609,94
253	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "LA TORRE" - CASTELLUCCHIO (MN)	€ 936,58
254	Lombardia	CROCE BLU BRESCIA - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI (BS)	€ 2.166,61
255	Lombardia	PUBBLICA ASSISTENZA S.O.S. CANZO (CO)	€ 197,47
256	Lombardia	HOMERUS ASSOCIAZIONE ONLUS (BS)	€ 270,98

ALLEGATO 1			
BENI STRUMENTALI - ANNO 2009			pag. 9/23
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
257	Lombardia	FRATERNITA DI MISERICORDIA SEGRATE (MI)	€ 839,47
258	Lombardia	COOP SOCIALE PRONTO ASSISTENZA LODIGIANA (LO)	€ 1.024,91
259	Lombardia	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE SEMPIONE (MI)	€ 894,43
260	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA MATER SOCCORSO ONLUS (MI)	€ 651,53
261	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PRONTO SOCCORSO CROCE AZZURRA ONLUS DI ROVELLASCA (CO)	€ 2.886,03
262	Lombardia	SOS MILANO ASSOC. VOLONTARIA (MI)	€ 855,96
263	Lombardia	SQUADRA VOLONTARI ANTINCENDIO AGRO FORESTALE DI NAVE (BS)	€ 320,13
264	Lombardia	P.A. CROCE BIANCA CITTA' DI BERGAMO (BG)	€ 2.615,84
265	Lombardia	SOS TRE VALLI (VA)	€ 224,57
266	Lombardia	ARCOBALENO SOC. COP. SOCIALE ONLUS (MN)	€ 3.082,24
267	Lombardia	IL CERCHIO MAGICO SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS (MN)	€ 1.346,91
268	Lombardia	ARDESIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (SO)	€ 784,39
269	Lombardia	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA ALMENNO (BG)	€ 822,15
270	Lombardia	S.O.S. DEI LAGHI ASSOCIAZIONE VOLONTARIA - ONLUS (VA)	€ 683,20
271	Lombardia	P.A. SOS OLGIATE COMASCO (CO)	€ 161,30
272	Lombardia	ASSOCIAZIONE UN SORRISO IN PIU' (CO)	€ 576,35
273	Lombardia	CROCE AZZURRA ASS. VOLONTARI BUSCATESI (MI)	€ 469,85
274	Lombardia	GRUPPO VOLONTARI GUIDIZZOLESI - G.V.G. (MN)	€ 845,74
275	Lombardia	COMITATO VOLONTARIO DI PRONTO SOCCORSO DI ARLUNO (MI)	€ 278,08
276	Lombardia	IL SALVAGENTE ONLUS (BS)	€ 917,78
277	Lombardia	SOCCORSO BELLANESE ONLUS (LC)	€ 844,51
278	Lombardia	P.A. CORPO VOLONTARI PRESOLANA ONLUS (BG)	€ 3.440,81
279	Lombardia	PROCIV ONLUS AUGUSTUS (VA)	€ 661,55
280	Lombardia	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS BRESCIA (BS)	€ 2.794,94
281	Lombardia	GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA ONLUS (BS)	€ 4.003,25
282	Lombardia	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA (CO)	€ 9.595,97
283	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOLLIEVO GRUPPO PADRE PIO DI BUSTO ARSIZIO (VA)	€ 1.516,06
284	Lombardia	FIORDALISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MN)	€ 192,64
285	Lombardia	FONDAZIONE SERLINI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE ONLUS (BS)	€ 80,24
286	Lombardia	TIGNALE SOCCORSO (BS)	€ 89,95
287	Lombardia	ASS. VOLONTARI ALPINI DI PRONTO SOCCORSO BORNATO (BS)	€ 831,33
288	Lombardia	CNSAS LOMBARDO (LC)	€ 2.430,71

ALLEGATO 1			
		BENI STRUMENTALI - ANNO 2009	pag. 10/23
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
289	Lombardia	FONDAZIONE MONS.ARRIGO MAZZALI ONLUS (MN)	€ 1.596,49
290	Lombardia	ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUBVEDENTI ONLUS (MI)	€ 660,56
291	Lombardia	FONDAZIONE ISTITUTO"CARLO VISMARA - GIOVANNI DE PETRI" ONLUS (CR)	€ 590,42
292	Lombardia	GRUPPO VOLONTARI PRONTO SOCCORSO CROCE ORO DI SEDRIANO (MI)	€ 294,57
293	Lombardia	AVIS INTERCOMUNALE AGNOSINE - BIONE (BS)	€ 21,80
294	Lombardia	IL LOTO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (VA)	€ 6.465,19
295	Lombardia	COOPERATIVA SOCIALE PORTA APERTA ONLUS (MN)	€ 1.413,80
296	Lombardia	SOS MALNATE ONLUS (VA)	€ 4.290,33
297	Lombardia	BUSNAGO SOCCORSO - SERVIZIO URGENZA EMERGENZA MEDICA (MI)	€ 1.469,04
298	Lombardia	P.A. LOMBARDIA SOCCORSO ONLUS (VA)	€ 1.496,38
299	Lombardia	SOS NOVATE MILANESE ASSOCIAZIONE VOLONTARIA (MI)	€ 589,93
300	Lombardia	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS SEZIONE DI COMO (CO)	€ 3.000,80
301	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CITTA' DI ALBINO (BG)	€ 1.536,82
302	Lombardia	FONDAZIONE SOLARIS SERVIZI ALLA PERSONA ONLUS (MN)	€ 190,10
303	Lombardia	FRATERNITA DI MISERICORDIA ONLUS - MILANO (MI)	€ 31,01
304	Lombardia	P.A. SOCCORSO CISANESE ONLUS (BG)	€ 676,97
305	Lombardia	S.O.S. LURAGO D'ERBA (CO)	€ 1.220,50
306	Lombardia	COMITATO TUTELA BAMBINO IN OSPEDALE DI BARASSO (VA)	€ 46,23
307	Lombardia	SOCCORSO AZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MN)	€ 1.271,17
308	Lombardia	CROCE BLU ONLUS - GROMO (BG)	€ 2.985,17
309	Lombardia	COOPERATIVA SOCIALE SIM -PATIA ONLUS (CO)	€ 198,77
310	Lombardia	CROCE VERDE LISSONESE ONLUS (MI)	€ 2.367,74
311	Lombardia	FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONE CB - ONLUS -SERVIZIO EMERGENZA RADIO - STRUTTURA PROVINCIALE LODIGIANA (LO)	€ 4.810,71
312	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE MARIA BAMBINA ONLUS (MI)	€ 548,81
313	Lombardia	SOS ASSOCIAZIONE VOLONTARIA APPIANO GENTILE (CO)	€ 380,02
314	Lombardia	KIWANIS CLUB PAVIA VISCONTEO (PV)	€ 1.885,05
315	Lombardia	ASSOCIAZIONE DISABILI BERGAMASCHI ADB (BG)	€ 3.132,36
316	Lombardia	POLHA - VARESE ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PER DISABILI (VA)	€ 2.545,12
317	Lombardia	PRONTO ASSISTENA BRESCIANA SOCIETA' (BS)	€ 1.052,47
318	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE CASTELLEONE (CR)	€ 52,25
319	Lombardia	FONDAZIONE R.S.A. DR. C. SCARPARI FORATTINI ONLUS (MN)	€ 928,02
320	Lombardia	SAN MICHELE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (SO)	€ 2.766,10

ALLEGATO 1			
BENI STRUMENTALI - ANNO 2009			pag. 11/23
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
321	Lombardia	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI MONTICELLI BRUSATI (BS)	€ 776,83
322	Lombardia	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO VOLONTARI CROCE VERDE CITTA' DI CREMA (CR)	€ 731,91
323	Lombardia	ASSOCIAZIONE GRUPPO BRANDICO (BS)	€ 1.499,77
324	Lombardia	CROCE BIANCA DI BRESCIA - ASSOCIAZIONE PER LA PUBBLICA ASSISTENZA (BS)	€ 6.168,37
325	Lombardia	RHO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA (MI)	€ 1.122,03
326	Lombardia	CROCE VERDE NORD OVEST (MI)	€ 57,66
327	Lombardia	HIKE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MN)	€ 3.279,27
328	Lombardia	SAMAN LAVORO COOPERATIVA SOCIALE A R. L. (MI)	€ 2.258,78
329	Lombardia	AS.T.RA SOCCORSO PERO ONLUS (MI)	€ 1.644,97
330	Lombardia	C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI SOC. COOPERATIVA SOCIALE (MN)	€ 907,60
331	Lombardia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA DI VIMERCATE (MI)	€ 1.472,25
332	Lombardia	GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE DI FINO MORNASCO (CO)	€ 1.645,12
333	Lombardia	P.A. CROCE VIOLA CESATE (MI)	€ 2.683,15
334	Lombardia	P.A. S.O.S. DELLA VALBOSSA ONLUS (VA)	€ 117,58
335	Lombardia	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE ONLUS - MANTOVA (MN)	€ 3.094,45
336	Lombardia	CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO MAZZANO ONLUS (BS)	€ 1.132,13
337	Lombardia	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA CROCE VERDE ZONA OGLIO PO (MN)	€ 1.503,27
338	Lombardia	ITALASSISTANCE COPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS (MI)	€ 712,93
339	Lombardia	SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MN)	€ 2.496,65
340	Lombardia	IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE- ONLUS (MN)	€ 1.174,50
341	Lombardia	IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MN)	€ 2.399,14
342	Marche	P.A CROCE VERDE MONTEFIORE DELL'ASO (AP)	€ 393,74
343	Marche	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS - JESI (AN)	€ 1.089,49
344	Marche	A.V.P.S.A. CROCE GIALLA FALCONARA (AN)	€ 1.612,96
345	Marche	P.A CROCE VERDE MORROVALLE (MC)	€ 1.278,55
346	Marche	ASS. VOLONTARI SOCCORSO DI P.A. ONLUS MONTE SAN PIETRANGELI (AP)	€ 3.598,93
347	Marche	S.V.S. CROCE VERDE MACERATA (MC)	€ 222,97
348	Marche	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI FERMO (AP)	€ 453,38
349	Marche	P.A. CROCE GIALLA ONLUS ANCONA (AN)	€ 85,30
350	Marche	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO E PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA RECANATI (MC)	€ 57,69
351	Marche	P.A. CROCE AZZURRA PORTO RECANATI (MC)	€ 979,88
352	Marche	COOPERATIVA SOCIALE PARS "PIO CAROSI" ONLUS (MC)	€ 687,71

ALLEGATO 1

BENI STRUMENTALI - ANNO 2009 pag. 12/23

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
353	Marche	CROCE VERDE VALDASO (AP)	€ 639,22
354	Marche	P.A. CROCE GIALLA ONLUS - AGUGLIANO (AN)	€ 1.502,39
355	Marche	P.A. CROCE VERDE - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)	€ 351,90
356	Marche	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE ARCOBALENO (AP)	€ 868,66
357	Marche	ASSOC. ANTARES ONLUS (PS)	€ 686,75
358	Marche	P.A. CROCE VERDE CORRIDONIA (MC)	€ 2.190,53
359	Marche	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE - MONTE SAN GIUSTO (MC)	€ 2.183,28
360	Marche	PUBBLICA ASSISTENZA PIROS (MC)	€ 2.489,63
361	Marche	CROCE VERDE PUBBLICA ASSISTENZA ONLUS ASCOLI PICENO (AP)	€ 2.529,26
362	Marche	A.I.L. (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA) SEZIONE DI ASCOLI PICENO - ALESSANDRO TROINI (AP)	€ 1.627,49
363	Marche	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE GIALLA CHIARAVALLE (AN)	€ 214,07
364	Marche	LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS (AN)	€ 6.040,41
365	Marche	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ONLUS - PORTO SANT'ELPIDIO (AP)	€ 3.494,26
366	Marche	A.N.P.A.S. COMITATO REGIONALE MARCHE (AN)	€ 804,39
367	Marche	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE GIALLA MORRO D'ALBA (AN)	€ 241,69
368	Marche	CROCE AZZURRA SIROLO (AN)	€ 261,15
369	Marche	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.I.S. ONLUS - MONTEMARCIANO (AN)	€ 254,15
370	Marche	VOLONTARIATO DELLA MISERICORDIA CROCE AZZURRA (AP)	€ 3.441,50
371	Marche	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI SOCCORSO CROCE AZZURRA - DI FABRIANO - ONLUS (AN)	€ 206,00
372	Marche	P.A. CROCE GIALLA ONLUS - MONTEGRANARO (AP)	€ 210,46
373	Marche	ONLUS CROCE VERDE CASTELFIDARDO (AN)	€ 937,00
374	Molise	CROCE VERDE MOLISANA (CB)	€ 168,70
375	Molise	P.A. AVS MOLISE EMERGENZA (CB)	€ 132,78
376	Molise	L.I.L.T. SEZIONE DI ISERNIA (IS)	€ 781,84
377	Piemonte	CORPO VOLONTARI AMBULANZA VALDIVEDRO VARZO (VB)	€ 519,47
378	Piemonte	ASSOCIAZIONE VOLONTARI AUTOAMBULANZA CORTEMILIA (CN)	€ 313,86
379	Piemonte	CROCE VERDE NONE (TO)	€ 501,65
380	Piemonte	P.A. CROCE BIANCA DI RIVALTA (TO)	€ 308,92
381	Piemonte	FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO O.V. ANC (TO)	€ 689,12
382	Piemonte	CROCE VERDE MOMBERCELLI ONLUS (AT)	€ 2.443,62
383	Piemonte	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CUNEO (CN)	€ 362,85
384	Piemonte	P.A. CROCE VERDE BAGNOLO PIEMONTE (CN)	€ 381,26

ALLEGATO 1			
BENI STRUMENTALI - ANNO 2009			pag. 13/23
	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
385	Piemonte	ASSOCIAZIONE SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE - ONLUS (VC)	€ 15.084,73
386	Piemonte	CROCE VERDE DI CAVOUR (TO)	€ 2.924,75
387	Piemonte	P.A. CROCE VERDE DI PINEROLO (TO)	€ 2.915,54
388	Piemonte	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI PORTE (TO)	€ 971,51
389	Piemonte	CASTELLAZZO SOCCORSO (AL)	€ 2.812,97
390	Piemonte	NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ALBA (CN)	€ 491,07
391	Piemonte	SERVIZIO RADIO EMERGENZA - VOLONTARI DEL SOCCORSO (NO)	€ 346,29
392	Piemonte	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA ORBASSANO ONLUS (TO)	€ 5.276,20
393	Piemonte	VOLONTARI DEL SOCCORSO P.A. CUSIO SUD OVEST (NO)	€ 1.373,19
394	Piemonte	FONDAZIONE EDO ED ELVO TEMPIA VALENTA (BI)	€ 8.793,68
395	Piemonte	CORPO VOLONTARI DEL SOCCORSO DI ORNAVASSO (VB)	€ 1.639,49
396	Piemonte	A.S.A.V.A. ALBA (CN)	€ 783,09
397	Piemonte	P.A.L. - PUBBLICA ASSISTENZA LIVORNESE (VC)	€ 933,16
398	Piemonte	V.A.P.C. VOLONTARI ASSISTENZA PUBBLICA CIGLIANESE (VC)	€ 691,61
399	Piemonte	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI NIZZA MONFERRATO (AT)	€ 1.028,09
400	Piemonte	P.A. CROCE VERDE ASTI (AT)	€ 1.749,90
401	Piemonte	P.A. CROCE VERDE BRICHERASIO (TO)	€ 2.568,54
402	Piemonte	A.P.A. CROCE VERDE FELIZZANO (AL)	€ 197,80
403	Piemonte	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA BIELLESE (BI)	€ 319,20
404	Piemonte	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS SEZ. PROV.LE DI TORINO (TO)	€ 1.158,97
405	Piemonte	PUBBLICA ASSISTENZA BASSA VALSESIA VOLONTARI DEL SOCCORSO (VC)	€ 394,14
406	Piemonte	P.A. CROCE BIANCA FOSSANO (CN)	€ 4.502,29
407	Piemonte	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI MONTEMAGNO E PAESI LIMITROFI (AT)	€ 1.999,70
408	Piemonte	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ACQUI TERME (AL)	€ 429,63
409	Piemonte	VOLONTARI DEL SOCCORSO FARIGLIANO (CN)	€ 422,86
410	Piemonte	A.P.A. CROCE VERDE R. GANDOLFI (AL)	€ 2.890,11
411	Piemonte	NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE ANC TORINO (TO)	€ 2.397,89
412	Piemonte	IL RAMO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (CN)	€ 2.375,90
413	Piemonte	CROCE VERDE OVADESE ONLUS (AL)	€ 4.273,21
414	Piemonte	P.A. ASS. VOLONTARI CROCE VERDE CASCINE VICA RIVOLI (TO)	€ 2.452,87
415	Piemonte	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TORINO (TO)	€ 5.709,40
416	Piemonte	GRUPPO VOLONTARI AMBULANZA ONLUS VEROLENGO (TO)	€ 860,67

ALLEGATO 1

BENI STRUMENTALI - ANNO 2009 pag. 14/23

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
417	Piemonte	PUBBLICA ASSISTENZA NOVARA SOCCORSO (NO)	€ 1.734,83
418	Piemonte	RADIO CLUB PIEMONTE (TO)	€ 1.887,25
419	Piemonte	CROCE VERDE VINOVO CANDIOLO (TO)	€ 2.174,40
420	Piemonte	PRONTO INTERVENTO ASSISTENZA RADIO PROT. CIVILE TORINO (TO)	€ 315,74
421	Piemonte	P.A. CROCE VERDE MURISENGO E VALLE CERRINA (AL)	€ 772,75
422	Piemonte	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE DI SALUZZO (CN)	€ 2.816,51
423	Piemonte	COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO ONLUS (VC)	€ 2.856,71
424	Piemonte	CORPO VOLONTARI SOCCORSO DI VILLADOSSOLA (VB)	€ 2.241,13
425	Piemonte	V.A.S.C. VOLONTARI ASSISTENZA SOCCORSO CARAVINO (TO)	€ 1.623,53
426	Piemonte	CROCE BIANCA VOLPIANESE P.A. (TO)	€ 2.123,40
427	Piemonte	CROCE DI SANT'ANDREA ONLUS (NO)	€ 5.155,46
428	Puglia	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NEMESI (FG)	€ 721,73
429	Puglia	COOPERATIVA SOCIALE PAIDOS A. R. L. ONLUS (FG)	€ 233,60
430	Puglia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI G. MARCONI EMERGENZA RADIO SPINAZZOLA (BA)	€ 2.055,14
431	Puglia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ORTA NOVA (FG)	€ 3.034,78
432	Puglia	ASS. VIGILI DEL FUOCO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE (FG)	€ 877,71
433	Puglia	CROCE SANTA RITA ONLUS (BA)	€ 107,11
434	Puglia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO MEZZANONE (FG)	€ 407,21
435	Puglia	A.V.A.S. SAN PIO (FG)	€ 440,84
436	Puglia	ALI DEL SOCCORSO ONLUS (BA)	€ 486,39
437	Puglia	ASS. DI VOL DI PROTEZIONE CIVILE - AVETRANA (TA)	€ 258,66
438	Puglia	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO A.V. CH 9 PUBBLICA ASSISTENZA SERMOLFETTA (BA)	€ 1.760,88
439	Puglia	PUBBLICA ASSISTENZA A.R.M. (BA)	€ 214,90
440	Puglia	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI PALAGIANO (TA)	€ 1.257,82
441	Puglia	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI OPUS (FG)	€ 1.165,17
442	Puglia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ARCOBALENO (TA)	€ 2.225,35
443	Puglia	PUBBLICA ASSISTENZA BITONTO (BA)	€ 123,34
444	Puglia	CONFRATERNITA MISERICORDIA CORATO (BA)	€ 976,04
445	Puglia	PRO NATURA BARI ASSOCIAZIONE ONLUS (BA)	€ 161,37
446	Puglia	A.V.S.E.R. BARLETTA (ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO EMERGENZA RADIO) (BA)	€ 2.534,21
447	Puglia	PUBBLICA ASSISTENZA SERBARI SOCCORSO EMERGENZA RADIO ONLUS (BA)	€ 1.420,31
448	Puglia	ASSOCIAZIONE CENTRO DI SOLIDARIETA' "MADONNA DELLA COLTURA" - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (LE)	€ 1.477,41

ALLEGATO 1

BENI STRUMENTALI - ANNO 2009 pag. 15/23

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
449	Puglia	MISERICORDIA DI OTRANTO (LE)	€ 679,10
450	Puglia	ASSOCIAZIONE RADIO CB HELP 27 SER (TA)	€ 2.396,50
451	Puglia	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI TARANTO (TA)	€ 6.075,82
452	Puglia	TROIA UNIONE RADIO 27 (T.U.R. - 27) (FG)	€ 2.448,69
453	Puglia	P. A. CROCE VERDE NUNZIO CIACCIA (TA)	€ 83,46
454	Puglia	OPERATORI EMERGENZA RADIO BARI (BA)	€ 1.785,95
455	Puglia	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ANDRIA (BA)	€ 52,62
456	Puglia	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CASTELLANA GROTTE (BA)	€ 403,23
457	Puglia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORREMAGGIORE (FG)	€ 1.221,62
458	Puglia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GINOSA (TA)	€ 626,47
459	Puglia	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE DI CELLAMARE (BA)	€ 247,56
460	Puglia	GRUPPO VOLONTARI VALENZANO ONLUS (BA)	€ 141,70
461	Puglia	NUCLEO PRONTO INTERVENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE PUBBLICA ASSISTENZA DI TERLIZZI (BA)	€ 3.722,17
462	Sardegna	PASS SOCCORSO SASSARI (SS)	€ 197,34
463	Sardegna	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI CAGLIARI (CA)	€ 86,64
464	Sardegna	A.V.I.S. COMUNALE DI URI (SS)	€ 595,54
465	Sardegna	P.A. CROCE VERDE ORANI (NU)	€ 154,72
466	Sardegna	CROCE VERDE AUSTIS (NU)	€ 961,63
467	Sardegna	FRATERNITA' DI MISERICORIA DI SELARGIUS (CA)	€ 361,54
468	Sardegna	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO TONARA (NU)	€ 1.403,30
469	Sardegna	ASS. VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE GADONI (NU)	€ 77,13
470	Sardegna	CROCE AZZURRA DI CARLOFORTE (CA)	€ 285,78
471	Sardegna	DUEFFE SOCCORSO SASSARI (SS)	€ 1.191,55
472	Sardegna	P.A. CROCE AZZURRA BADESI (SS)	€ 1.105,18
473	Sardegna	I.E.R.F.O.P. ONLUS CAGLIARI (CA)	€ 839,60
474	Sardegna	P.A. CROCE GIALLA TRINITA' (SS)	€ 83,60
475	Sardegna	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA SANVERESE A.V.S. (OR)	€ 410,98
476	Sardegna	LAS SAMUGHEO (OR)	€ 817,25
477	Sardegna	P.A. CROCE VERDE MACOMER (NU)	€ 406,01
478	Sardegna	QUATTRO MORI SOCCORSO - COOP.SOC. ONLUS (CA)	€ 501,18
479	Sardegna	SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS (OR)	€ 547,80
480	Sardegna	LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO SEDILO (OR)	€ 1.933,02

ALLEGATO 1			
BENI STRUMENTALI - ANNO 2009			pag. 16/23
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
481	Sardegna	P.A. CROCE VERDE ORGOSOLO (NU)	€ 629,52
482	Sardegna	CROCE AZZURRA DI CAGLIARI (CA)	€ 237,59
483	Sicilia	UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZ. PROV.LE DI AGRIGENTO (AG)	€ 272,65
484	Sicilia	A.I.A.S. ONLUS SEZIONE DI CASTELVETRANO (TP)	€ 611,53
485	Sicilia	ASSOCIAZIONE SIRACUSA EMERGENZA (SR)	€ 1.542,06
486	Sicilia	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BARRAFRANCA (EN)	€ 375,88
487	Sicilia	FRATERNITA' DI MISERICORDIA SAN MASSIMILIANO KOLBE (EN)	€ 626,47
488	Sicilia	ASSOCIAZIONE DONATORI AUTONOMA SANGUE DI GELA (CL)	€ 899,15
489	Sicilia	ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS (AG)	€ 130,21
490	Sicilia	PUBBLICA ASSISTENZA A.V.I.O.S. (AG)	€ 1.412,90
491	Sicilia	FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI ALCAMO E CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP)	€ 532,50
492	Sicilia	COOPERATIVA SOCIALE ONLUS BEAUTIFUL DAYS (RG)	€ 540,56
493	Sicilia	COOP. SOCIALE DI P.A. ONLUS SOCCORSO VERDE DI CARLENTINI (SR)	€ 3.445,47
494	Sicilia	MOTTA SOCCORSO ONLUS (CT)	€ 268,30
495	Sicilia	FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI ADRANO (CT)	€ 219,27
496	Sicilia	FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI ZAFFERANA ETNEA (CT)	€ 1.167,81
497	Sicilia	ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS (EN)	€ 9.165,99
498	Sicilia	SOCIETA' NAZIONALE DI SALVAMENTO SEZ. DI ALCAMO (TP)	€ 187,94
499	Sicilia	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SAN PIERO PATTI (ME)	€ 815,92
500	Sicilia	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PEDARA (CT)	€ 581,49
501	Sicilia	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SNOOPY (CT)	€ 50,61
502	Sicilia	ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA SEZIONE PALERMO NORD (PA)	€ 231,79
503	Sicilia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BOMPIETRO (PA)	€ 1.013,63
504	Sicilia	GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES - SANTO LEONARDI (CT)	€ 114,84
505	Sicilia	S.A.M.O.T. - SOCIETA' PER L'ASSISTENZA AL MALATO ONCOLOGICO IN FASE TERMINALE (PA)	€ 349,26
506	Sicilia	ASSOCIAZIONE VILLA LETIZIA ONLUS (TP)	€ 751,77
507	Sicilia	AVIS COMUNALE DI PIAZZA ARMERINA (EN)	€ 369,62
508	Sicilia	ASLTI ONLUS LIBERI DI CRESCERE (PA)	€ 83,65
509	Sicilia	AMBULANZE SAN CAMILLO ONLUS (ME)	€ 299,95
510	Sicilia	P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO - S. CROCE CAMERINA (RG)	€ 199,12
511	Sicilia	FRATERNITA MISERICORDIA DI ACIREALE (CT)	€ 169,23
512	Sicilia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PACHINO (SR)	€ 73,67

ALLEGATO 1			
BENI STRUMENTALI - ANNO 2009			pag. 17/23
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
513	Sicilia	ASSOCIAZIONE SERVIZIOCIVILE E SOSTEGNO DISABILI A.S. SO. D. ONLUS (RG)	€ 359,52
514	Sicilia	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO WHISKEY MIKE ONLUS (TP)	€ 518,87
515	Sicilia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BRONTE (CT)	€ 160,39
516	Sicilia	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARINEO (PA)	€ 465,34
517	Sicilia	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AURORA ONLUS (TP)	€ 5.470,38
518	Trentino Alto Adige	ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA TRENTO (TN)	€ 1.288,40
519	Trentino Alto Adige	ASS. PROV. DI SOCCORSO CROCE BIANCA ONLUS BOLZANO (BZ)	€ 15.218,79
520	Toscana	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MARESCA ONLUS (PT)	€ 2.187,31
521	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PORTOFERRAIO (LI)	€ 223,04
522	Toscana	SOCIETA' DI PUBBLICA ASSISTENZA CECINA ONLUS (LI)	€ 834,74
523	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ABBADIA SAN SALVATORE (SI)	€ 295,39
524	Toscana	ASSOCIAZIONE DI P. A. BUONCONVENTO (SI)	€ 560,07
525	Toscana	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA - FIGLINE VALDARNO (FI)	€ 287,80
526	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI UZZANO (PT)	€ 819,46
527	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA DI STAZZEMA (LU)	€ 1.754,12
528	Toscana	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PIOMBINO ONLUS (LI)	€ 488,99
529	Toscana	VENERABILE CONFR. DELLA MISERICORDIA DEL GALLUZZO (FI)	€ 2.956,13
530	Toscana	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI PONTASSIEVE (FI)	€ 809,30
531	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRE DEL LAGO PUCCINI (LU)	€ 881,68
532	Toscana	SMS CROCE AZZURRA REGGELLO (FI)	€ 1.504,79
533	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO DI MONTESPERTOLI (FI)	€ 1.556,74
534	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLE SEIMIGLIA (LU)	€ 116,29
535	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI GELLO - PISTOIA (PT)	€ 631,89
536	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE NORD SMS - ONLUS (FI)	€ 289,47
537	Toscana	SOC. PUBBLICA ASSISTENZA E MUTUO SOCCORSO - ROSIGNANO (LI)	€ 2.836,20
538	Toscana	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPO NELL'ELBA (LI)	€ 2.382,85
539	Toscana	FRATERNITA DI MISERICORDIA CORSAGNA (LU)	€ 1.340,73
540	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DELLA VALDAMBRA (AR)	€ 1.052,47
541	Toscana	MISERICORDIA DI CELLE SUL RIGO (SI)	€ 205,84
542	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D'ORO DI LIMITE SULL'ARNO (FI)	€ 1.265,47
543	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA "S. MARIA DELLE GRAZIE" CAMUCIA-CALCINAIO (AR)	€ 3.376,68
544	Toscana	MISERICORDIA DI SAN PIERO A SIEVE (FI)	€ 2.773,00

ALLEGATO 1			
		BENI STRUMENTALI - ANNO 2009	pag. 18/23
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
545	Toscana	ASSOCIAZIONE DI MISERICORDIA - MASSA MARITTIMA (GR)	€ 84,61
546	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CARRARA (MS)	€ 243,40
547	Toscana	SOCIETA' DI SOCCORSO PUBBLICO MONTECATINI TERME (PT)	€ 306,97
548	Toscana	VENERAILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FORNACETTE (PI)	€ 1.494,14
549	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA - MARIA BOUTORLIN VED. DINI - (FI)	€ 1.808,21
550	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA CASOLA IN LUNIGIANA (MS)	€ 2.873,19
551	Toscana	P.A. SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - PONTEDERA (PI)	€ 2.847,01
552	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI (FI)	€ 631,67
553	Toscana	CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELLE MISERICORDIE D'ITALIA (FI)	€ 7.267,82
554	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA - QUERCETA (LU)	€ 56,38
555	Toscana	MISERICORDIA NEL COMUNE DI LARI (PI)	€ 156,87
556	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA LASTRA A SIGNA (FI)	€ 106,50
557	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BUTI (PI)	€ 235,16
558	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA MONTEVARCHI (AR)	€ 75,24
559	Toscana	P.A. AVIS ONLUS BORGO A BUGGIANO (PT)	€ 1.008,62
560	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RIPARBELLA (PI)	€ 25,61
561	Toscana	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO A MOZZANO (LU)	€ 2.337,08
562	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRENIERI (SI)	€ 355,53
563	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E DONATORI DI SANGUE VAL D'ARBIA (SI)	€ 3.741,10
564	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES (SI)	€ 2.817,92
565	Toscana	ASS. PUBBLICA ASSISTENZA CAMPO TIZZORO - BARDALONE - PONTEPETRI (PT)	€ 1.906,95
566	Toscana	PISTOIA SOCCORSO (PT)	€ 305,14
567	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA MONSUMMANESE ONLUS (PT)	€ 522,32
568	Toscana	ARKE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (PT)	€ 1.823,28
569	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO ONLUS (FI)	€ 1.299,38
570	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI QUARRATA SEZ.DI PISTOIA (PT)	€ 479,83
571	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI POMARANCE (PI)	€ 1.744,10
572	Toscana	ASSOCIAZIONE TOSCANA PARAPLEGICI VAL DI CORNIA (LI)	€ 1.805,24
573	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)	€ 1.225,68
574	Toscana	PIA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI RAPOLANO TERME (SI)	€ 1.475,72
575	Toscana	MISERICORDIA DI CAMAIORE (LU)	€ 814,41
576	Toscana	ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA FORTE DEI MARMI (LU)	€ 869,69

ALLEGATO 1			
BENI STRUMENTALI - ANNO 2009			pag. 19/23
	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
577	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E MORTE DI BIBBIENA (AR)	€ 315,74
578	Toscana	CROCE D'ORO PRATO (PO)	€ 3.994,76
579	Toscana	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA COMPRENSORIO DEL CUOIO E DELLE CALZATURE ONLUS (PI)	€ 489,51
580	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SINALUNGA (SI)	€ 622,09
581	Toscana	SOCIETA' SOCCORSO PUBBLICO (PT)	€ 1.496,02
582	Toscana	CROCE VERDE P.A. PONTE A MORIANO (LU)	€ 2.539,02
583	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA VALLE DEL LUCIDO (MS)	€ 1.905,35
584	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI POGGIBONSI (SI)	€ 3.358,64
585	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVARNUZZE (FI)	€ 2.109,99
586	Toscana	P.A. CROCE VERDE ONLUS - PIETRASANTA (LU)	€ 1.510,78
587	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTE SAN SAVINO (AR)	€ 869,00
588	Toscana	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE PISTOIA (PT)	€ 3.081,20
589	Toscana	AGRABAH - ASS. GENITORI PER L'AUTISMO PISTOIA (PT)	€ 5.025,70
590	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE LIDO DI CAMAIORE (LU)	€ 481,21
591	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ZERI (MS)	€ 216,28
592	Toscana	LA CROCE BIANCA DI AREZZO (AR)	€ 1.479,93
593	Toscana	MISERICORDIA SAN VINCENZO (LI)	€ 714,18
594	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA DI TAVERNE D'ARBIA (SI)	€ 2.359,95
595	Toscana	FRATELLANZA DI MISERICORDIA DI ACQUAVIVA (SI)	€ 112,76
596	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUINTO (FI)	€ 1.726,56
597	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TATTI (GR)	€ 1.021,15
598	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PONTREMOLI (MS)	€ 2.483,03
599	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEI S.S. SEBASTIANO E ROCCO (FI)	€ 626,47
600	Toscana	COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA - BIBBONA (LI)	€ 237,65
601	Toscana	FRATERNITA MISERICORDIA DI VICCHIO (FI)	€ 1.856,03
602	Toscana	MISERICORDIA SAN SEBASTIANO DI S. MAURO (FI)	€ 742,83
603	Toscana	FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO DELLA PARROCCHIA DI S.FREDIANO FORCOLI (PI)	€ 2.293,39
604	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURIANO (GR)	€ 1.747,39
605	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA LITORALE PISANO (PI)	€ 4.014,95
606	Toscana	SIENA SOCCORSO (SI)	€ 2.596,90
607	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA DI AULLA (MS)	€ 361,90
608	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI S.STEFANO IN PANE DI RIFREDI (FI)	€ 134,18

ALLEGATO 1

BENI STRUMENTALI - ANNO 2009 pag. 20/23

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
609	Toscana	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PESCIA (PT)	€ 1.065,91
610	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA (PT)	€ 6.624,49
611	Toscana	A.N.P.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE - FIRENZE (FI)	€ 2.632,70
612	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONSACCO (PI)	€ 747,76
613	Toscana	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARIA SS. DEL SOCCORSO (LU)	€ 517,32
614	Toscana	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)	€ 277,57
615	Toscana	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS (AR)	€ 843,66
616	Toscana	SMS CROCE AZZURRA P.A. PONTASSIEVE (FI)	€ 2.971,25
617	Toscana	CROCE ORO PITIGLIANO ONLUS (GR)	€ 266,02
618	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA MASSIMINO CARRAI (PI)	€ 1.706,82
619	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CARMIGNANO (PO)	€ 1.686,70
620	Toscana	P.A. SOCIETA' VOLONTARIA DI SOCCORSO - LIVORNO (LI)	€ 1.788,30
621	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIANO DI COREGLIA (LU)	€ 576,35
622	Toscana	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA TORRITA DI SIENA - ONLUS (SI)	€ 662,88
623	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA COMUNE DI PALAIA - ONLUS - (PI)	€ 2.402,33
624	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ONLUS LUCIGNANO (AR)	€ 1.185,29
625	Toscana	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI IMPRUNETA (FI)	€ 313,24
626	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA - ORENTANO (PI)	€ 296,18
627	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA MONTIGNOSO (MS)	€ 832,90
628	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA E SACRO CHIODO DI ASCIANO (SI)	€ 304,88
629	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA E SALVAMENTO CROCE VERDE - VIAREGGIO (LU)	€ 8.752,33
630	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA DI PONSACCO (PI)	€ 225,78
631	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CAPEZZANO PIANORE (LU)	€ 111,12
632	Toscana	PRO ASSISTENZA DI CALCINAIA (PI)	€ 1.357,33
633	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI FORCOLI (PI)	€ 1.472,21
634	Toscana	FRATERNITA DI MISERICORDIA DEL S.S. SACRAMENTO (SI)	€ 279,96
635	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO (FI)	€ 6.428,55
636	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTECALVOLVOLI (PI)	€ 2.133,82
637	Toscana	VEN. ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELFIORENTINO (FI)	€ 1.638,22
638	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA MONTELUPO FIORENTINO (FI)	€ 147,33
639	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PORTO S. STEFANO (GR)	€ 3.260,72
640	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LIDO DI CAMAIORE (LU)	€ 487,00

ALLEGATO 1			
		BENI STRUMENTALI - ANNO 2009	pag. 21/23
	Regione	**Organizzazione**	**Importo concesso euro**
641	Toscana	FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE VINCENZO CHIARUGI DELLA MISERICORDIA DI EMPOLI (FI)	€ 1.499,71
642	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA L'AVVENIRE (PO)	€ 4.590,37
643	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA DI CASCINA (PI)	€ 1.085,52
644	Toscana	R.S.A. MONS. OLINTO FEDI COOP. SOCIALE ONLUS (FI)	€ 147,22
645	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA ALTA VAL DI CECINA (PI)	€ 2.587,28
646	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTEDERA (PI)	€ 211,00
647	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA AVIS ONLUS FOIANO DELLA CHIANA (AR)	€ 2.281,98
648	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ANGHIARI (AR)	€ 545,03
649	Toscana	CROCE AZZURRA LIVORNOAIUTA (LI)	€ 235,31
650	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA FRATELLANZA MILITARE FIRENZE (FI)	€ 9.740,38
651	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI DICOMANO (FI)	€ 1.626,32
652	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI)	€ 384,96
653	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCINA (PI)	€ 13.155,91
654	Toscana	A.V.S. FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ONLUS (FI)	€ 538,88
655	Toscana	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI FIRENZUOLA (FI)	€ 1.919,16
656	Toscana	PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS FIRENZE SMS - ONLUS (FI)	€ 1.688,40
657	Toscana	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI BIVIGLIANO (FI)	€ 333,45
658	Toscana	ASSOCIAZIONE MICI FELICI (LI)	€ 130,87
659	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI CALCI (PI)	€ 1.270,82
660	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU)	€ 585,75
661	Toscana	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SESTO FIORENTINO (FI)	€ 526,24
662	Toscana	ETRURIA SOCCORSO (LI)	€ 660,77
663	Toscana	FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CHITIGNANO (AR)	€ 1.307,32
664	Toscana	PIA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI POPPI (AR)	€ 1.033,68
665	Toscana	PIA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEPULCIANO (SI)	€ 559,54
666	Toscana	P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO BORGO SAN LORENZO (FI)	€ 2.455,77
667	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI SIGNA (FI)	€ 1.679,51
668	Toscana	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA ED ISTITUZIONI RIUNITE IN SIENA (SI)	€ 5.507,14
669	Toscana	CONFRATERNITA MISERICORDIA PALAZZUOLO SUL SENIO (FI)	€ 1.685,13
670	Toscana	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE - FORTE DEI MARMI (LU)	€ 671,68
671	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI LIVORNO (LI)	€ 1.172,56
672	Toscana	ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PRATO (PO)	€ 10.122,15

ALLEGATO 1

BENI STRUMENTALI - ANNO 2009 pag. 22/23

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
673	Toscana	COMPAGNIA DI PUBBLICA ASSISTENZA HUMANITAS (FI)	€ 8.867,52
674	Toscana	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PIETRASANTA (LU)	€ 708,32
675	Toscana	ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA - AREZZO (AR)	€ 843,26
676	Toscana	AMICI DELLA ZIZZI (LI)	€ 1.987,52
677	Toscana	CENTRO ASSISTENZA E SOCCORSO IN MARE (LI)	€ 558,54
678	Toscana	CASA DI RIPOSO MADONNA DEL SOCCORSO PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE IN FAUGLIA (PI)	€ 54,46
679	Toscana	AISM SEZIONE DI SIENA (SI)	€ 1.328,12
680	Toscana	FRATELLANZA POPOLARE "VALLE DEL MUGNONE" (FI)	€ 553,74
681	Toscana	VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI STIA (AR)	€ 1.789,57
682	Toscana	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CARRARA E SEZIONI (MS)	€ 4.928,67
683	Umbria	P.A. TIFERNATE CROCE BIANCA ONLUS (PG)	€ 574,20
684	Umbria	P.A. CROCE BIANCA BASTIA (PG)	€ 167,94
685	Umbria	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PER L'UTILITA' SOCIALE - CORCIANO (PG)	€ 416,48
686	Umbria	OASI SPORT LIBERTAS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (TR)	€ 7.668,02
687	Umbria	AISM PERUGIA (PG)	€ 27,29
688	Umbria	AMBULAIFE TERNI (TR)	€ 382,92
689	Umbria	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA FOLIGNO (PG)	€ 1.228,31
690	Umbria	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PERUGIA- OLMO (PG)	€ 482,38
691	Umbria	COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO (TR)	€ 460,69
692	Valle d'Aosta	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DELLA VALPELLINE (AO)	€ 1.364,53
693	Valle d'Aosta	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI CHATILLON SAINT VINCENT (AO)	€ 64,03
694	Valle d'Aosta	FED. REGION. DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA VALLE D'AOSTA (AO)	€ 1.987,60
695	Veneto	DUMIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (BL)	€ 541,12
696	Veneto	VAL BELLUNA EMERGENZA (BL)	€ 802,06
697	Veneto	I.M.E.T. ONLUS (TV)	€ 2.491,80
698	Veneto	L'ECO PAPA GIOVANNI XXIII SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (VI)	€ 2.201,91
699	Veneto	RADIO CLUB QUINTO MIGLIO PROT. CIVILE (TV)	€ 87,54
700	Veneto	PREALPI SOCCORSO (TV)	€ 1.161,36
701	Veneto	FONDAZIONE - LUIGIA GASPARI BRESSAN - O.N.L.U.S. (VI)	€ 739,45
702	Veneto	ASS. S.O.S. SERVIZIO OPERATIVO SANITARIO SONA (VR)	€ 2.324,33
703	Veneto	COSMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (VI)	€ 141,81
704	Veneto	RINASCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (VI)	€ 2.391,12

ALLEGATO 1

BENI STRUMENTALI - ANNO 2009 pag. 23/23

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
705	Veneto	SOS ALTA PADOVANA - ONLUS (PD)	€ 296,28
706	Veneto	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARIA LONIGO SOCCORSO ONLUS (VI)	€ 261,07
707	Veneto	COMITATO D'INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO (BL)	€ 2.596,73
708	Veneto	AISM SEZ. PROV. VENEZIA (VE)	€ 1.378,24
709	Veneto	VOLONTARI DEL SOCCORSO CAVALLINO TREPORTI (VE)	€ 222,75
710	Veneto	A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE VENEZIA (VE)	€ 80,94
711	Veneto	FIDAS VICENZA (VI)	€ 252,97
712	Veneto	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI VALEGGIO S.O.S. (VR)	€ 416,10
713	Veneto	POLO EMERGENCY VILLAFRANCA (VR)	€ 1.582,45
714	Veneto	ASSOCIAZIONE A.S.I.A. MESTRE (VE)	€ 773,69
715	Veneto	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA - TREVISO (TV)	€ 2.383,10
716	Veneto	COMITATO VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE MONTECCHIO MAGGIORE (VI)	€ 1.436,78
717	Veneto	CROCE VERDE MESTRE (VE)	€ 1.786,52
718	Veneto	NUCLEO VOLONTARI MONTELLO (TV)	€ 192,50
719	Veneto	SOGIT BRENDOLA (VI)	€ 926,61
720	Veneto	VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MARCON (VE)	€ 195,04
721	Veneto	COMUNITA' GIOVANNI XXIII - IL CALABRONE - SOC.COOP. SOCIALE (VR)	€ 2.505,89
722	Veneto	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MEOLO (VE)	€ 2.597,38
723	Veneto	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI CASALE SUL SILE (TV)	€ 163,57
724	Veneto	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE BLU GAIBA (RO)	€ 267,84
725	Veneto	P.A.V. CROCE BIANCA VERONA ONLUS (VR)	€ 884,63
726	Veneto	CROCE VERDE ADRIA (RO)	€ 2.953,22
727	Veneto	PROTEZIONE CIVILE LA MARCA P.A. CROCE VERDE (TV)	€ 504,09
728	Veneto	NUCLEO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE - ONLUS - MARENO DI PIAVE (TV)	€ 1.397,10
729	Veneto	AIRONE SOC. COOP. SOCIALE ARL AGUGLIARO (VI)	€ 999,65
730	Veneto	AZALEA COOP.SOCIALE ARL ONLUS (VR)	€ 84,57
731	Veneto	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANITARIO CROCE BLU' ONLUS (VR)	€ 369,16
		TOTALE:	**€ 1.162.401,60**

ALLEGATO 1

DONAZIONI - ANNO 2009

	Regione	Organizzazione	Importo concesso euro
1	Abruzzo	ASS.NE DONATORI SANGUE TERAMO - FIDAS ONLUS (TE)	€ 3.131,69
2	Emilia Romagna	ASEOP ASSOCIAZIONE SOSTEGNO EMATOLOGIA ONCOLOGIA PEDIATRICA (MO)	€ 18.542,40
3	Emilia Romagna	A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS (BO)	€ 18.827,27
4	Emilia Romagna	NOI PER LORO ONLUS (PR)	€ 50.521,15
5	Emilia Romagna	ASSOCIAZIONE VERSO IL SERENO (PR)	€ 8.659,63
6	Emilia Romagna	LA NOSTRA MIRANDOLA ONLUS, SOLIDARIETA' E CULTURA (MO)	€ 81.164,55
7	Friuli Venezia Giulia	A.G.M.E.N. - F.V.G. (ASSOCIAZIONE GENITORI MALATI EMOPATICI NEOPLASTICI) - ONLUS (TS)	€ 10.591,26
8	Friuli Venezia Giulia	A.B.C. ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CHIRURGICI DEL BURLO ONLUS (TS)	€ 12.125,17
9	Friuli Venezia Giulia	ASSOCIAZIONE LUCA ONLUS (UD)	€ 3.869,04
10	Lazio	OPPO E LE SUE STANZE (RM)	€ 3.068,96
11	Lazio	VIVA LA VITA ONLUS (RM)	€ 2.543,30
12	Lazio	UNA MANO AL TUO OSPEDALE ONLUS (VT)	€ 5.844,95
13	Lazio	ALESSIA E I SUOI ANGELI ONLUS (LT)	€ 7.611,32
14	Lombardia	AVIS VIGEVANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SANGUE (PV)	€ 360,99
15	Lombardia	FONDAZIONE ABIO ITALIA ONLUS (MI)	€ 3.481,92
16	Lombardia	AMICI DEL DIABETICO (MI)	€ 2.264,23
17	Lombardia	VOS VOLONTARI OPERE SOCIO SANITARIE (MI)	€ 1.750,80
18	Lombardia	ASSOCIAZIONE BAMBINO EMOPATICO (BS)	€ 6.037,30
19	Lombardia	COMITATO TUTELA BAMBINO IN OSPEDALE DI BARASSO (VA)	€ 2.034,98
20	Lombardia	GRUPPO SPORTIVO VITA PER LA VITA (BS)	€ 8.532,93
21	Marche	FONDAZIONE DR. DANTE PALADINI ONLUS (AN)	€ 510,15
22	Marche	A.I.L. (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA) SEZIONE DI ASCOLI PICENO - ALESSANDRO TROINI (AP)	€ 1.521,41
23	Piemonte	GRUPPO TRECATESE AMICI 52 (NO)	€ 4.334,88
24	Piemonte	ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI CARDIOPATICI ONLUS (TO)	€ 4.982,42
25	Puglia	ASSOCIAZIONE GENITORI ONCO - EMATOLOGIA PEDIATRICA "PER UN SORRISO IN PIU'" (LE)	€ 19.457,57
26	Toscana	FONDAZIONE OSPEDALE PEDIATRICO A.MEYER ONLUS (FI)	€ 42.396,70
27	Toscana	ASSOCIAZIONE NOI PER VOI ONLUS - GENITORI CONTRO LE LEUCEMIE E TUMORI INFANTILI (FI)	€ 2.652,73
28	Toscana	CIEMMEESSE GIROTONDO PER IL MEYER ONLUS (FI)	€ 17.684,84
29	Toscana	ANDROLOGICAL SCIENCES ONLUS (FI)	€ 6.079,16
30	Umbria	AZZURRO PER L'OSPEDALE (PG)	€ 1.326,07
31	Umbria	COMITATO PER LA VITA DANIELE CHIANELLI (PG)	€ 25.421,95
32	Veneto	PIANETA BIMBO (PD)	€ 1.922,49
33	Veneto	A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE VENEZIA (VE)	€ 8.212,99
		TOTALE:	**€ 387.467,20**

10A10667

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 maggio 2010.

Approvazione dell'elenco di ulteriori prezzi unitari di mercato dei prodotti agricoli per la copertura assicurativa agevolata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-20013 (2006/C 319/01);

Visto l'articolo 68, del Regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetale, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;

Visto l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *c)* e dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, n. 0012939 , registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2008, reg. n. 4, foglio n. 108, che disciplina le modalità applicative degli incentivi assicurativi;

Visto il decreto 25 marzo 2010, n. 6.940, di determinazione dei prezzi medi di mercato per la quantificazione dei valori dei prodotti agricoli, delle strutture aziendali e dei mancati redditi per le epizoozie e lo smaltimento dei capi zootecnici morti, assicurabili con polizze agevolate nell'anno 2010;

Viste le richieste di determinazione di ulteriori prezzi per i prodotti non contemplati nell'elenco allegato al richiamato decreto del 25 marzo 2010;

Viste le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Ritenuto di integrare i prezzi unitari di mercato delle produzioni non contemplate nel precedente decreto 25 marzo 2010;

Decreta:

In conformità a quanto indicato nelle premesse, sono stabiliti, nell'elenco allegato, gli ulteriori prezzi unitari massimi per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2010.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 249

ALLEGATO

Elenco integrativo prezzi massimi dei prodotti agricoli assicurabili con polizze agevolate nell'anno 2010

Seminativi

Prodotto	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/t, Iva esclusa)*
Mais da Granella Varietà Gritz	277,73
Mais da Granella Varietà Waxy	167,75
Mais bianco da alimentazione	182,45
Trifoglio	120,00
Veccia	130,00
Sorgo da fibra	45,00

Uve da vino

Prodotto	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Uva da vino Trentino Alto Adige	
Alto Adige Doc Santa Maddalena	143,60
Alto Adige Doc Lagrein	197,75
Alto Adige Doc Merlot	187,30
Alto Adige Doc Pinot Nero	252,26
Alto Adige Doc Cabernet	240,08
Alto Adige Doc Moscato Rosa	305,00
Alto Adige Doc Uve Rosse	100,00
Alto Adige Doc Chardonnay	143,56
Alto Adige Doc Pinot Bianco	172,69
Alto Adige Doc Pinot Grigio	173,06
Alto Adige Doc Sylvaner	170,79

Segue Uve da Vino Trentino Alto Adige	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Alto Adige Doc Traminer Aromatico	266,28
Alto Adige Doc Rheinriesling	216,08
Alto Adige Doc Muller Thurgau	165,61
Alto Adige Doc Sauvignon	262,42
Alto Adige Doc Moscato Giallo	206,98
Alto Adige Doc Altre Uve Bianche	208,38
Trentino Doc Sylvaner verde	125,00
Trentino Doc Muller Thurgau	125,00
Trentino Doc Rebo	90,00
Trentino Doc Pinot bianco	125,00
Trentino Doc Riesling italico e renano	125,00
Trentino Doc Merlot	67,00
Terre dei Forti Doc Enantio	76,00
Pinot grigio, Traminer aromatico, Nosiola, Silvaner verde, Muller Thurgau Igt	66,00
Groppello di Revo Igt	170,00
Enantio Vigneti Igt delle Dolomiti	46,00
Rebo Vigneti Igt delle Dolomiti	46,00
Uva da vino Friuli Venezia Giulia	
Glera	45,00
Vitoska	50,00
Uva da vino Veneto	
Friularo Doc	45,00
Glera Igt prosecco	60,00
Garganega Doc	46,00
Marzemino Doc	56,00
Tocai rosso	50,00

Segue Uve da Vino Veneto	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Raboso Doc	45,00
Manzoni bianco Doc	50,00
Valpolicella da ripasso Doc	116,67
Lugana superiore Doc	116,67
Cabernet Doc (Venezia)	65,50
Riesling Doc (Venezia)	60,00
Sauvignon Doc (Venezia)	60,00
Syrah Doc (Venezia)	58,00
Verduzzo Doc (Venezia)	47,50
Moscato bianco Igt	40,00
Refosco nostrano Igt	45,00
Refosco dal peduncolo rosso Igt	55,00
Tocai Friulano Igt	40,00
Uva da vino Lombardia	
Cabernet Oltrepò pavese	50,00
Chardonnay Oltrepò pavese Doc	68,00
Cortese Oltrepò pavese Doc	40,00
Malvasia Oltrepò pavese Doc	61,67
Pinot grigio Oltrepò pavese Doc	74,00
Pinot nero Oltrepò pavese Doc	77,00
Sauvignon Oltrepò pavese Doc	70,00
Barbera Igt	38,00
Bianca comune	35,00
Cabernet Igt	40,00
Chardonnay Igt	60,00

Segue Uve da Vino Lombardia	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Croatina Igt	45,00
Merlot Igt	40,00
Muller Thurgau Igt	45,00
Pinot grigio Igt	60,00
Pinot nero Igt	60,00
Riesling Igt	45,00
Rossa comune	30,00
Sauvignon Igt	60,00
Uva rara Igt	42,00
Uva da vino Liguria	
Pigato Doc	125,00
Vermentino Doc	125,00
Ormeasco Doc	145,00
Rosse Dolceacqua Doc	155,00
Rossese Albenga Riviera Ligure di Ponente Doc	155,00
Shira Doc	125,00
Dolcetto Doc	75,00
Bianchetta Doc	72,00
Bosco Doc	72,00
Moscato Doc	72,00
Ciliegiolo Doc	72,00
Albarola Doc	145,00
Uve Bosco da Sciacchetrà	155,00
Sangiovese Doc	125,00
Uva da vino Emilia Romagna	
Albana Igt Rubicone	21,00
Barbera Igt Rubicone	25,00

Segue Uve da Vino Emilia Romagna	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Biancame Igt Rubicone	26,00
Bombino Igt Rubicone	23,00
Cagnina Igt Rubicone	28,00
Colli di Rimini Biancame e Bianco Doc	42,25
Colli di Rimini Cabernet Doc	43,33
Colli di Rimini Rebola Doc	50,25
Colli di Rimini rosso Doc	43,33
Malvasia bianca Igt Rubicone	26,67
Montepulciano Igt Rubicone	31,50
Pagadebit Igt Rubicone	27,67
Riesling Igt Rubicone	32,33
Sangiovese Igt Rubicone	32,50
Syrah Igt Rubicone	30,00
Trebbiano Igt Rubicone	26,33
Verdicchio Igt Rubicone	26,50
Fontana del Taro Igt	35,00
Igt bianca collina	31,00
Igt rossa collina	32,00
Colli di Parma tutte le uve rosse Doc	60,00
Colli di Parma tutte le uve bianche Doc	68,00
Colli Piacentini Malvasia Doc	47,33
Colli Piacentini Ortugo Doc	50,00
Colli Piacentini Sauvignon Doc	50,00
Colli Piacentini Chardonnay Doc	55,00
Colli Piacentini Pinot nero Doc	45,00
Colli Piacentini Cabernet-Sauvignon Doc	53,33
Piacenza Igt bianca	32,00
Piacenza Igt rossa	29,00

Uva da vino Toscana	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Igt Cabernet sauvignon	55,00
Igt Chardonnay	55,00
Igt Gamay	55,00
Igt Merlot	55,00
Igt Pinot bianco	55,00
Igt Pinot grigio	55,00
Igt Riesling	55,00
Igt Sangiovese	50,00
Igt Sauvignon	50,00
Igt Syrah	55,00
Igt Cabernet	57,00
Igt Pinot nero	50,00
Igt Traminer	50,00
Terratico Doc	140,00
Terratico bianco Doc	120,00
Vin Santo di San Gimignano Doc	65,00
Uva da vino Lazio	
Grechetto Igt	30,00
Orvieto nero Igt	30,00
Aleatico di Gradoli Doc	40,00
Lazio Igt bianco	18,00
Lazio Igt nero	22,00
Colli Etruschi viterbesi Grechetto Doc	40,00
Colli Cimini Doc bianco	25,00
Colli Cimini Doc nero	25,00
Ciliegiolo Viterbo doc nero	25,00
Uva da vino Abruzzo	
Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo Docg	55,00

Uva da vino Puglia	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Sangiovese Doc	40,00
Primitivo Igt	40,00
Sangiovese Igt	25,00
Syrah Igt	30,00
Cacc'e mmitte Doc lucera	35,00
Doc San severo bianco	22,00
Doc San severo nero	30,00
Igt Falanghina	30,00
Uva da vino Campania	
Coda di Volpe Doc	45,00
Greco doc Sannio	51,67
Uva da vino Igt - *Sicilia*	
Trebbiano Igt	32,00
Grecanico Igt	38,00
Fiano	40,00
Viogner	40,67
Insolia	23,67
Catarratto lucido	28,00
Catarratto extralucido	28,67
Cabernet Sauvignon	34,33
Petit verdot	31,67
Grillo	30,00
Sauvignon Blank	40,00

Prodotti da assimilare a voci presenti nel DM 25/3/2010

Per i prezzi relativi ad uve destinate alla produzione di nuovi vini Doc, la cui prima vendemmia verrà effettuata nel 2010, è possibile adottare le seguenti assimilazioni:

Uva da vino Piemonte	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/100 kg, Iva esclusa)*
Terre Alfieri Arneis Doc come Doc Langhe Arneis	90,00
Terre Alfieri Nebbiolo Doc e Piemonte Albarossa Doc come Doc Langhe Nebbiolo	85,83
Pinerolese Freisa Doc come Doc Langhe Freisa	75,00

Ortaggi

Prodotto	**Varietà**	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/kg, Iva esclusa)*
Fagioli secchi		0,82
Insalata pan di zucchero		0,31
Cardi		1,87
Patate da semina		0,28
Asparago di Terlano		3,99
Radicchio rosso lungo	(montagna)	0,85
Peperoncino piccante	(ciliegia)	1,70
Zucca da industria		0,16
Carciofo rosso di Paestum		0,32

Frutta

Prodotto	**Varietà**	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/kg, Iva esclusa)*
Percoco pasta gialla	precoce	0,53
	medio	0,40
	tardivo	0,48
Percoco pasta bianca	tardivo	0,55
Mele	Jubillè delbard	0,36
	Red Chief, Red Delicious, Smothee	0,35
	Bella di Boskoop	0,60
	Stayman Winesap Red	0,40

Segue Frutta	**Varietà**	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/kg, Iva esclusa)*
Noci	Lara del Piave	2,10
Nettarine	Sbergie	0,50
Pere precoci	Carmen	0,95
Pesche	Tabacchiera	0,70
Marrone	San Mauro dei Monti Lessini Veronesi	4,00
Uva da tavola	Moscato d'Adda	0,37
	Verdea	0,37
	Moscato d'Amburgo e d'Alessandria	0,37
Ciliegie	Giant Red, Firm Red	2,70
Arance	Tarocco dal Muso, Lambiso, Galice	0,30
Albicocche	Flavar cot, Lilly cot, Magic cot, Mango cot, Perl cot, Pink cot, Sweet cot, Tom cot, Wonder cot, Zebra - 012)	1,20

Olive da olio

Prodotto	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/q.le, Iva esclusa)*
Olive Puglia per Olio Dop	44,15

Vivai di piante da frutto

Prodotto	**Varietà**	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/cadauno, Iva esclusa)*
Portinnesti melo		0,48
Portinnesti pero		0,48
Actinidia	piante in vaso (3 lt)	12,00
Actinidia	piante in vaso (5 lt)	18,00

Piante officinali

Prodotto	**Varietà**	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/kg Iva esclusa)*
Lavanda	prodotto secco sgranato	3,00
Camomilla	prodotto verde	2,40

Colture Floricole ed Ornamentali

Prodotto	**Varietà**	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/cad, Iva esclusa)*
Crisantemi in pieno campo	fiore singolo	1,20
Crisantemi in pieno campo	San Carlino	1,00
Crisantemi da vaso	fiore singolo	3,00
Astri		0,26
Rose innestate a pieno campo	tiplogia "antiche"	5,00
Rose innestate a pieno campo	tiplogia "moderne"	4,00
Lilium asiatico	(LA ibridi)	0,57
Lilium asiatico		0,52
Lilium orientale		1,08
Calle	Zantedeschia	0,63
Peonia		0,37

Vivai di piante ornamentali

Prodotto	**Varietà**	**Prezzi massimi 2010** *(Euro/mq, Iva esclusa)*
Piante ornamentali (generico)	in vaso	50,00
Piante ornamentali (generico)	in pieno campo	35,00
		Euro/cad, Iva esclusa
Rose (arbusti)	tiplogia "antiche"	20,00
Rose (arbusti)	tiplogia "moderne"	15,00
Rose (rampicanti)	tiplogia "antiche"	32,00
Rose (rampicanti)	tiplogia "moderne"	25,00

10A10829

DECRETO 30 luglio 2010.

Notifica per l'attività di produzione di animali e alghe marine d'acquacoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto in particolare il Reg. (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, contenente le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto in particolare l'art. 12 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009 che prevede l'utilizzo del modulo di notifica pubblicato con decreto legislativo n. 220/1995, all'Allegato V e modificato da ultimo con decreto ministeriale del 4 agosto 2000 all'Allegato III;

Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006, modificato dal decreto ministeriale del 20 febbraio 2007, relativo all'obbligo di comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da parte degli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, delle variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 30 luglio 2010, recante disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 710/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relativa alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica, in particolare l'art 7;

Vista la nota della Commissione europea del 26 aprile 2010 inerente il periodo di transizione per l'acquacoltura biologica;

Tenuto conto dei risultati della riunione tenutasi presso il Ministero il 22 giugno 2010, ove partecipato la DG Pesca, l'ICQRF, le Regioni, gli organismi di controllo e le organizzazioni di categoria del biologico e della pesca, nonché delle osservazioni inviate successivamente da alcuni enti, dai quali risulta condiviso il modello della notifica;

Ravvisata l'urgenza di adottare uno specifico modello di notifica per l'attività di produzione di animali e di alghe marine d'acquacoltura biologica;

Considerata l'opportunità di autorizzare, tenuto conto della citata nota della Commissione, le unità produttive operanti prima dell'entrata in vigore del Reg. (CE) n. 710/09, nel rispetto di disciplinari privati, a mantenere fino al 1° luglio 2013 la qualifica di unità di produzione biologica ai sensi dell'art. 95, paragrafo 11, del Reg. (CE) n. 889/08, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/09.

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al presente decreto costituisce il modello di notifica ad uso degli operatori che intendono intraprendere l'attività di produzione di animali e di alghe marine d'acquacoltura biologica.

Art. 2.

Le unità produttive di animali e di alghe marine operanti nel settore dell'acquacoltura biologica prima del 9 agosto 2009, data di entrata in vigore del Reg. (CE) n. 710/09, sono autorizzate ai sensi dell'art. 95, paragrafo 11, del Reg. (CE) n. 889/08, come modificato dal Reg. (CE) n. 710/09 a mantenere la qualifica di unità di produzione biologica fino al 1° luglio 2013, a condizione che le norme di produzione utilizzate siano state applicate senza soluzione di continuità sotto il controllo di un organismo autorizzato ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220.

Nell'etichetta dei prodotti biologici ottenuti nelle unità di produzione di cui al precedente comma non può essere riportato il logo europeo di produzione biologica, essendo quest'ultimo legato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa UE sull'agricoltura biologica di cui all'art. 25, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 834/07.

Art. 3.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 87

ALLEGATO

REGIONE:______________________
____

A cura dell'ufficio ricevente
Prot.
del

NOTIFICA ATTIVITA' PRODUZIONE DI ANIMALI E ALGHE MARINE D'ACQUACOLTURA BIOLOGICA

1

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE NEL SISTEMA DI CONTROLLO

CATEGORIA DI ATTIVITA'	TIPO DI NOTIFICA	CAUSE DI VARIAZIONE
		Modifica dati dichiarante o rappr. legale ☐
	PRIMA NOTIFICA ☐	Modifiche Unità Produttive ☐
Produzione di animali d'acquacoltura ☐		Modifica categorie attività ☐
Coltivazione e raccolta di alghe ☐	NOTIFICA	Altro : ______________ ☐
	DI VARIAZIONE ☐	Cambio Organismo di Controllo (OdC) ☐
		OdC precedente: ______________

2

DICHIARANTE (operatore) CODICE FISCALE P.IVA

az. individuale ☐ società ☐ cooperativa ☐

COGNOME O RAGIONE SOCIALE (*Solo per persone giuridiche*) NOME

COMUNE DI NASCITA PR Cod.prov/com DATA DI NASCITA SESSO M F

3

DOMICILIO O SEDE SOCIALE

COMUNE PR Cod.prov/com Via n.

C.A.P. Tel. Fax e-mail

4

RAPPRESENTANTE LEGALE CODICE FISCALE

COGNOME NOME

COMUNE DI NASCITA PR Cod.prov/com DATA DI NASCITA SESSO M F

COMUNE DI DOMICILIO C.A.P. PR Cod.prov/com Via n.

5

ORGANISMO/I DI CONTROLLO PRESCELTO/I (OdC)

DENOMINAZIONE OdC (Codice) ______________________

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE UNITA' DI PRODUZIONE

Numero progressivo di modello compilato/Totale ___ / ___

1

AZIENDA (in caso di ditte individuali Cognome e Nome): **CODICE ASL o AUSL** **PARTITA IVA**

DENOMINAZIONE ____________________

COMUNE ____________________ **PR** ___ **Cod.prov/com** ___

Via ____________________ **n.** ___

C.A.P. ___ **Tel.** ___ **Fax** ___ **e-mail** ___

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E RACCOLTA DI ALGHE **2**

Raccolta:

Aree in concessione	ha
Aree di raccolta	ha
Stima di biomassa annuale raccolta	t
Specie ____________________	______[1]
Specie ____________________	______
Specie ____________________	______
Specie ____________________	______

Coltivazione:

		mc/ha	Stima produzione annuale t
Bacini/aree di produz. convenzionale		___	t
Bacini/aree di produz. in conversione		___	t
Bacini/aree di produz. biologica		___	t
Specie ____________________			______[1]
Specie ____________________			______
Specie ____________________			______
Specie ____________________			______

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI D'ACQUACOLTURA **3**

INGRASSO

Indicare la specie di pesci, molluschi, crostacei ed echinodermi	Stima produzione annuale Biologica t	In conversione t	Convenzionale t	Vasche/gabbie /bacini di allevamento	U.M.[2]

Area in concessione ha

Area privata ha

RIPRODUZIONE

Specificare per ogni specie la produzionedi novellame (n) e/o uova (u)	Stima produzione annuale Biologica n°	In conversione n°	Convenzionale n°	Vasche/bacini di allevamento mc

Note

1 Indicare il metodo di produzione: convenzionale (cz), in conversione (cv), biologico (bio)

2 indicare l'unità di misura utilizzata: metri cubi (mc) per vasche e gabbie, ettari (ha) per bacini e molluschicoltura di fondo, metri lineari (ml) per la molluschicoltura sospesa.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI E AI VOLUMI AZIENDALI

Numero progressivo di modello compilato/Totale ___ / ___

N ° Ord	Cod. ISTAT Prov	Cod. ISTAT Comune	RIFERIMENTI CATASTALI Sez	RIFERIMENTI CATASTALI Foglio	RIFERIMENTI CATASTALI Particella	RIFERIMENTI CATASTALI Sub	Titolo poss.	SUPERFICIE CATASTALE ([1]) ha	SUPERFICIE CATASTALE ([1]) are	VOLUME ([1]) mc	INDIRIZZO
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE SUPERFICI IN CONCESSIONE A MARE/ACQUE INTERNE ([2])

	1° LAT	1° LONG	2° LAT	2° LONG	3° LAT	3° LONG	4° LAT	4° LONG
15								
16								
17								
18								
19								
20								

([1]) COMPILARE PER I TERRENI LA SUPERFICIE E PER I FABBRICATI IL VOLUME

([2]) PER OGNI SUPERFICIE IN CONCESSIONE A MARE INDICARE LE COORDINATE DEI 4 VERTICI PRINCIPALI DELIMITANTI L'AREA

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………. Titolare ☐ Legale Rappresentante ☐

SI IMPEGNA

-- ad assoggettare la propria azienda al regime di controllo previsto dal Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (CE) n. 889/08 e successive modifiche;

-- ad eseguire le operazioni relative alle attività di cui alla presente notifica, in conformità con quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (CE) n. 889/08 e successive modifiche;

-- ad accettare, in caso di infrazione e o irregolarità l'applicazione delle misure previste dal Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (CE) n. 889/08 e successive modifiche **;**

-- **a comunicare all'Amministrazione competente e all'Organismo di controllo prescelto** eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente notifica entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle stesse, in particolare relativamente a:

- -- estremi identificativi dei soggetti coinvolti (Dichiarante, Organismo di Controllo);
- -- variazioni intervenute nelle unità produttive in termini di:
  - -- superfici e relativo metodo di produzione adottato,
  - -- specie di alghe e animali e indirizzo produttivo;
  - -- attività produttive attuate.
- -- variazioni intervenute nelle attività connesse :
  - -- alla produzione di alghe
  - -- alla produzione di animali d'acquacoltura
- -- a dare libero accesso al personale incaricato dei controlli, alle unità produttive, ai luoghi di immagazzinaggio, di produzione, di preparazione, nonché ai registri ed ai documenti giustificativi ai fini dell'attività di vigilanza sugli OdC, al personale qualificato dalle Amministrazioni competenti per territorio;

AFFIDA

Il controllo delle attività di cui alla presente notifica all'Organismo di Controllo denominato : …………………………………………………………………………………

…… con sede in ………………………………………………………

autorizzato con apposito provvedimento dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria resposabilità, che quanto affermato nella presente notifica è completo e risponde al vero. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne che per forza maggiore, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge vigente.

DICHIARA

di aver adottato senza alcuna interruzione le norme di produzione previste dal disciplinare…………………………………………….. a partire dal …………………………………..
e di essere stato controllato dall'Organismo di Controllo denominato…………………………………………………………………………………………………

ALLEGA

fotocopia di un documento d'identità in corso di validità e tutta la documentazione prevista dalla normativa comunitaria e nazionale.

Data In fede

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
giorno mese anno

----
firma del dichiarante

RICHIESTA ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO

Il sottoscritto ……..

CHIEDE

-- all'Organismo di Controllo di cui alla dichiarazione d'impegno, di essere assoggettato al regime di controllo di cui al Reg. (CE) n. 834/07 e Reg. (CE) n. 889/08 e successive modifiche

SI IMPEGNA

-- a dare libero accesso al personale incaricato dai controlli, alle unità produttive, ai luoghi di immagazzinaggio, di preparazione, nonché ai registri ed ai documenti giustificativi ai fini dell'ispezione;

-- al rispetto degli obblighi finanziari ed amministrativi connessi all'attività di controllo;

-- a comunicare all'Organismo di Controllo tutte le informazioni necessarie ai fini dell'ispezione;

-- a comunicare **entro 30 giorni all'Organismo di Controllo** le variazioni inerenti le attività oggetto di controllo.

Data In fede

☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
giorno mese anno

----
firma del dichiarante

Spazio per la marca da bollo

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Si informa che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente notifica, sarà a cura delle Pubbliche Amministrazioni competenti e dagli Organismi di Controllo, per uso di ricerca, informativo, divulgativo o promozionale, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003. In ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ogni soggetto portà consultare o modificare i suoi dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo ai Settori responsabili della gestione degli Elenchi Regionali.

10A10966

DECRETO 4 agosto 2010.

Modifiche all'articolo 5 del decreto 27 novembre 2008, concernente disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come risulta modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico O.C.M.);

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale»;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, concernente le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato del vino ed in particolare l'art. 14 concernente la detenzione di vinaccia, i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2008, con il quale sono state adottate le disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 e n. 555/2008 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto l'art. 5 del citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008, che prevede la possibilità di esonerare dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti ai distillatori i produttori che li destinano ad usi alternativi alla distillazione;

Vista la nota 9 luglio 2010 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, ha rappresentato che, ai fini della qualificazione dei materiali previsti come sottoprodotti della vinificazione, si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili;

Ravvisata la necessità di rivedere, sulla base dell'esperienza acquisita, le modalità per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti e di procedere nel contempo alla modifica dell'art. 5 del citato decreto ministeriale n. 5396/2008;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Ritiro sotto controllo).* — 1. I produttori che, in applicazione degli articoli 22 e seguenti del regolamento CE n. 555/2008 della Commissione, sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione, adempiono al loro obbligo con la consegna, totale o parziale, in distilleria degli stessi o mediante il ritiro sotto controllo per i seguenti usi alternativi:

a) uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico;

b) uso agronomico indiretto, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti;

c) uso energetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili;

d) uso farmaceutico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci;

e) uso cosmetico, mediante l'utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici.

2. Le vinacce destinate all'estrazione di enocianina o alla produzione di prodotti agroalimentari di cui all'allegato 2 del presente decreto, sono considerate come utilizzate per uso alternativo. L'utilizzo delle vinacce per la produzione di ulteriori prodotti agroalimentari è autorizzata dalla Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato su richiesta delle regioni e delle province autonome.

3. I sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino in prodotti diversi dal mosto e dal vino sono sottoposti al ritiro sotto controllo; in tal caso non si applica l'art. 4 del presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome stabiliscono tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità

e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all'intervento e, stabiliscono, altresì, le disposizioni applicative per l'utilizzazione dei sottoprodotti per altri usi alternativi, diversi da quelli di cui al comma 1, prevedendo esclusioni e limitazioni in relazione a specifiche normative regionali.

5. I produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi, effettuano la comunicazione compilando il modello allegato 2-*bis* al presente decreto e lo trasmettono, per fax o posta elettronica, almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro, all'ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente, salvo quanto previsto all'art. 15. Tale comunicazione deve contenere almeno:

a) la natura e la quantità dei sottoprodotti;

b) il luogo in cui sono depositati;

c) il tipo di destinazione;

d) il giorno e l'ora dell'inizio delle operazioni destinate a rendere inutilizzabili per il consumo umano o dell'inizio del trasporto verso lo stabilimento di utilizzazione dei sottoprodotti. Qualora l'eliminazione dei sottoprodotti avvenga in più giorni, deve essere indicato altresì il piano del ritiro/consegna dei sottoprodotti;

e) nel caso di uso agronomico dei sottoprodotti, l'impegno del produttore alla loro distribuzione sui terreni agricoli presenti nei fascicoli aziendali;

f) nel caso di utilizzazione dei sottoprodotti da parte di soggetto diverso dal produttore, devono essere indicati altresì il nome o la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA della ditta destinataria, nonché il relativo indirizzo.

6. In applicazione dell'art. 47, paragrafo 1, lettera *j)* del regolamento (CE) n. 436/2009, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore è annotato lo scarico della feccia o della vinaccia destinate al ritiro sotto controllo o ad usi alternativi, il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro e prima dell'operazione stessa; nella colonna "descrizione" è riportato, tra l'altro, il riferimento alla comunicazione ed alla data di trasmissione della stessa agli organi di controllo.

7. Le comunicazioni di cui al comma 5 recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito dall'ICQRF. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell'organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.

8. Restano valide le deroghe e le autorizzazioni concesse ai sensi del presente decreto.

9. Ai fini della qualificazione dei materiali previsti dal presente decreto come sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti, quali quelle vigenti in materia di fertilizzanti o combustibili.».

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«1. I controlli sono svolti da:

ICQRF, per verificare che i produttori assolvano l'obbligo di consegna ai distillatori nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale nonché, in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, per gli usi alternativi di cui all' art. 5, commi 1 e 2. Il controllo garantisce il rispetto dell'art. 79 del regolamento (CE) n. 555/2008;

regione, o da un organismo da essa individuato, qualora emanino disposizioni di controllo per i casi di ritiro sotto controllo previsti dall'art.5, comma 1, lettere *a)* e *c)*, e comma 4 del presente decreto, informandone l'ICQRF. In tal caso la comunicazione di cui all'art. 5, comma 5, è trasmessa anche alla regione o all'organismo di controllo da essa individuato. Il controllo garantisce il rispetto dell'art. 79 del regolamento (CE) n. 555/2008;

uffici competenti dell'Agenzia delle dogane presso i distillatori e gli utilizzatori di alcool grezzo, per garantire il rispetto dell'art. 77 del regolamento (CE) n. 555/2008, d'intesa con Agea-organismo pagatore.».

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 103

ALLEGATO 2-*BIS*

COMUNICAZIONE PER L'USO ALTERNATIVO ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

All'Ufficio Periferico
dell'ICQRF di ____________

A …………

(Regione, o altro Enti o Organismo, individuato ai sensi dell'articolo 15 del decreto 27 novembre 2008, n.5396)

IL SOTTOSCRITTO, LEGALE RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE					
COGNOME		NOME			
LUOGO DI NASCITA		DATA DI NASCITA			
RESIDENZA	INDIRIZZO				
	COMUNE		P	PROV.	
	TEL.	FAX			
	E-MAIL				

DELLA DITTA (DATI AZIENDALI)

CODICE FISCALE (CUAA)		PARTITA IVA			
DENOMINAZIONE					
FORMA GIURIDICA					
SEDE LEGALE	INDIRIZZO				
	COMUNE		CAP	PROV.	
	TEL.	FAX			
	E-MAIL				
	LA SEDE LEGALE È UNITÀ PRODUTTIVA	☐ SI'	☐ NO		

COMUNICA

che nel/i giorno/i __________________________, per la campagna vendemmiale ________, effettuerà l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti di vinificazione ottenuti dalla trasformazione dell'uva (barrare le caselle di interesse) :

1. ☐ presso i propri impianti;

2. ☐ presso gli impianti della ditta/produttore ____________, CUAA ____________, P.IVA _______________. Con sede dello stabilimento in via _________comune _________(indicare indirizzo completo)

Che la quantità di uva trasformata nella campagna vendemmiale ________ è pari a ______ q, di cui ___________q sono uve di proprietà;

Che la quantità di vino prodotto nell'annata ___________ è prevista pari a ____________hl;

L'uso alternativo dei sottoprodotti è il seguente:

☐ lo spandimento ad uso agronomico; tale spandimento avviene su superfici agricole, i cui riferimenti catastali sono riportati nel proprio fascicolo aziendale (Anagrafe agricola), ed in quantità non superiori a ______q/ha.

☐ lo spandimento ad uso agronomico; tale spandimento avviene su superfici agricole della ditta/produttore indicato al punto 2, i cui riferimenti catastali sono riportati nel fascicolo aziendale (Anagrafe agricola), ed in quantità non superiori a ______q/ha. Come da allegata/e dichiarazione/i

☐ l'utilizzo per produzione di energia; i sottoprodotti sono conferiti all'impianto di produzione energetica sito in Via _________________, Comune di _____________________.

☐ Altro (descrizione uso alternativo____
____

Il luogo in cui i sottoprodotti sono depositati, identificato con codice ICQRF n.__/_____, prima di essere avviati all'uso alternativo alla distillazione, è sito in via _________________, Comune di _____________________.

Il codice del registro di carico e scarico dei sottoprodotti destinati al ritiro sotto controllo, attribuito da ICQRF, è _______________ .

I sottoprodotti destinati all'utilizzo alternativo alla distillazione sono:

	USO AGRONOMICO	USO ENERGETICO	ALTRI USI(_______)	caratteristiche	
	Kg	Kg	KG	Alcol anidro totale/ 100Kg	Umidità (solo per le fecce) %
VINACCE					
FECCE					

Io sottoscritto,
dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza da eventuali benefici, di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
mi impegno a consentire - in ogni momento e senza restrizioni - l'accesso in azienda e la consultazione della documentazione, strettamente connessa all'intervento, agli Organi incaricati dei controlli.

Luogo e data ____

Firma ____
(per esteso e leggibile)

Informativa sul trattamento dei dati personali

Tutti i dati riportati vengono mantenuti nel rispetto del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", e saranno utilizzati per fini istituzionali dalla pubblica amministrazione.
Si dichiara inoltre di ottemperare a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza dei dati e che i dati personali oggetto di trattamento verranno controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito.

SI ALLEGA LA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

10A10968

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Coop. Eurovilla», in Villanova del Ghebbo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del commissario liquidatore in data 28 gennaio 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Coop. Eurovilla», con sede in Villanova del Ghebbo (Rovigo) (codice fiscale 00056740293) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e Federico Loda, nato a Verona il 26 giugno 1965, ivi domiciliato in Corticella Fondachetto n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10802

DECRETO 19 luglio 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della società «New Service - Società cooperativa», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 27 maggio 2009 e del successivo accertamento in data 4 agosto 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «New Service - Società cooperativa», con sede in Torino (codice fiscale 08987910018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Sandro Verduchi, nato a Roma il 3 maggio 1965, ivi domiciliato in corso Trieste n. 155, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10803

DECRETO 29 luglio 2010.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la società «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giovanni Quarzo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2008 con la quale è stato nominato commissario liquidatore della società «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», con sede in Roma, il rag. Giovanni Saina, in sostituzione dell'avv. Giovanni Quarzo, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2010 con la quale è stato nominato commissario liquidatore della società «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», con sede in Roma, la dott.ssa Donatella Pellecchia, in sostituzione del rag. Giovanni Saina, dimissionario;

Visto la nota del 22 giugno 2010 con la quale il commissario liquidatore dott.ssa Donatella Pellecchia rinuncia all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Armando Carrescia, nato a Lucera (Foggia) il 9 febbraio 1968, con studio in Roma, via Cola di Rienzo n. 28, è nominato commissario liquidatore della società «Zelig - Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione della dott.ssa Donatella Pellecchia, dimissionaria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

10A10804

DECRETO 6 agosto 2010.

Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 concernente l'istituzione di un regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010 recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2007;

Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 28 novembre 2007;

Visto il Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013, approvato dalla Commissione UE il 20 dicembre 2007 con Decisione n. C(2007) 6820 e in particolare le linee di attività 1.2. «Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca e all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili» e 2.1 «Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese ed alle reti»;

Ritenuto opportuno definire le condizioni e le modalità per l'attivazione degli interventi in favore di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate e all'applicazione di tecnologie innovative nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico, con particolare attenzione allo sviluppo delle relative filiere produttive, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese nell'ambito delle fonti di energia rinnovabile e del risparmio energetico e con particolare attenzione allo sviluppo delle relative filiere produttive, il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito «decreto»), i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento riguardanti la produzione di beni strumentali funzionali allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e al risparmio energetico nell'edilizia.

2. Le risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a € 300.000.000,00 a valere sul POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013, destinate a programmi riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia). Le predette risorse sono così ripartite:

a) per la linea di attività 1.2. «Interventi a sostegno dello sviluppo dell'imprenditoria collegata alla ricerca e all'applicazione di tecnologie innovative nel settore delle fonti rinnovabili» € 210.000.000,00;

b) per la linea di attività 2.1 «Interventi a sostegno dell'imprenditorialità collegata al risparmio energetico con particolare riferimento alla creazione di imprese ed alle reti» € 90.000.000,00.

Ai fini dell'attribuzione delle risorse disponibili si tiene, inoltre, conto delle seguenti riserve:

i) almeno il 60%, destinata ai programmi di cui all'art. 4, proposti da piccole e medie imprese;

ii) almeno il 20%, destinata ai di programmi di cui all'art. 4, proposti da imprese che abbiano sottoscritto, alla medesima predetta di presentazione della domanda di agevolazioni, un contratto di rete, come disciplinato dall'art. 3, comma 4-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sulla base di quanto previsto in materia dal decreto di cui all'art. 3, comma 4-*ter*.1, del medesimo decreto-legge 10 febbraio 2009.

Le somme che alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 7, comma 2, risultano non utilizzate per ciascuna delle suddette riserve sono riassegnate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, alle domande insoddisfatte presentate entro i termini previsti. Ai fini di cui al precedente punto *ii)*, l'impresa richiedente allega al Modulo di domanda di cui all'art. 7, copia del contratto di rete già sottoscritto alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e già iscritto nel Registro delle imprese alla medesima data.

Art. 2.

Soggetto Gestore

1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande e l'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nel seguito «Soggetto Gestore». Con apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, nel seguito «Ministero», e il Soggetto Gestore sono regolati i reciproci rapporti e definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nel seguito indicato «GBER» (General block Exemption Regulation).2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005. Al fine di consentire la determinazione della dimensione aziendale, l'impresa richiedente le agevolazioni trasmette, in allegato alla domanda di cui all'art. 7, specifiche dichiarazioni redatte secondo gli schemi di cui agli allegati n. 1, 2, 3, 3A, 4, 5 e 5A al citato decreto ministeriale, timbrate e firmate dal proprio legale rappresentante, o da un suo pro-

curatore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; tali dichiarazioni devono essere compilate tenendo conto dei criteri stabiliti nel citato decreto ministeriale.

Art. 4.

Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto i seguenti programmi di investimento, riguardanti le attività di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

a) in relazione alla linea di attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, programmi di investimento riguardanti la produzione, utilizzando le più innovative tecnologie disponibili, di apparecchiature o macchinari o loro componenti principali strettamente finalizzati alla produzione di energia da FER. A titolo di esempio possono essere citati aerogeneratori, gassificatori di biomassa, idrolizzatori, celle e componenti principali per il fotovoltaico, sistemi per solar cooling, sistemi per il solare termodinamico, pompe di calore e generatori di calore alimentati da pellet e cippato aventi i requisiti minimi indicati nella direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009;

b) in relazione alla linea di attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, programmi di investimento riguardanti la produzione di componenti e sistemi, quali rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l'ecoedilizia, soluzioni integrate di building automation, soluzioni integrate di domotica, sistemi per la gestione e il controllo dei consumi, motori a basso consumo, funzionali al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, come definite con i criteri di cui ai decreti legislativi n. 192/2005 e n. 311/2006 e successive modifiche, utilizzando le più innovative tecnologie disponibili, in termini di capacità dei componenti e di sistemi idonei ad incidere sulle suddette prestazioni energetiche degli edifici e sulla vita dei componenti.

2. Con riferimento alle predette attività ammissibili, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d'investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell'allegato n. 1 al presente decreto. Non sono, inoltre, ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

3. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi riguardanti una delle seguenti tipologie:

a) realizzazione di nuove unità produttive;

b) ampliamento di unità produttive esistenti;

c) diversificazione della produzione di un'unità produttiva in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi;

d) cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un'unità produttiva esistente.

4. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva. I programmi di investimento devono essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree dell'obiettivo Convergenza (Campania, Sicilia, Puglia e Calabria). Per unità produttiva si intende una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente.

5. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo delle spese ammissibili non sia inferiore a € 1.500.000,00 e non sia superiore a € 25.000.000,00.

6. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'art. 7. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi per i quali esistano titoli di spesa riferiti alle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 5, ivi compresi quelli relativi ad acconti e, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria, a canoni di leasing, antecedenti alla presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione della data di avvio a realizzazione, le spese riguardanti studi preliminari di fattibilità. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

7. I programmi devono essere realizzati nei tempi, non superiori a 36 mesi, indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni e comunque entro il 30 giugno 2015. Il termine per l'ultimazione decorre dalla data del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 4. Su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, il Soggetto Gestore può disporre una proroga, previa acquisizione del parere del Ministero, non superiore a dodici mesi, del termine di ultimazione del programma. La data di ultimazione del programma è quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro novanta giorni dalla scadenza di tale termine. Ciò, comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto Gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procederà alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto, anche nella forma di locazione finanziaria, di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le relative spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma d'investimento;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, esclusi i mezzi di trasporto targati, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;

d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

Le predette spese ammissibili, qualora non riferite ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzate. Non sono ammissibili le spese relative a «commesse interne».

2. Sono inoltre ammissibili, per le sole PMI, le spese relative a consulenze connesse al programma d'investimento, ai sensi dell'art. 26 del GBER. Tali spese sono ammissibili solo fino al 3% dell'importo complessivo ammissibile per ciascun programma d'investimento. Le spese ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

3. Nel caso in cui l'acquisizione delle immobilizzazioni avvenga attraverso la locazione finanziaria, la spesa ammissibile è calcolata sulla base dei canoni previsti dal contratto di leasing, pagati entro il termine di ultimazione del programma e al netto degli interessi. Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni. Per quanto riguarda l'acquisizione in leasing di terreni e fabbricati, il relativo contratto deve prevedere il proseguimento della locazione per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, a decorrere dalla data prevista di ultimazione del programma di investimento.

4. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione). Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.

5. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

6. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

7. In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ai fini dell'ammissibilità di dette spese, la spesa deve risultare da apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformità dei fabbricati alle vigenti normative.

8. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si tiene conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.

9. Le spese relative alle attrezzature di cui al comma 1, lettera *c)*, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili e alle seguenti condizioni:

a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»;

c) vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al presente decreto;

d) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 78 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;

e) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

f) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

g) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al Soggetto Gestore una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

h) il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Le relative agevolazioni sono calcolate applicando l'intensità d'aiuto prevista per le suddette diverse unità produttive fermo restando che, qualora per queste ultime l'intensità di aiuto sia superiore a quella stabilita per l'area in cui è localizzata l'unità produttiva oggetto del programma, le agevolazioni saranno calcolate applicando l'intensità di aiuto relativa a quest'ultima.

10. L'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa, ovvero, per i beni acquisiti in locazione finanziaria, dei relativi verbali di consegna, con il macchinario, l'impianto o l'attrezzatura stessi. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito elenco.

11. La realizzazione del programma di investimenti o di una parte dello stesso può essere commissionata con la modalità del cosiddetto «contratto chiavi in mano», fermo restando che non sono ammissibili prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale e/o assistenza ad appalti. Le forniture che intervengono attraverso contratti «chiavi in mano» devono consentire di individuare i reali costi delle sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurati dalle componenti di costo di per sé non ammissibili. Pertanto, ai fini del riconoscimento di ammissibilità delle spese, tali contratti di fornitura potranno essere utilmente considerati alle seguenti ulteriori condizioni:

il contratto «chiavi in mano» dovrà contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazioni decreto 23 luglio 2009; esso dovrà quindi contenere una dichiarazione con la quale l'impresa beneficiaria specifica di aver richiesto detta fornitura per la realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimenti di cui alla domanda di agevolazione;

al contratto di fornitura «chiavi in mano» dovrà essere allegato, formandone parte integrante, il prospetto dettagliato di tutte le distinte acquisizioni, da individuare singolarmente e raggruppare secondo le note categorie di spesa (suolo, opere murarie e assimilate, macchinari impianti e attrezzature ed eventuali servizi di consulenza), con individuazione dei costi per ciascuna singola voce di spesa;

il general contractor dovrà impegnarsi a fornire, per il tramite dell'impresa beneficiaria ed a semplice richiesta di quest'ultima, o del Soggetto Gestore o del Ministero o di loro delegati, ogni informazione riguardante le forniture dei beni e dei servizi che lo stesso general contractor acquisisce in relazione alla commessa affidatagli, ed in particolare il nominativo dei suoi fornitori ed i titoli di spesa che questi emettono nei suoi confronti utili a comprovare la natura delle forniture ed il loro costo; tale impegno dovrà essere esplicitamente riportato nel contratto. La mancata ottemperanza determina l'automatica decadenza dai benefici di tutte le prestazioni, di qualsiasi natura, oggetto del contratto;

possono essere oggetto di agevolazione i soli contratti «chiavi in mano» il cui general contractor abbia stabile organizzazione (modello di convenzione OCSE-

art. 5) in Italia, ove dovrà essere custodita e reperita la predetta documentazione di spesa anche ai fini dei controlli previsti dal presente decreto.

L'impresa che intenda fare ricorso a tale particolare modalità di acquisizione dei beni da agevolare è tenuta a darne informazione nella documentazione allegata alla domanda di agevolazioni ovvero, avendo maturato la decisione in corso d'opera e rappresentando tale modalità una vera e propria variazione sostanziale del programma, a darne tempestiva comunicazione al Soggetto Gestore, illustrandone le ragioni. Il Soggetto Gestore, sulla base di tali elementi e di eventuali ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa, formula il proprio motivato parere circa l'ammissibilità di tale modalità e della conseguente agevolabilità dell'intero programma ovvero, a seconda dei casi, dei beni interessati.

Art. 6.

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti, ovvero contributo alla spesa con riferimento alle spese per consulenza e canoni di leasing, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dagli articoli 13 e 26 del GBER rispettivamente per gli aiuti a finalità regionale e per gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Le intensità delle agevolazioni non possono essere superiori a quelle previste, per dimensione di impresa beneficiaria e per ciascuna area ammissibile, dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013. Con riferimento all'acquisizione dei servizi di consulenza, di cui all'art. 5, comma 2, l'intensità massima dell'aiuto è pari al 50% delle relative spese, per tutte le PMI e le aree territoriali ammissibili. Le suddette intensità massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

2. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, è concesso, nella misura prevista nell'allegato n. 1 in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili, a valere sul fondo rotativo appositamente costituito presso il Soggetto Gestore, ha una durata massima di 8 anni oltre un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al suddetto tasso di attualizzazione e rivalutazione vigente alla data di concessione delle agevolazioni, e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al comma 2, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 5, è riconosciuto un contributo nella misura necessaria al raggiungimento dell'intensità massima espressa in equivalente sovvenzione lordo di cui al comma 1, riportata nell'allegato n. 1. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate al momento della concessione. L'impresa richiedente indica, quindi, nella domanda di agevolazioni le spese relative agli investimenti da realizzare e la suddivisione delle stesse per anno solare. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione di cui al comma 2.

4. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal GBER. L'ammontare del finanziamento agevolato e del contributo così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili riguardanti le immobilizzazioni e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di PMI, dalla data di ultimazione.

6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d'investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo *de minimis* secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006.

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la procedura valutativa a «sportello».

2. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata ad un solo programma di investimenti. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. La domanda di agevolazioni può essere presentata a partire dal novantesimo giorno successivo

alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino al duecentodecimo giorno dalla medesima data.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese richiedenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunicherà l'avvenuto esaurimento delle risorse e il Soggetto Gestore restituirà alle imprese istanti che ne facciano richiesta, e le cui domande di agevolazione non siano state soddisfatte, la documentazione da essi inviata, a loro spese.

4. La domanda di agevolazione deve essere compilata esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati; la stampa della domanda, il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 2, deve essere presentata, pena l'invalidità, unitamente agli allegati previsti al comma 5, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *j)* e *k)*, entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione elettronica della domanda, a mezzo raccomandata a/r, al Soggetto Gestore. Quale data di presentazione della domanda si assume la predetta data di trasmissione elettronica.

5. Alla domanda di cui al comma 4 devono essere allegati:

a) descrizione tecnica del programma di investimenti proposto che riporti i contenuti previsti nell'allegato n. 3;

b) Business Plan, redatto sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato n. 4;

c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;

e) preventivi di spesa dei beni oggetto del programma di investimenti da realizzare, corredati delle specifiche tecniche e delle relative caratteristiche di funzionamento;

f) documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della domanda;

g) dichiarazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2007, n. 106;

h) ulteriori dichiarazioni e documentazioni previste dal presente decreto, ivi compresa quelle necessarie per la dimostrazione da parte delle grandi imprese dell'effetto incentivante di cui all'art. 8, comma 2;

i) bilanci, relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa e corredata dagli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio, situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa;

j) certificato di iscrizione al registro delle imprese, completo di vigenza ed elenco soci;

k) documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Soggetto Gestore, delle informazioni antimafia di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3.6.1998, n. 252, qualora l'importo delle agevolazioni sia superiore a 154.937,07 euro. Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente C.C.I.A.A., corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Rimane ferma la facoltà dell'impresa di provvedere direttamente alla richiesta di cui sopra, dandone tempestiva e formale comunicazione al Soggetto Gestore.

Gli allegati di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *i)* devono essere forniti solo per via elettronica. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

Art. 8.

Istruttoria dei programmi e concessione delle agevolazioni

1. Il Soggetto Gestore, effettua l'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'attività istruttoria è preliminarmente finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto. Nel caso di insussistenza dei predetti requisiti e condizioni di ammis-

sibilità, il Soggetto Gestore provvede al rigetto della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata, in applicazione dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

2. Il Soggetto Gestore, verificata la regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazioni, comunica al Ministero, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, l'ambito di intervento del programma di investimenti proposto. Il Ministero, sulla base della predetta comunicazione, verifica la rispondenza del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazioni alle finalità degli interventi di cui al presente decreto e, in particolare, alla coerenza con i contenuti delle linee di attività del POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013 e a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, avvalendosi, a tal fine, di un esperto esterno ovvero, per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili per un importo superiore a 5.000.000,00 euro, di un panel di tre esperti esterni, scelti dal Ministero medesimo tra quelli iscritti all'albo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 7 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

L'attività istruttoria riguarda:

a) la solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente;

b) la validità tecnica e tecnologica del programma, anche con riguardo alla rispondenza dei programmi alle finalità e ai contenuti delle linee di intervento del POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013 di cui all'art. 1, comma 2. Particolare attenzione sarà prestata alla valutazione del carattere innovativo delle tecnologie adottate, sia per quanto attiene al prodotto che al processo di produzione;

c) il piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione, attraverso il ricorso ai mezzi propri aziendali, alle fonti di finanziamento esterne ed alle agevolazioni;

d) l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene alla pertinenza che alla congruità delle spese prospettate che alla soglia minima e massima ammissibile;

e) la determinazione dell'agevolazione nella misura prevista dal presente decreto e nel rispetto delle condizioni previste dal GBER.

Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, il Soggetto Gestore provvede, inoltre, a verificare l'effetto incentivante delle agevolazioni, come previsto dall'art. 8 del GBER, acquisendo la documentazione utile a dimostrare uno o più dei seguenti aspetti del progetto d'investimento:

un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma;

un'estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma;

un incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;

una riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni;

la mancata realizzazione del programma proposto, in assenza di agevolazioni.

3. Nel corso dell'istruttoria il Soggetto Gestore può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate con una specifica nota alla quale l'impresa stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. Allo scopo di consentire il rispetto dei termini fissati per il completamento dell'istruttoria, le precisazioni e i chiarimenti richiesti dovranno essere trasmessi dall'impresa entro e non oltre il termine perentorio individuato dal Soggetto Gestore; in caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e il Soggetto Gestore stesso ne dà immediata e motivata comunicazione all'impresa interessata.

4. L'istruttoria del Soggetto Gestore si conclude, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa, con un giudizio motivato, positivo o negativo, tenuto altresì conto della verifica di rispondenza del programma da parte del Ministero ai sensi del comma 2. Entro il predetto termine, il Soggetto Gestore comunica al Ministero le risultanze dell'attività istruttoria. In caso di esito positivo dell'attività istruttoria, il Ministero, entro trenta giorni dalla comunicazione del Soggetto Gestore, adotta e trasmette all'impresa interessata, il provvedimento di concessione delle agevolazioni, con l'indicazione delle spese ammissibili, delle spese ritenute non ammissibili, e delle agevolazioni concedibili nonché gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa stessa. Copia del suddetto provvedimento è trasmesso altresì al Soggetto Gestore. In caso di esito negativo dell'attività istruttoria, il Ministero provvede, entro il medesimo predetto termine di 30 giorni dalla comunicazione del Soggetto Gestore, al motivato rigetto della domanda, dandone comunicazione all'impresa interessata. Avverso le predette comunicazioni i soggetti interessati potranno proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento delle stesse. Il Soggetto Gestore, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione a favore dell'impresa beneficiaria, provvede a stipulare con la stessa un contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria.

Art. 9.

Erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto Gestore alle imprese dovrà avvenire sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a lotti funzionali di investimenti ciascuno non inferiore al 20% delle spese ammissibili complessive.

2. La prima quota delle agevolazioni, nella misura massima del 30% dell'ammontare del contributo concesso di cui all'art. 6, comma 3, può, su richiesta dell'impresa beneficiaria, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario. Tale anticipazione sarà recuperata dal Soggetto Gestore in quote proporzionali al contributo via via maturato sui singoli SAL presentati dall'impresa.

3. Il rapporto tra le agevolazioni erogate ed il totale delle agevolazioni previste per il programma, non dovrà essere superiore al rapporto tra la quota versata del contributo finanziario, a carico dei soggetti beneficiari, a copertura degli investimenti ed il totale del contributo finanziario stesso.

4. Sulle singole erogazioni di contributo in c/impianti, il Soggetto Gestore opererà una ritenuta del 10%, che dovrà essere versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma degli investimenti ed il funzionamento degli impianti.

5. Entro quarantacinque giorni lavorativi dal ricevimento di ciascuna richiesta di erogazione regolare e completa, il Soggetto Gestore, previo sopralluogo presso l'azienda beneficiaria e verifica di ammissibilità delle spese, anche in relazione alla loro pertinenza e congruità, provvede ad erogare le quote di contributo e di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura. I beni relativi alla richiesta di stato d'avanzamento devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità locale interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, così come attestato con l'elenco di cui al precedente art. 5, comma 10 che dovrà essere allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto. In relazione alle spese cui si riferisce la richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, le stesse non possono comprendere quelle ritenute non ammissibili in sede di concessione provvisoria delle agevolazioni; infine, contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura «Bando energie rinnovabili e risparmio energetico - DM 23 luglio 2009. Spesa di euro ... ... dichiarata per la ... (prima, seconda) ... erogazione del prog. n. ... ...».

6. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, l'impresa presenta al Soggetto Gestore, in relazione a ciascuna quota, un'apposita richiesta allegando alla stessa:

a) la documentazione della spesa consistente nella duplice copia delle fatture di acquisto;

b) gli originali delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica, intendendo per tali beni quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);

c) duplice copia dei contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in «conto fornitura»;

d) gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facoltà del Soggetto Gestore di ottenere l'esibizione dei documenti originali;

e) la dichiarazione congiunta resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Presidente del collegio sindacale, mediante la quale — con riferimento ad un allegato ed analitico elenco, nel quale siano trascritti i dati delle fatture, via via pagate per la realizzazione del programma degli investimenti, fatture da consegnare in copia come previsto sub a) — sia attestato:

1) che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti indicati nel programma di cui all'art. 4 del presente decreto;

2) che i beni acquistati o realizzati fanno parte del patrimonio della società beneficiaria;

3) che le fatture, ivi indicate, sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati «in conto fornitura»;

4) che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, né sarà riconosciuto alcuno sconto;

5) che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;

f) l'originale del certificato di iscrizione nel registro delle imprese e di vigenza della impresa beneficiaria che contenga «la dicitura antimafia» e dal quale risulti che la impresa beneficiaria non sia in liquidazione, non sia fallita, non sia stata sottoposta a procedura di concordato preventivo, a liquidazione coatta amministrativa, né ad amministrazione controllata o straordinaria;

g) l'originale della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) della impresa beneficiaria;

h) i certificati di residenza di tutti gli amministratori della impresa beneficiaria affinché il soggetto gestore, così come prescritto dal decreto legislativo 8 agosto 1994,

n. 490 e dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito in legge 23 marzo 1995 n. 95, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, possa chiedere l'aggiornamento delle informazioni antimafia eventualmente necessarie per le erogazioni delle singole quote delle agevolazioni;

i) la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento del contributo finanziario a carico del soggetto beneficiario;

j) copia della documentazione di cui ai precedenti punti *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*.

Copia della documentazione di cui ai precedenti punti *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* deve essere fornita anche per via elettronica.

Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Soggetto Gestore e del Ministero per almeno i cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, successivi alla data di ultimazione di cui all'art. 4, comma 7.

7. L'impresa è tenuta a trasmettere l'ultimo SAL, entro novanta giorni dall'ultimazione del programma. Con la presentazione del SAL finale, l'impresa comunica la data di ultimazione.

Art. 10.

Variazioni

1. Eventuali variazioni del programma o dell'impresa beneficiaria devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto Gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando le variazioni non siano state approvate, il Soggetto Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni. Qualora le predette variazioni riguardino aspetti sostanziali del programma agevolato, ai fini delle relative valutazioni, il Soggetto Gestore si avvale degli esperti incaricati ai sensi dell'art. 8, comma 2.

2. Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario è ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dall'impresa richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) il Soggetto Gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;

c) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri di cui al precedente art. 3, comma 2, e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

d) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le PMI, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.

Art. 11.

Monitoraggio, ispezioni, controlli

1. In ogni fase del procedimento il Soggetto Gestore e il Ministero possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

2. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 3, provvede ad inviare al Soggetto Gestore, con cadenza semestrale e fino al quinto, ovvero al terzo, nel caso di PMI, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

3. Il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

4. Le imprese beneficiarie sono tenute a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Soggetto Gestore e dal Mi-

nistero, in ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento (CE) 1083/2006, allo scopo di effettuare il monitoraggio dei progetti agevolati. Gli stessi soggetti sono, inoltre, tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal Ministero nonché da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61 e 62 del regolamento (CE) 1083/2006, nonché dagli articoli 13 e 16 del regolamento (CE) 1828/2006. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi delle imprese beneficiarie in merito alle suddette attività di verifica saranno contenute nel provvedimento di concessione di cui all'art. 8. Le imprese beneficiarie sono tenute, inoltre, ad aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del programma agevolato, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, evidenziando che lo stesso è realizzato con il concorso di risorse del FESR, in applicazione dell'art. 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006.

Art. 12.

Revoche

1. Le agevolazioni sono revocate con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico ed i relativi contratti di finanziamento risolti dal Soggetto Gestore sia in caso di cessazione definitiva dell'attività per la quale siano state concesse sia nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti. Il Soggetto Gestore provvede a recuperare i contributi e i finanziamenti erogati, comprensivi delle penalità previste dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Inoltre, sono revocate le agevolazioni e risolti i relativi contratti qualora l'impresa beneficiaria:

a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo *de minimis*, previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

e) non porti a conclusione entro il termine stabilito il programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e proroghe autorizzate dal Soggetto Gestore;

f) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti, senza l'autorizzazione del Soggetto Gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti; sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, fermo restando il mantenimento dell'attività economica per il periodo minimo previsto al successivo punto *g)*;

g) alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso prima che siano trascorsi cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dal completamento degli investimenti;

h) non consenta i controlli del Soggetto Gestore o del Ministero circa l'andamento dell'attività sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti;

i) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero;

j) sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti ovvero tre anni per le PMI;

k) non impieghi capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari al 25% di quanto necessario per l'effettuazione degli investimenti;

l) applichi nei confronti dei dipendenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che regolamenta i rapporti di lavoro, condizioni inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona;

m) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione e/o nel contratto e finalizzata a garantire che le agevolazioni concesse siano correttamente impiegate per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2010

Il Ministro, ad interim: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 68

ALLEGATO *1*

Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata sulla G.U.U.E C260 del 28/10/2006.

Industria carboniera: così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L205 del 02.08.2002.

Fibre sintetiche: attività relative a:

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;

b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

MISURA DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO IN PERCENTUALE DELLE SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' D'AIUTO ESPRESSA IN EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

Territori	P.I.		M.I.		G.I.	
Calabria, Puglia, Campania e Sicilia	**Intensità d'aiuto (ESL)**	**Finanz. Agevolato**	**Intensità d'aiuto (ESL)**	**Finanz. Agevolato**	**Intensità d'aiuto (ESL)**	**Finanz. Agevolato**
	50%	25%	40%	35%	30%	45%

ALLEGATO 2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
(DM23 LUGLIO 2009 G.U. n. 278 del 28/11/2009)

Spett. le
INVITALIA – AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A.
BU IMPRESA
Funzione Valutazione
Via Calabria, 46
00187 Roma

Il sottoscritto ....………………................ in qualità di legale rappresentante della .... denominazione.………….......... .... forma giuridica ..……….........., .con sede legale in ...., prov. ...., CAP ....

via e n. civ. ....…………….................................., tel. .... fax ......…....................

CF………..…..........................P. I.V.A. ....

....

quale soggetto proponente la Domanda di ammissione alle agevolazioni, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2009, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

che la società proponente:

a) è regolarmente costituita ed iscritta nel Registro delle imprese;
b) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essendo in stato di liquidazione volontaria e non essendo sottoposta a procedure concorsuali;
c) si trova in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientra tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non è stata destinataria, nei tre anni precedenti la data di presentazione della Domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) ha restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico un ordine di recupero;
h) non si trova in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L.214 del 9 agosto 2008 (Regolamento GBER).

DICHIARA INOLTRE

⇒ che la società proponente non ha beneficiato né beneficerà, per il programma di investimento oggetto della presente Domanda di ammissione alle agevolazioni, di altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo di “de minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento 1998/2006;
⇒ che non è stato avviato il programma di investimento oggetto della presente Domanda di ammissione alle agevolazioni;

CHIEDE

di essere ammesso alle agevolazioni, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23 luglio 2009, per la realizzazione di un investimento produttivo così come dettagliato nello Studio di Fattibilità allegato alla presente Domanda di ammissione alle agevolazioni, di cui costituisce parte integrante, dell'importo complessivo previsto pari a Euro migliaia

………………………………………………………………………

da realizzarsi nella seguente regione:

………………………………….

Data ………………………………………

Soggetto Proponente

Timbro e firma (1)

…………………………………

1) Firma resa autentica allegando copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Il presente Modello di Domanda di ammissione alle agevolazioni, compilato attraverso l'apposita procedura informatica, è trasmesso a mezzo raccomandata con ricevuta d ritorno unitamente alla seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione al registro delle imprese, completo di vigenza e corredato della dicitura antimafia di cui all'art.10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252;

2. dichiarazioni concernenti la determinazione della dimensione aziendale (DM MISE 18 aprile 2005 - allegati nn. 1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A);

3. documento unico di regolarità contributiva (DURC), rilasciato in data non anteriore al mese precedente quello di presentazione della domanda;

4. dichiarazione di cui all'articolo 8 del D.P.C.M 23.05.2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007, n. 106;

5. ai fini dell'accesso alla riserva di fondi prevista dall'articolo 1, comma 2 punto ii) del bando:
   - ⇒ copia del contratto di rete già sottoscritto alla data di presentazione della Domanda di agevolazioni e già iscritto nel Registro delle imprese alla medesima data.

ALLEGATO *3*

Descrizione tecnica dell'investimento proposto (all'art.7, comma 5, lett.a)

La descrizione tecnica dell'investimento deve contenere tutti gli elementi atti a permettere la valutazione del programma proposto, sulla base di quanto stabilito nel presente decreto. A questo fine è articolata nelle sezioni di seguito descritte.

Sezione 1: obiettivo dell'investimento

Questa sezione deve descrivere le caratteristiche tecniche e funzionali del programma di investimento in termini di:

- collocazione del programma rispetto alla tipologia di investimento previsto (sviluppo di piccole imprese, industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale, realizzazione di programmi di investimento volti al risparmio energetico e/o alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, definiti con i decreti di cui all'art. 6 del DM 23 luglio 2009, perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale individuati dal Ministro dello Sviluppo Economico con i decreti di cui all'art. 6 del DM 23 luglio 2009);
- specifica tecnica dell'impianto, ampliamento e/o modifica d'impianto che si intende realizzare, attraverso la sua scomposizione in sottosistemi e componenti funzionali (rappresentazione ad albero dell'impianto).

Sezione 2: piano di lavoro

Questa sezione della proposta deve descrivere le modalità di realizzazione tecnica dell'investimento in termini di scomposizione del programma in attività elementari (pacchi di lavoro). Per ciascuna attività devono essere specificati:

- gli eventuali prerequisiti tecnici e/o amministrativi necessari per l'avvio e la realizzazione dell'attività;
- esposizione dei costi delle attività previste, secondo le categorie di spesa di cui all'articolo 5 del decreto;
- i risultati specifici dell'attività;
- il sottosistema o componente dell'impianto, cui contribuisce il pacco di lavoro;
- data di inizio attività e data di fine attività.

Devono essere inoltre specificati:

- pianificazione delle attività elementari, che dettagli e identifichi le relazioni di collegamento logico e definisca una tempistica realistica ed accettabile delle attività e delle relative uscite del programma, con evidenza dei SAL da utilizzare per la verifica dello stato di avanzamento del programma;
- descrizione del lotto funzionale rilasciato per ciascun SAL in termini di sottosistemi e/o componenti del programma di investimento da realizzare e specifica delle modalità di verifica di raggiungimento del SAL;
- identificazione, analisi e modalità di risposta ai rischi e alle criticità di realizzazione del programma.

ALLEGATO *4*

Indice ragionato per la redazione del Business Plan di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b)

La descrizione dell'iniziativa deve contenere tutti gli elementi atti a permettere la valutazione della solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente, la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa proposta, sulla base di quanto stabilito nel presente decreto. A questo fine, il business plan è articolato nelle sezioni di seguito descritte.

Sezione 1: Società proponente.
Questa sezione deve descrivere le caratteristiche della società proponente nei termini di seguito riportati:

- *storia dell'azienda e del gruppo di appartenenza*: evoluzione della proprietà ed assetto societario attuale con indicazione dei soci di riferimento e delle rispettive quote di partecipazione; struttura organizzativa aziendale;
- *informazioni sulla società*: settore di attività nel quale opera la società con indicazione delle principali caratteristiche tecnologiche e produttive; mercato di riferimento, andamento storico e previsioni; quota di mercato attuale e prospettive (a medio termine); principali competitor e relative quote di mercato; principali clienti (percentuali sul fatturato) e fornitori; know-how sviluppato dalla Società (brevetti, marchi di proprietà ed eventuali accordi tecnici e/o commerciali), dimensione aziendale;
- *vertice e management aziendale:* indicare i responsabili della gestione con le rispettive esperienze professionali, funzioni svolte e relative responsabilità;
- *ubicazione*: ubicazione della/e unità produttiva/e della società nonché di quella oggetto degli investimenti previsti;
- *dati economici e finanziari:* bilanci relativi ai tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda.

Sezione 2: Programma di investimento.
Questa sezione deve illustrare, ad integrazione della descrizione tecnica riportata nell'allegato 1, le caratteristiche del programma di investimenti proposto nei termini di seguito riportati:

- *caratteristiche del programma:* prospettive e miglioramenti produttivi attesi derivanti dalla realizzazione del programma di investimenti proposto; descrizione delle condizioni di partenza e di quelle successive alla realizzazione degli investimenti; nel caso di realizzazione di innovazioni di prodotto/servizio/processo, descrizione della tecnologia utilizzata prima dell'introduzione dell'innovazione, con particolare riferimento ai problemi esistenti e a quelli che saranno risolti con l'introduzione dell'innovazione;
- *illustrazione del programma:* dettaglio del programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili.

Sezione 3: Mercato di riferimento.
Questa sezione deve descrivere le caratteristiche del mercato di riferimento per il nuovo prodotto/servizio nei termini di seguito riportati:

- *analisi della domanda:* target di clientela cui è destinato prodotto/servizio oggetto del programma proposto; ambito geografico di riferimento del mercato target; dimensione (in volume e valore) del mercato di riferimento, illustrando il trend attuale e prospettico;
- *analisi dell'offerta:* principali competitor per il prodotto/servizio e relative caratteristiche (fatturato, quote di mercato, prezzi di vendita); modalità distributive tipiche del settore e principali canali distributivi; fattori critici di successo nel settore, segnalando quali contraddistinguono i principali operatori;
- *strategia commerciale:* strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di differenziazione del prodotto/processo rispetto alla concorrenza, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie con indicazione dei relativi costi.

Sezione 4: Piano Economico Finanziario.

Questa sezione deve descrivere le caratteristiche economiche e finanziarie del piano previsionale nei termini di seguito riportati:

- *previsioni di vendita e/o capacità produttiva:* previsioni di evoluzione delle vendite in quantità e valore ed indicazione della capacità produttiva a regime;
- *organizzazione dei fattori produttivi e ciclo di produzione:* ciclo produttivo e relativi costi di processo, evidenziando gli eventuali recuperi di efficienza indotti dal nuovo investimento; costi diretti di produzione previsti a regime, per le principali famiglie di prodotto; organizzazione del lavoro, piano occupazionale e costo medio annuo per addetto;
- *mercato delle materie prime:* struttura del mercato delle materie prime, grado di concentrazione dei fornitori, eventuali integrazioni a monte e a valle;
- *analisi dei costi operativi:* principali ipotesi di Piano relativamente alla quantificazione dei costi diretti ed indiretti;
- *piano finanziario:* fonti ipotizzate per la copertura finanziaria degli investimenti; garanzie che la società proponente intende prestare a fronte del mutuo agevolato previsto;
- *risultati attesi:* previsioni economico-finanziarie relative all'esercizio di avvio del programma di investimenti ed ai quattro esercizi successivi.

10A10805

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metadone Cloridrato Afom»

Estratto determinazione V&A/N n. 1621 del 30 luglio 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: METADONE CLORIDRATO AFOM, anche nella forme e confezione: «5 mg/ml soluzione orale» flacone da 500 ml in HDPE, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: AFOM Dipendenze S.r.L., con sede legale e domicilio fiscale in via Piero Della Francesca, 51 - 20154 Milano (Italia), codice fiscale 04805640960.

Confezione: «5 mg/ml soluzione orale» flacone da 500 ml in HDPE - A.I.C. n. 029927252 (in base 10) 0WK9UN (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione (conservare nella confezione originale per riparare il prodotto dalla luce. Validità dopo prima apertura: 2 mesi).

Composizione: un flacone da 500 ml contiene:

principio attivo: metadone cloridrato 2,5 g;

eccipienti: fruttosio 167,5 g; acido citrico 0,5 g; aroma limone 0,75 g; sodio benzoato 0,5 g; acqua depurata quanto basta a 500 ml.

Produttori del principio attivo: Siegfried Ltd, Untere Brühlstrasse, n. 4, CH - 4800 Zofingen, Svizzera; Macfarlan Smith Limited, Wheatfield Road, n. 10, Regno Unito - 2QA Edinburgo, Scozia.

Produttore del prodotto finito: Istituto De Angeli S.r.L., località Prulli, n.103/C - 50066 Reggello (Firenza) Italia, (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche: sindromi dolorose di entità severa in pazienti che non rispondono più ad un trattamento sequenziale con farmaci analgesici, antinfiammatori non steroidei, oppioidi deboli. Trattamento di disassuefazione da narcotico-stupefacenti. Il trattamento disintossicante ed il trattamento di mantenimento devono essere seguiti sotto controllo medico. Se il metadone viene somministrato per il trattamento dell'eroino-dipendenza per più di tre settimane, il procedimento passa dal trattamento della sindrome acuta d'astinenza alla terapia di mantenimento.

Autorizzazione di variazioni

Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale di confezionamento primario: sostituzione tappo in alluminio con tappo in polipropilene (PP) munito di guarnizione in polietilene (PE) e sigillo di sicurezza.

Modifica della composizione qualitativa e/o quantitativa del materiale di confezionamento primario: sostituzione del PET attualmente autorizzato per il flacone con HDPE.

Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito fino a 10 volte la dimensione originale del lotto approvata: lotto standard industriale: 2000 litri.

Modifica minore della produzione del prodotto finito per modifica della preparazione della soluzione: la fase di agitazione per la preparazione della soluzione degli eccipienti è di 10 minuti (fino a completa dissoluzione).

Modifica dei limiti in process applicati durante la produzione del medicinale per aggiunta/eliminazione di nuovi limiti di una procedura di prova:

durante la ripartizione: è aggiunto il controllo del volume di riempimento (volume medio non inferiore a 500 ml; non più di un volume su 20 è consentito entro l'intervallo tra 485 e 470 ml e nessuno inferiore a 470 *ml)*;

sulla soluzione prima della filtrazione: è eliminata la determinazione del titolo del principio attivo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 029927252 - «5 mg/ml soluzione orale» flacone da 500 ml in HDPE.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 31,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 52,15.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 029927252 - «5 mg/ml soluzione orale» flacone da 500 ml in HDPE- OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10814

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Allespray»

Estratto determinazione V&A/N n. 1677 del 6 agosto 2010

Medicinale: «Allespray».

Titolare AIC: Meda Pharma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale viale Brenta, 18 - 20139 -Milano. Codice fiscale n. 00846530152.

Variazione AIC: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

All'estratto della determinazione V&A.N/ n. 1292 del 11/06/2010, pubblicata per estratto nella Serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2010, concernente il medicinale: «Allespray» è apportata la seguente modifica:

alla voce «Smaltimento scorte»

in luogo di:

«I lotti già prodotti contraddistinti dal numero AIC 028310023, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, non possono più essere venduti a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana»;

leggasi:

«I lotti già prodotti contraddistinti dal numero AIC 028310023, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

10A10885

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carboyoghurt»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 1683 del 6 agosto 2010

Medicinale: «Carboyoghurt».

Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Cavour, 70 - 27035 - Mede -Pavia - Codice fiscale: 01108720598.

Variazione AIC: Nuovo produttore principio attivo/intermedio/materiale di partenza (aggiunta/sostituzione) senza CEP.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

è autorizzata la modifica relativa al produttore della materia prima secondo la seguente tabella:

da	a
Principio attivo: CARBONE VEGETALE Macinazione D.G.R. di Da Ronco Guglielmo & C. snc Via Abate, 2 25080 Nuvolento (BS)	Principio attivo: CARBONE VEGETALE MARTIN BAUER SPA Via C. Pisacane, 9 10042 Nichelino (TO)

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 003337033 - «compresse rivestite» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A10886

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 31 agosto 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2680
Yen	107,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,850
Corona danese	7,4448
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,82480
Fiorino ungherese	287,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,0135
Nuovo leu romeno	4,2568
Corona svedese	9,3890
Franco svizzero	1,2935
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0245
Kuna croata	7,2725
Rublo russo	39,1038
Lira turca	1,9373
Dollaro australiano	1,4304
Real brasiliano	2,2347
Dollaro canadese	1,3489
Yuan cinese	8,6318
Dollaro di Hong Kong	9,8653
Rupia indonesiana	11471,82
Rupia indiana	59,6750
Won sudcoreano	1520,05
Peso messicano	16,7820
Ringgit malese	3,9936
Dollaro neozelandese	1,8187
Peso filippino	57,456
Dollaro di Singapore	1,7193
Baht tailandese	39,670
Rand sudafricano	9,4044

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10970

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 1° settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2800
Yen	107,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,735
Corona danese	7,4446
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83105
Fiorino ungherese	286,30
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	3,9896
Nuovo leu romeno	4,2648
Corona svedese	9,3490
Franco svizzero	1,2967
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9425
Kuna croata	7,2774
Rublo russo	39,3572
Lira turca	1,9485
Dollaro australiano	1,4141
Real brasiliano	2,2369
Dollaro canadese	1,3560
Yuan cinese	8,7187
Dollaro di Hong Kong	9,9542
Rupia indonesiana	11511,57
Rupia indiana	59,9230
Won sudcoreano	1516,73
Peso messicano	16,8128
Ringgit malese	4,0047
Dollaro neozelandese	1,8112
Peso filippino	57,740
Dollaro di Singapore	1,7277
Baht tailandese	39,903
Rand sudafricano	9,4195

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10971

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2818
Yen	107,81
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,710
Corona danese	7,4447
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,83275
Fiorino ungherese	285,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7087
Zloty polacco	3,9767
Nuovo leu romeno	4,2698
Corona svedese	9,3185
Franco svizzero	1,2953
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9010
Kuna croata	7,2815
Rublo russo	39,3880
Lira turca	1,9402
Dollaro australiano	1,4099
Real brasiliano	2,2340
Dollaro canadese	1,3451
Yuan cinese	8,7270
Dollaro di Hong Kong	9,9619
Rupia indonesiana	11545,73
Rupia indiana	59,8920
Won sudcoreano	1513,56
Peso messicano	16,7530
Ringgit malese	4,0060
Dollaro neozelandese	1,7898
Peso filippino	57,558
Dollaro di Singapore	1,7262
Baht tailandese	39,947
Rand sudafricano	9,3090

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A10972

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con il decreto dirigenziale n. 4093 del 6 agosto 2010, per effetto dell'art. 48, comma 7, lett. *a)* e *b)* della L.R. 38/2004, e s.m.i., è stato decretato di:

1. attribuire carattere definitivo alle autorizzazioni provvisorie, già rilasciate, riguardanti il confezionamento e vendita delle acque minerali naturali come indicate nell'Allegato A «Elenco autorizzazioni all'imbottigliamento e vendita delle acque minerali naturali rilasciate in via definitiva», consultabile sul sito web della Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it) ed in particolare all'url: http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d900000000300000001600004631397e5b69000 0000000012b80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj =application/pdf

2. adeguare e, conseguentemente revocare, le prescrizioni riguardanti l'esecuzione delle analisi per la determinazione delle migrazioni globali, specifiche e dei coloranti dei contenitori utilizzati per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali, contenute negli atti di autorizzazione all'imbottigliamento e vendita delle acque minerali naturali e disposte per il mantenimento in validità degli atti medesimi, indicati nell'Allegato B «Elenco autorizzazioni all'imbottigliamento e vendita delle acque minerali naturali oggetto di modifica ai sensi della LR 38/2004 e s.m.i.», consultabile sul sito web della Regione Toscana (http://www.regione.toscana.it) ed in particolare all'url: http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d900000000300000001600004632397e5b6a000000000001 2b80000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

10A10884

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-212) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00